

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 marzo 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 17. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Impiego Pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione di apposito ruolo dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro - Inquadramento, in sede di prima applicazione, secondo il criterio dell'anzianità, di personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili all'attività di prevenzione ex art. 21 della legge n. 833/1978 - Nuova istituzione ed iscrizione di capitolo di bilancio senza copertura finanziaria - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Violazione del principio di copertura finanziaria.**
- Legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20, art. 1, commi 6, 7 e 18.
 - Costituzione, artt. 81 e 97, commi primo e secondo Pag. 13
- N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Impiego Pubblico - Norme della Regione Calabria - Inquadramento degli ispettori fitosanitari - Previsione di concorso, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di funzionario riservato al personale dipendente dalla Regione in possesso di particolari requisiti - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Violazione del principio di copertura finanziaria.**
- Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28.
 - Costituzione, art. 97, commi primo e terzo » 14
- N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria - Dichiarazione del territorio regionale come denuclearizzato e precluso al trasporto ed alla presenza anche transitoria di materiali nucleari altrove prodotti - Prevista rilevazione tecnica e strumentale di tali materiali ed adozione di misure di salvaguardia ambientale e di tutela della salute dei cittadini da parte delle strutture regionali - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la disciplina statale attuativa di direttive comunitarie di libera circolazione delle merci - Non proporzionalità del divieto rispetto all'esigenza di tutela della salute.**
- Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26.
 - Costituzione, artt. 117 e 118 » 15

- N. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana riguardanti le opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi - Prevista inapplicabilità nel territorio regionale della normativa statale sul condono edilizio, eccezion fatta per le disposizioni concernenti l'oblazione penale - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa statale in materia penale - Diversificazione della legge penale a livello regionale e conseguenti disuguaglianze nella stessa materia - Incidenza sulla manovra finanziaria e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia finanziaria» e sulle risorse occorrenti allo Stato ed agli enti a finanza derivata, sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e sul rispetto del patto di stabilità dell'Unione europea - Compressione della competenza legislativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari» - Violazione della competenza statale a determinare i principi in materia di governo del territorio e di titoli abilitativi edilizi - Non consentita adozione di legge regionale di mera «reazione», per escludere l'applicabilità in territorio regionale di disposizioni statali appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di unità della Repubblica - Inconciliabilità con la facoltà delle Regioni di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale.

- Legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, 119, 127, comma secondo, e 134

Pag. 20

- N. 24. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di abusi edilizi - Divieto di sanatoria eccezionale delle opere edilizie eseguite in assenza o in difformità dei titoli abilitativi - Contestuale previsione, ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, che le domande presentate in base alle norme statali sul condono non sospendono il procedimento per le sanzioni amministrative e comportano il rilascio di un «certificato di definizione dell'illecito edilizio» (o un equivalente «silenzio» dopo ventiquattro mesi) - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa statale in materia penale - Diversificazione della legge penale a livello regionale e conseguenti disuguaglianze in materia - Esorbitanza dai limiti della competenza statutariamente attribuita alla Regione in materia urbanistica - Violazione della competenza statale in tema di titoli abilitativi edilizi - Incidenza sulla manovra finanziaria e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia finanziaria» e sulle risorse occorrenti allo Stato ed agli enti a finanza derivata, sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e sul rispetto del patto di stabilità dell'Unione europea - Compressione della potestà legislativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari» - Non consentita adozione di legge regionale di mera «reazione», per escludere l'applicabilità in territorio regionale di disposizioni statali appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di unità della Repubblica - Inconciliabilità con la facoltà delle Regioni di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, intero testo e in particolare art. 1, commi 1 e 2 (primo e terzo periodo).
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l), 119, 127, comma secondo, e 134; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che impedisce ai proprietari di immobili siti in territorio regionale di accedere alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi - Prospettato pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti «a finanza derivata» a conseguire gli introiti da «condono edilizio» previsti nel bilancio statale - Ulteriore pregiudizio per l'ordinamento giuridico della Repubblica - Istanza alla Corte costituzionale di sospensione degli effetti della disposizione regionale impugnata.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, art. 1.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4 [sostitutivo dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87]; Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l), 119, 127, comma secondo, e 134; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4

Pag. 22

- N. 37. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 dicembre 2003 (della Regione Emilia-Romagna).

Lavori pubblici - Primo programma delle opere strategiche - Metro leggero automatico di Bologna - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare in assenza della previa intesa con la Regione e senza attivazione della procedura di superamento del dissenso - Tardiva convocazione del Presidente della Regione - Violazione delle prerogative costituzionali della Regione e del principio di leale collaborazione - Elusione del giudicato costituzionale in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003.

- Deliberazione CIPE 1° agosto 2003, n. 67.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 136; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. c); decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 3, comma 6, lett. b)

» 25

- N. 31. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 21 novembre 2003.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo [recte: comma terzo]

» 29

- N. 32. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 10 novembre 2003.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo [recte: comma terzo]

» 31

N. 33. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 18 novembre 2003.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

Pag. 34

N. 34. Ordinanza del giudice di pace di Taranto del 7 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Attribuzione della relativa funzione ordinatoria al Prefetto, anziché al Presidente della Giunta regionale - Contrasto con i principi e le finalità della legge 85/2001 - Eccesso di delega - Violazione dei principi del decentramento e della promozione delle autonomie locali.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204, come modificato e integrato dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2002, n. 168), dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e in ultimo dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 5 e 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 22 marzo 2001, n. 85

» 37

N. 35. Ordinanza del Tribunale di Milano del 29 novembre 2003.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Mutamento della persona fisica del magistrato originariamente designato - Rinnovazione dell'assunzione delle prove - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale parimenti ispirato al principio dell'oralità - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 420.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza che definisce il giudizio - Emissione da parte dello stesso giudice (persona fisica) che ha provveduto all'istruzione probatoria - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 429, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza pronunciata da giudice (persona fisica) diverso da quello che ha provveduto all'istruzione - Nullità - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 161, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo

» 39

N. 36. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 16 luglio 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.

- Costituzione, artt. 3 e 111 Pag. 41

N. 37. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 23 settembre 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.

- Costituzione, artt. 3 e 111 » 45

N. 38. Ordinanza del giudice di pace di Sant'Antioco del 26 novembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Ostacolo al diritto di questi ultimi di agire e difendersi in giudizio - Limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 113 » 49

N. 39. Ordinanza del giudice di pace di Reggio Calabria del 12 novembre 2003.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Incongruità e irragionevolezza di tale previsione - Discriminazione fra soggetti abbienti e non abbienti - Limitazione di fatto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e di difesa - Ingiustificato vantaggio per la Pubblica amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 51

- N. 40. Ordinanza del giudice di pace di Orvieto del 19 novembre 2003.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadino e Pubblica amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Lesione del valore assoluto dell'individuo - Ingiusto vantaggio per la Pubblica amministrazione - Violazione del diritto di azione e di difesa.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 24 Pag. 53
- N. 41. Ordinanza del giudice di pace di Monza del 26 novembre 2003.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento iniqua e irragionevole nei confronti dei cittadini privi di adeguate disponibilità economiche - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Compressione del diritto di agire in giudizio.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 55
- N. 42. Ordinanza del giudice di pace di Genzano di Roma del 7 ottobre 2003.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione fra i cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione e di difesa - Limitazione di fatto della tutela giurisdizionale rispetto ad una categoria di atti della P.A. - Richiamo alle sentenze nn. 67/1960 e 21/1961 della Corte costituzionale.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 113 » 57
- N. 43. Ordinanza del giudice di pace di Sorgono del 20 novembre 2003.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Conseguente carattere eccezionale e sussidiario della tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Introduzione di una presunzione di responsabilità del ricorrente - Lesione del diritto di difesa - Compromissione, in specie, della possibilità di restituzione ex art. 214, comma 1-*bis*, cod. strada, del veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Richiamo alla sent. n. 255/1994 della Corte costituzionale.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* [introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
 - Costituzione, artt. 24 e 113 » 58

- N. 44. Ordinanza del tribunale di Milano del 19 maggio 2003.
- Procedimento civile - Procedimento davanti al Tribunale - Decadenze in cui è incorsa la parte per cause ad essa non imputabili - Possibilità di rimessione di termini - Esclusione (in base al diritto vivente) per le decadenze verificatesi prima della instaurazione del processo - Violazione dell'effettività del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra le fattispecie di tardiva notifica del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ.**
- Codice di procedura civile, art. 184-bis.
 - Costituzione, artt. 3 e 24.
- Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Notificazione tardiva del decreto ingiuntivo per cause non imputabili al creditore - Possibilità per quest'ultimo di ottenere la rimessione in termini ai fini dell'ulteriore notificazione - Mancata previsione - Violazione dell'effettività del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di tardiva notifica dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ.**
- Codice di procedura civile, art. 644.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 60
- N. 45. Ordinanza della Corte di cassazione del 18 settembre 2003.
- Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria - Possibilità che la contribuzione volontaria possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla più elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso decreto n. 402/1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quarto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente al momento cui si riferisce il versamento - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**
- Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, art. 2, commi 3, 5 e 6, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 437.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38 » 64
- N. 46. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore del 6 novembre 2003.
- Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della possibilità di presentare, prima delle conclusioni delle parti, le richieste di cui agli artt. 438 e 444 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto in giudizio con citazione diretta.**
- Codice di procedura penale, art. 419, comma 1.
 - Costituzione, art. 3 » 72
- N. 47. Ordinanza della Commissione tributaria centrale - Ufficio di Avezzano del 10 settembre 2003.
- Imposta di registro - Trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli - Aliquota agevolata per la piccola proprietà contadina - Applicabilità all'acquirente che dichiara di voler assumere la qualità di imprenditore agricolo - Omessa presentazione della certificazione attestante tale qualità - Inapplicabilità dell'agevolazione - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione delle linee di politica agricola a livello europeo e a livello regionale - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Violazione della tutela del diritto di proprietà.**
- Legge 21 febbraio 1977, n. 36, art. 2.
 - Costituzione artt. 3, comma primo, 11, 42, comma primo e secondo, 53 e 117 vecchio testo » 74

N. 48. Ordinanza del Tribunale di Roma del 6 ottobre 2003.

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Criteri per stabilire quando la condotta incriminata influisca sensibilmente sul prezzo dei titoli - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, in considerazione della troppo ampia discrezionalità attribuita al giudice nella valutazione della sussistenza del reato - Violazione del principio di tassatività delle fattispecie criminose.

- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180.
- Costituzione, artt. 3 e 25, secondo comma.

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena superiore a quella indicata nella legge di delega - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180.
- Costituzione, artt. 76.

In alternativa alla precedente questione:

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Legge di delega - Determinazione del *quantum* di pena per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate dalle leggi vigenti - Mancata previsione - Violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali - Eccesso di delega.

- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 76

Pag. 77

N. 49. Ordinanza del Tribunale di Milano del 29 ottobre 2003.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Mutamento della persona fisica del magistrato originariamente designato - Rinnovazione dell'assunzione delle prove - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale parimenti ispirato al principio dell'oralità - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 420.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza che definisce il giudizio - Emissione da parte dello stesso giudice (persona fisica) che ha provveduto all'istruzione probatoria - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 429, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza pronunciata da giudice (persona fisica) diverso da quello che ha provveduto all'istruzione - Nullità - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 161, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo

» 80

N. 50. Ordinanza del Tribunale di La Spezia sez. distaccata di Sarzana del 20 novembre 2003.

Processo penale - Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Prevista possibilità per il giudice di disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 cod. proc. pen. - Mancata previsione che l'ordinanza ammissiva indichi i nuovi termini di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo di un congruo termine a difesa - Violazione del principio di effettività del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 507.
- Costituzione, art. 111.

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di nuove prove - Ipotesi di esame di una persona disposto di ufficio - Previsto esame da parte del presidente che, all'esito, stabilisce la parte che deve condurre l'esame diretto - Contrasto con il principio di terzietà ed imparzialità del giudice.

- Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), art. 151, comma 2.
- Costituzione, art. 111

Pag. 82

N. 51. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 19 settembre 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 84

N. 52. Ordinanza del tribunale di Cagliari del 13 ottobre 2003.

Ordinamento giudiziario - Delega al governo per l'ordinamento giudiziario - Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Mancata previsione della istituzione di alcuna delle stesse sezioni specializzate nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari - Incidenza sul principio di uguaglianza e diritto di azione e di difesa in giudizio.

- Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Ordinamento giudiziario - Decreto attuativo della delega, di cui alla legge n. 273/2002, per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Mancata previsione della istituzione di alcune delle stesse sezioni specializzate nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa in giudizio.

- Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, lett. i).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Ordinamento giudiziario - Decreto attuativo della delega, di cui alla legge n. 273/2002, per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Previsione che le sezioni specializzate di Roma siano competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e delle sezioni distaccate di Sassari della medesima Corte - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di azione e di difesa in giudizio.

- Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, lett. i).
- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 88

NN. 53 e 54. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di sorveglianza di Bari del 21 novembre 2003.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo [*recte*: comma terzo] » 95

N. 55. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 2 dicembre 2003.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo » 97

N. 56. Ordinanza del giudice di pace di Verona del 14 ottobre 2003.

Circolazione stradale - Spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide - Soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni abilitanti - Previsione limitata agli invalidi civili non deambulanti e ai non vedenti - Mancata estensione ai soggetti deambulanti affetti da patologie gravemente invalidanti - Contrasto con il diritto alla salute - Violazione del principio di eguaglianza (in senso formale e sostanziale).

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 158, comma 2, lett. g), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32 » 99

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 17

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 febbraio 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Impiego Pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione di apposito ruolo dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro - Inquadramento, in sede di prima applicazione, secondo il criterio dell'anzianità, di personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili all'attività di prevenzione ex art. 21 della legge n. 833/1978 - Nuova istituzione ed iscrizione di capitolo di bilancio senza copertura finanziaria - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20, art. 1, commi 6, 7 e 18.
- Costituzione, artt. 81 e 97, commi primo e secondo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato;

Contro la Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, sesto settimo e diciottesimo comma, della legge regionale dell'Abruzzo n. 20 del 19 novembre 2003 pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 5 dicembre 2003 in base alla deliberazione 29 gennaio 2004 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verrà depositata.

La legge regionale sopraindicata contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2003 (legge finanziaria regionale 2003).

In particolare l'art. 1, sesto comma, prevede che le aziende sanitarie istituiscano un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire con inquadramento giuridico ed economico in base all'anzianità il personale laureato della *ex* carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili all'attività di prevenzione di cui all'art. 21 della legge n. 833/1978.

L'art. 1, commi 7 e 18, prevede per l'anno 2003 l'iscrizione di € 100.000,00 nell'ambito della UPB0501007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione.

La prima di tali norme viola l'art. 97 primo e secondo comma della Costituzione giacché consente, in forza della sola anzianità l'accesso in un ruolo di dirigente del personale laureato della *ex* carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili ad attività di prevenzione.

Come più volte già deciso da codesta Corte è invece necessario o un pubblico concorso o una prova selettiva, sia pure interna, per l'accesso alla qualifica di dirigente.

La seconda norma che viene denunciata (art. 1 commi 7, 18) risulta carente di copertura finanziaria e si pone perciò in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6, 7 e 18, legge n. 20/2003 della Regione Abruzzo.

Sarà depositato estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2004.

Roma, addì 30 gennaio 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Aldo LINGUITI

04C0228

N. 18

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego Pubblico - Norme della Regione Calabria - Inquadramento degli ispettori fitosanitari - Previsione di concorso, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di funzionario riservato al personale dipendente dalla Regione in possesso di particolari requisiti - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28.
- Costituzione, art. 97, commi primo e terzo.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma;

Nei confronti della Regione Calabria, in persona del suo presidente, per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 28, Inquadramento degli ispettori fitosanitari (B.U.R. n. 4 del 9 dicembre 2003).

La legge impugnata (art. 1) prevede che il personale dipendente dell'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria, che all'entrata in vigore della legge svolge le mansioni di ispettore fitosanitario o che ne abbia acquisita la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale svolti dalla stessa Regione e che svolga le attività che vi sono elencate, «può accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica di funzionario D3».

È anche previsto che «gli idonei al concorso, per titoli ed esami, presteranno servizio presso il dipartimento agricoltura, caccia e pesca».

Il concorso, aperto solo al «personale dipendente» della Regione, consente, dunque, l'accesso alla qualifica superiore di «funzionario D3» a tutti gli idonei.

Codesta Corte «ha spesso affermato (da ultimo con sentenza n. 218 del 2002) che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza; ed ha precisato che, di regole, questo requisito non è configurabile — con conseguente violazione del parametro evocato — a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della titolarità di posti vacanti (da ultimo, sentenza n. 373 del 2002)».

È stata riportata la motivazione della sentenza n. 274 del 2003 con la quale codesta Corte si è ultimamente occupata della questione.

La violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. da parte della legge impugnata non richiede, pertanto, ulteriori argomentazioni a sostegno.

P. Q. M.

Si conclude perché la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (B.U.R. n. 4 del 9 dicembre 2003) sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si produce copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2004.

Roma, addì 30 gennaio 2004

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: GLAUCO NORI

04C0229

N. 19

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Calabria - Dichiarazione del territorio regionale come denuclearizzato e precluso al trasporto ed alla presenza anche transitoria di materiali nucleari altrove prodotti - Prevista rilevazione tecnica e strumentale di tali materiali ed adozione di misure di salvaguardia ambientale e di tutela della salute dei cittadini da parte delle strutture regionali - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la disciplina statale attuativa di direttive comunitarie di libera circolazione delle merci - Non proporzionalità del divieto rispetto all'esigenza di tutela della salute.

- Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

Nei confronti della Regione Calabria, in persona del suo presidente, per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 26, Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute dei cittadini (BUR n. 4 del 9 dicembre 2003).

L'art. 1 della legge impugnata ha dichiarato il territorio regionale della Calabria «denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale».

Come è detto sempre nell'art. 1 la legge è stata emanata nell'esercizio delle competenze regionali «in materia urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio».

L'indagine, pertanto, si deve svolgere su diverse linee: quale sia la materia in effetti investita dalle legge impugnata; se interferisca con materie attribuite alla legislazione dello Stato che, per essere tale, è anche esclusiva; se l'interferenza sia costituzionalmente consentita.

Oggetto della norma impugnata sono i materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale senza esclusioni, compresi quelli che costituiscono rifiuti.

Di conseguenza anche le norme sui rifiuti che hanno rilievo nell'indagine.

Se la legge regionale, come è detto nell'art. 1, ha voluto effettivamente provvedere alla tutela dell'ambiente, che l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. attribuisce alla legislazione statale, già per questo andrebbe dichiarata costituzionalmente illegittima.

Sicuramente la legge non attiene alla tutela del territorio ed all'urbanistica. Come noto, la disciplina urbanistica è uno degli strumenti della tutela del territorio che ha una estensione molto più ampia. Qualunque sia la nozione che di queste due materie si voglia seguire, dovrebbe essere fuori di dubbio che non attenga né al territorio né, tanto meno, all'urbanistica una disciplina che riguarda beni mobili.

Quelle materie potrebbero essere interessate quando venissero disciplinati i criteri di localizzazione degli impianti di conservazione dei materiali nucleari o delle discariche dei rifiuti.

Il governo del territorio e l'urbanistica non possono essere coinvolti quando i materiali sono presi in considerazione come beni mobili, anche per il loro trasporto, trasporto per il quale non si richiedono impianti fissi o, quanto meno, impianti fissi appositi.

In caso contrario, quelle materie si dovrebbero ritenere interessate da tutte le norme che, per la pericolosità del carico, disciplinano le modalità di trasporto.

Data l'evidenza della incongruità dei riferimenti portati dalla norma impugnata, non sembra necessario soffermarsi ulteriormente sull'argomento.

Lo stesso si deve dire per la protezione civile.

I materiali nucleari di per sé non provocano problemi di protezione civile. Problemi del genere possono sorgere solo quando si verificano eventi eccezionali nella loro gestione.

Seguendo il punto di vista regionale anche la ordinaria regolazione delle acque investirebbe quella materia per il fatto che un eventuale grave straripamento potrebbe richiedere l'intervento del Servizio di protezione civile.

In conclusione, la competenza legislativa che in linea di principio è profilabile è solo la tutela della salute. Le altre sono state enunciate nella legge, come avrebbero detto i giuristi romani, solo *ad pompam*.

Come noto, l'ambiente è una materia soggetta anche alla disciplina comunitaria, costituita attualmente da più direttive, che hanno trovato attuazione nel d.lgs. n. 230/1995.

Essendo intervenute direttive comunitarie che, per loro natura, sono destinate a far introdurre negli ordinamenti degli Stati membri norme uniformi, la disciplina attuativa trova applicazione a tutti i rapporti, anche a quelli che non hanno rilievo comunitario, vale a dire anche a quelli che non investono due o più Stati membri.

La nozione di ambiente, rilevante nell'applicazione di norme attuative di disposizioni comunitarie, va ricavata dall'ordinamento comunitario.

Come è previsto espressamente nell'art. 174 CE, la politica ambientale contribuisce a perseguire la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana. In altre parole, le norme comunitarie hanno come obiettivo quello di assicurare un ambiente salubre.

Secondo questa nozione di ambiente vanno interpretate le norme attuative, in particolare il d.lgs. n. 230 del 1995 che, in attuazione delle direttive che vi sono indicate, nel campo di applicazione delle sue norme ha riportato anche il trasporto di materie radioattive (art. 1, lett. *b*), 1)). Trattandosi di un settore della disciplina ambientale sottoposto a normative comunitarie, la legislazione nazionale attuativa, lo si ripete, va interpretata in coerenza con quelle normative. Di conseguenza, per quanto riguarda, in particolare, le materie radioattive, la disciplina dell'ambiente comprende anche quella della salute.

L'art. 117, primo comma, Cost. impone alla legge regionale il rispetto della normativa comunitaria. Nella valutazione della sua legittimità costituzionale si deve, pertanto, tenere conto di quanto è previsto dalla legge statale che ha attuato quella normativa, trattandosi di normativa alla cui emanazione lo Stato è tenuto ai sensi dell'art. 249 CE.

Se la legge statale ha attuato correttamente quella normativa, che, vale la pena di ribadirlo, fissa anche la nozione di ambiente, la legge regionale non potrà derogarvi. La deroga sarebbe consentita se la norma statale avesse male attuato le direttive comunitarie o si fosse spinta oltre la sua attuazione.

In questo caso sorgerebbe una questione sulla portata della norma comunitaria che dovrebbe essere risolta dalla Corte di giustizia.

Quanto si è detto vale, naturalmente, solo per quei settori che, come quello in esame, sono stati oggetto di una espressa disciplina comunitaria.

Si può fare un esempio per chiarire meglio. Se in materia ambientale dovesse intervenire un regolamento comunitario, non dovrebbe esserci dubbio che nella sua applicazione i giudici nazionali non potrebbero seguire una nozione di ambiente diversa da quella portata dall'ordinamento comunitario.

Il caso in esame non è diverso. La disciplina comunitaria ha avuto la forma della direttiva e non del regolamento. Se la norma nazionale l'ha attuata correttamente è sempre alla nozione comunitaria di ambiente che ci si deve attenere a meno che non sorga una questione comunitaria sulla correttezza della attuazione.

Se nell'ambiente, secondo la nozione comunitaria, è compresa la protezione della salute umana (art. 174.1 CE), la materia ricade nella legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *s*) Cost.

Le conclusioni non sono diverse se si lascia la prospettiva comunitaria.

Recentemente codesta Corte ha apportato un chiarimento di principio in materia (sent. n. 536/2002): «L'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Come già affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una «materia», essendo invece l'ambiente da considerarsi come un «valore» costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio,

tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali *ex art.* 117 della Costituzione.

Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l'ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera *s*) del secondo comma della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Gli standards di tutela sono stati fissati dalla normativa statale già richiamata, che ha disciplinato anche il trasporto di materie radioattive (art. 21), per il quale sono state confermate le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (art. 5), secondo le quali è necessaria una apposita autorizzazione ministeriale, rilasciata sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, nella quale possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA, valide per l'intero viaggio e da attuare sui territori di tutte le regioni interessate.

Il divieto di transito nell'ambito di una regione, incidendo sui rischi connessi al viaggio, può rendere non più adeguate le prescrizioni imposte, pregiudicando le possibilità di prevenzione e di controllo dello Stato.

Questi rilievi mettono in evidenza la illegittimità costituzionale della norma anche da un diverso punto di vista.

Codesta Corte, dopo averlo chiarito in una occasione precedente, ha ribadito che «la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore (come sarebbe un consiglio regionale in relazione ad una funzione da affidare — per l'esercizio unitario — al livello nazionale). Questa scelta legislativa che trova sicuro, seppure implicito, fondamento costituzionale nell'art. 118 Cost., in relazione al principio di legalità, deve giustificarsi in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

Un trasporto di materie radioattive, che interessi territori di più regioni, non può essere disciplinato se non da una fonte capace di produrre effetti giuridici al di là dei singoli territori.

Secondo l'ordinamento italiano è solo lo Stato che può provvedere con effetti ultraregionali con la capacità di coordinare gli interessi dei vari enti interessati e con la garanzia di una tutela adeguata e bilanciata di tutti.

Trasporti di un tale genere, come è stato colto dalla normativa richiamata, non possono essere lasciati alla iniziativa dei soggetti interessati, ma richiedono l'intervento preventivo di un organo amministrativo capace di stabilire le prescrizioni particolari, necessarie per prevenirne i pericoli.

L'organo, in base ai criteri enunciati nel primo comma dell'art. 118 Cost., non può essere che statale. Secondo i principi già richiamati, enunciati da codesta Corte, anche la fonte legislativa non può essere che statale.

Da qui l'illegittimità della norma impugnata.

A questo proposito va tenuto presente che la norma impugnata è la riproduzione, quasi letterale, di una norma della Regione Sardegna (legge regionale 3 luglio 2003, n. 8, Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato (BUR n. 20 dell'8 luglio 2003) e di una norma della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 21, Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 agosto 1995, n. 59 (BUR n. 81 del 22 novembre 2003). Entrambe queste leggi sono state impugnate.

Se, insieme a questa ora impugnata, fossero dichiarate costituzionalmente legittime, una potestà analoga dovrebbe essere riconosciuta a tutte le altre regioni con la conseguenza che le materie radioattive, salvi i casi esclusi, non potrebbero uscire dalla regione in cui sono state prodotte. L'unico mezzo possibile potrebbe essere solo l'aereo, con i rischi ambientali ed alla salute che è facile immaginare.

Ma nemmeno questa sarebbe una possibilità sicura se il transito nel territorio regionale non fosse solo quello per terra ma dovesse essere inteso, come non è da escludersi, come transito attraverso lo spazio regionale nella sua integrità.

La norma sarebbe illegittima anche se valutata dal punto di vista della tutela della salute, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

La normativa regionale, infatti, dovrebbe attenersi ai principi fondamentali posti dalla legge dello Stato.

Questi principi vanno dedotti dal d.lgs. n. 230 del 1995, in particolare, per quanto riguarda la materia interessata, dall'art. 21 che, nel disciplinare il trasporto di materie radioattive, prevede il regime dell'autorizzazione con prescrizioni.

Come noto, i principi fondamentali sono quelli che assicurano il coordinamento tra le normative regionali e l'equilibrio tra gli interessi rispettivi, in particolare degli interessi che vanno al di là del territorio delle singole regioni.

Imponendo il divieto di transito e non attenendosi al regime di autorizzazione, la Regione Basilicata ha violato il principio suindicato, squilibrando il sistema normativo complessivo.

Per quanto poi riguarda i rifiuti radioattivi, che rientrano anche essi nella disciplina della legge impugnata, risulta violato il principio fissato dall'art. 102 del d.lgs. n. 230 del 1995.

Questa norma, per il fatto che gli interessi rilevanti vanno al di là del territorio delle singole regioni, ha attribuito ai Ministeri dell'ambiente e della salute il potere, nell'ambito delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria.

Debbono, inoltre, essere sentite anche le autorità di cui all'art. 29, comma 2, e all'art. 30, comma 2, autorità individuate da leggi delle regioni o delle province autonome, in modo che siano adeguatamente valutati anche gli interessi intraregionali eventualmente coinvolti. Sul carattere di principio di questa normativa non dovrebbero esserci dubbi.

La legge impugnata è costituzionalmente illegittima anche per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. sotto un secondo punto di vista. La materia, come si è visto, è disciplinata dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Nell'art. 1.1 che delimita il campo di applicazione, le disposizioni del decreto sono dichiarate applicabili (1) alla «produzione, trattamento, manipolazione detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive».

Il testo normativo, in attuazione delle direttive comunitarie, ha posto la disciplina completa della materia che, rivolta a realizzare in forma coordinata e compatibile gli interessi del mercato e la tutela dell'ambiente e della salute, investe tutte le attività che rientrano nel suo Campo di applicazione (art. 1).

Disciplina, in particolare, il trasporto di materie radioattive (art. 21), le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi (art. 32), i limiti di esposizione (art. 6); ha introdotto disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102), e sul controllo sulla radioattività ambientale (art. 104) e particolari disposizioni per le attività di protezione civile e polizia giudiziaria (art. 126-*quater*). Le legge impugnata, precludendo in via generale il transito e la presenza nella Regione di materiale nucleare, viola il d.lgs. nel suo complesso, in quanto fonte di origine comunitaria della disciplina integrale della materia.

A questa violazione di sistema si aggiunge anche la violazione di norme singole.

I materiali nucleari, compresi i rifiuti, costituiscono merce e per essi vige il principio di libera circolazione, che comporta il divieto di qualsiasi restrizione quantitativa (art. 28 CE).

La norma impugnata costituisce un ostacolo evidente alla circolazione di una merce, oggetto di commercio intracomunitario.

L'art. 30 CE consente divieti e restrizioni al transito di merci giustificati, tra gli altri, anche da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di tutela della salute.

La giurisprudenza comunitaria, peraltro, è costante nel ribadire che le limitazioni debbono essere proporzionate e indispensabili per la tutela dell'interesse rilevante.

Il divieto di transito è sicuramente non proporzionato. Gli interessi rilevanti sono tutelati adeguatamente attraverso le particolari prescrizioni consentite dall'art. 21 d.lgs. n. 230 del 1995.

Viene in questo modo a risultare ancora più evidente l'obiettivo perseguito dalla norma impugnata, che non è quello della tutela della salute.

Una tale tutela, infatti, si realizza attraverso misure che investano tutte le materie radioattive, anche quelle prodotte all'interno della Regione.

Il fatto che si precluda il semplice transito di materie provenienti da altre regioni, indipendentemente dalle condizioni di sicurezza secondo le quali sono trasportate, sta ad indicare che si sono voluti evitare oneri di controllo ed eventuali necessità di intervento, vale a dire che si è mirato alla tranquillità amministrativa degli organi intraregionali e non alla tutela della salute che, una volta rispettate le apposite particolari prescrizioni, è adeguatamente realizzata.

Si potrà obiettare che il transito aumenta il rischio di incidenti; la Regione, in altre parole, avrebbe voluto evitare il rischio del fortuito.

Ancora una volta è la giurisprudenza comunitaria che chiarisce il punto. Il fatto che una certa operazione su merci comporti dei rischi non ne giustifica la preclusione perché la proporzionalità va valutata anche in relazione alla percentuale di rischio e non è proporzionale quella misura che, per sola tranquillità ed al di là del rischio effettivo, ne preveda il divieto.

Va ricordato, a questo riguardo, che il trasporto di materiale radioattivo si svolge con particolare cautela anche per quanto riguarda la circolazione stradale.

In ogni caso, anche se si seguisse la via argomentativa esaminata, sorgerebbe una questione comunitaria che andrebbe risolta dalla Corte di giustizia.

La norma impugnata, in conclusione, è illegittima per violazione dell'art. 117, primo comma, o dell'art. 117, secondo comma, lett. s) o dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Dalla illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale deriva quella degli articoli seguenti.

Nell'art. 2 è disciplinata una Conferenza per la sicurezza, concepita come organo di coordinamento tra le regioni del sud «tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori», sul presupposto, pertanto, della legittimità costituzionale delle iniziative legislative regionali in materia.

Nell'art. 3 è disciplinato un Collegio referente con funzioni di monitoraggio, strumentali all'esercizio della potestà legislativa della Regione.

La stessa funzione strumentale vengono ad avere le Misure urgenti di vigilanza e controllo, disciplinate nell'art. 4.

P. Q. M.

Si conclude perché la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (BUR n. 4 del 9 dicembre 2003) sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004.

Roma, addì 23 gennaio 2004

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: GLAUCO NORI

N. 20

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana riguardanti le opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi - Prevista inapplicabilità nel territorio regionale della normativa statale sul condono edilizio, eccezione fatta per le disposizioni concernenti l'oblazione penale - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa statale in materia penale - Diversificazione della legge penale a livello regionale e conseguenti disuguaglianze nella stessa materia - Incidenza sulla manovra finanziaria e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia finanziaria» e sulle risorse occorrenti allo Stato ed agli enti a finanza derivata, sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e sul rispetto del patto di stabilità dell'Unione europea - Compressione della competenza legislativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari» - Violazione della competenza statale a determinare i principi in materia di governo del territorio e di titoli abilitativi edilizi - Non consentita adozione di legge regionale di mera «reazione», per escludere l'applicabilità in territorio regionale di disposizioni statali appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di unità della Repubblica - Inconciliabilità con la facoltà delle Regioni di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale.

- Legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, 119, 127, comma secondo, e 134.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo presidente della giunta, avverso la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 55, intitolato «Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana», pubblicata nel Boll. uff. n. 44 del 10 dicembre 2003.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 gennaio 2004 (si depositerà estratto del relativo verbale).

La Regione Toscana ha proposto una prima controversia di legittimità costituzionale nei riguardi (anche) dei commi da 25 a 40 dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 ed una seconda similare controversia nei riguardi (anche) dei commi da 25 a 43 del medesimo art. 32, come risultato dalla conversione nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Con la legge ora in esame la Regione ha disposto nell'art. 1, comma 2 che «i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dello stesso art. 32 non si applicano nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle disposizioni di detti commi concernenti l'oblazione penale». Il comma 1 del citato art. 1 costituisce una sorta di premessa alla testè riportata statuizione, che però rafforza mediante l'avverbio «esclusivamente».

La legge in esame si basa sul «già avvenuto adeguamento della disciplina regionale» ai principi posti del testo unico approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quindi su una lettura per così dire «condizionante» del comma 2 del menzionato art. 32. Una siffatta lettura di questo comma 2 non è però condivisibile; detto comma (premessi all'intero art. 32 e non soltanto ai commi di esso menzionati dalla legge toscana) fa riferimento al contesto generale e d'insieme entro il quale i commi successivi dello stesso art. 32 vanno a collocarsi, e si limita a rammentare l'esigenza di un rinnovato «adeguamento» di tutte le leggi regionali in essere.

Comunque, la normativa introdotta dai commi dell'art. 32 citato che l'art. 1, comma 2 della legge toscana in esame intende rendere non applicabili va molto oltre le previsioni in tema di «rilascio della concessione (ancora è usata la previgente denominazione) e dell'attestazione di conformità in sanatoria» contenute nelle leggi toscane menzionate nel comma 1 dello stesso art. 1. Non può certo contestarsi che gli anzidetti commi dell'art. 32 introducono innovativamente un principio generale non presente nella anteriore legislazione toscana. La controversia concerne dunque non già se tale anteriore legislazione fosse o meno sufficiente, ma se allo Stato era consentito porre le regole che si vorrebbero rendere non applicabili ed i principi che si vorrebbero lasciare inosservati.

Quanto osservato rende palese come le parole «ad eccezione delle disposizioni di detti commi concernenti l'oblazione penale» (in chiusura del citato comma 2) siano destinate a rimanere prive di concreta effettività qualora il «non si applicano» che le precede superasse il vaglio di legittimità costituzionale per non essersi ravvisata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale» (art. 117, comma secondo, lettera L Cost.). Competenza legislativa esclusiva che il legislatore statale ha utilizzato nel produrre quelle norme sull'oblazione che costituiscono il fulcro delle disposizioni che si vorrebbero non applicabili, e che il legislatore toscano solo apparentemente salvaguarda.

Posto che la materia «ordinamento penale» è di esclusiva competenza statale, la sottrazione dal territorio nazionale del territorio di una o più regioni introduce disuguaglianze (art. 3 Cost.) non legittimate dal riconosci-

mento in Costituzione delle autonomie regionali. Queste non possono condurre a discipline diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Non pare che fatti identici (ad esempio, edificazioni in assenza di permesso di costruire) siano repressi penalmente in una Regione, e non repressi perché sanati «per condono» in altre regioni.

In questo quadro, la legge regionale in esame appare, oltre che irriguardosa dell'art. 117, comma secondo, lettera *L* Cost. e lesiva dell'art. 3 Cost., anche contrastante con l'art. 117, comma terzo, Cost., con gli artt. 81 e 119 Cost., e persino con gli artt. 51, 127 comma secondo e 134 Cost.

Considerato che gli introiti attesi dalle oblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (legge 24 dicembre 2003, n. 350), impedire l'applicazione nel territorio di una regione dei commi menzionati nel comma 2 dell'art. 1 in esame concreta una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato e quindi una lesione di quella «autonomia finanziaria» che anche, ed anzitutto, allo Stato deve essere garantita, una compressione della competenza legislativa per il «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari», una sottrazione di risorse destinate alla copertura (art. 81 Cost.) di spese pubbliche approvate dal Parlamento, e — da ultimo — una rottura del vincolo dato dal patto di stabilità concordato a livello da Unione europea.

L'art. 119 Cost. è anche qui evocato perché essenziale dovere costituzionale dello Stato è assicurare a se stesso ed agli enti «a finanza derivata» le risorse occorrenti: tale dovere è talmente prioritario e fondamentale da aver reso superflua l'esplicita indicazione in Costituzione dei modi e dei mezzi consentiti per farvi fronte; significativa è l'assenza nell'art. 119 Cost. di una esplicita garanzia di risorse proprie anche per lo Stato.

La Regione la quale ostacoli mediante propria legge una manovra di finanza pubblica statale dovrebbe farsi carico di assicurare altrimenti l'invarianza del «livello massimo del saldo netto da finanziare» (art. 1, comma 1 della legge finanziaria citata), ad esempio rinunciando ad apporti di finanza derivata dallo Stato.

D'altro canto, la legge in esame contrasta con l'art. 117, comma terzo Cost. che riconosce allo Stato la competenza alla «determinazione dei principi» (si noti «determinazione», e non ottativa indicazione) in materia di «governo del territorio». Codesta Corte ha insegnato che spetta tuttora allo Stato — anche per le evidenti e plurime connessioni con la materia «ordinamento civile» (art. 117, comma secondo, lettera *L* Cost.) — produrre la disciplina normativa in tema di titoli abilitativi edilizi. In questo ambito deve collocarsi pure la previsione di titoli abilitativi non ordinari, quali quelli per sanatoria non «a regime», specie se tale previsione si salda con (ed è integrata da) la prefigurazione di programmi di riqualificazione urbanistico-edilizia.

Da ultimo, occorre rilevare — e trattasi di argomento assorbente — che ai legislatori regionali non può essere consentito di produrre norme meramente demolitorie e «di reazione», le quali statuiscono la non applicazione nel territorio regionale di disposizioni poc'anzi prodotte dallo Stato. Iniziative siffatte possono pregiudicare l'unità della Repubblica (art. 5 Cost.) e comunque concretano una sorta di anomala «autodichia». L'ordinamento costituzionale (ora art. 127, comma secondo Cost.) riconosce ad ogni Regione la facoltà di sottoporre a codesta Corte le disposizioni statali che reputa affette da illegittimità costituzionale, e così esclude che il potere legislativo regionale possa — grazie alla agevolmente realizzabile rapidità della produzione legislativa ad opera dei Consigli regionali ed alla soppressione dell'istituto del rinvio governativo, e facendo leva sulla successione della leggi nel tempo — essere utilizzato per contrastare l'applicazione di dette disposizioni statali (non rileva se in assenza o in pendenza di ricorso della Regione).

Quest'ultima considerazione appare di particolare importanza per il sereno ed equilibrato esplicarsi dei poteri legislativi dello Stato e delle autonomie. Si confida in un insegnamento di codesta Corte, il quale tenga conto anche dell'esigenza di salvaguardare appieno l'autorità del Parlamento nazionale.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia.

Roma, addì 30 gennaio 2004

VICE AVVOCATO GENERALE: Franco FAVARA

04C0231

N. 24

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di abusi edilizi - Divieto di sanatoria eccezionale delle opere edilizie eseguite in assenza o in difformità dei titoli abilitativi - Contestuale previsione, ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, che le domande presentate in base alle norme statali sul condono non sospendono il procedimento per le sanzioni amministrative e comportano il rilascio di un «certificato di definizione dell'illecito edilizio» (o un equivalente «silenzio» dopo ventiquattro mesi) - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà legislativa statale in materia penale - Diversificazione della legge penale a livello regionale e conseguenti disuguaglianze in materia - Esorbitanza dai limiti della competenza statutariamente attribuita alla Regione in materia urbanistica - Violazione della competenza statale in tema di titoli abilitativi edilizi - Incidenza sulla manovra finanziaria e di bilancio dello Stato, sulla «autonomia finanziaria» e sulle risorse occorrenti allo Stato ed agli enti a finanza derivata, sull'obbligo di copertura delle leggi di spesa e sul rispetto del patto di stabilità dell'Unione europea - Compressione della potestà legislativa statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari» - Non consentita adozione di legge regionale di mera «reazione», per escludere l'applicabilità in territorio regionale di disposizioni statali appena prodotte - Possibile pregiudizio al principio di unità della Repubblica - Inconciliabilità con la facoltà delle Regioni di impugnare le leggi statali dinanzi alla Corte costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, intero testo e in particolare art. 1, commi 1 e 2 (primo e terzo periodo).
- Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l), 119, 127, comma secondo, e 134; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Friuli-Venezia Giulia che impedisce ai proprietari di immobili siti in territorio regionale di accedere alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi - Prospettato pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti «a finanza derivata» a conseguire gli introiti da «condono edilizio» previsti nel bilancio statale - Ulteriore pregiudizio per l'ordinamento giuridico della Repubblica - Istanza alla Corte costituzionale di sospensione degli effetti della disposizione regionale impugnata.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, art. 1.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 9, comma 4 [sostitutivo dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87]; Costituzione, artt. 3, 5, 51, 81, 117, comma secondo, lett. l), 119, 127, comma secondo, e 134; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo presidente della giunta, avverso la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 22, intitolata «Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive», pubblicata nel Boll. uff. n. 52 del 24 dicembre 2003.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 febbraio 2004 (si depositerà estratto del relativo verbale).

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto una prima controversia di legittimità costituzionale nei riguardi di taluni commi, puntualmente elencati, dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (reg. ric. n. 89 del 2003) ed una seconda similare controversia nei riguardi dei medesimi commi dello stesso art. 32, come risultato dalla conversione nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Con la legge ora in esame la Regione ha disposto nell'art. 1 al comma 1 che «non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi»; e al comma 2 periodo primo che «ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi (sanzionati penalmente) la domanda di definizione di tali illeciti presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalità previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative» (tra queste comprese — parrebbe — la demolizione e la acquisizione gratuita di fabbricato e suolo).

La portata dell'art. 1, comma 1, oltremodo — anzi fin troppo — ampia secondo la «lettera» della disposizione, parrebbe delimitata solo dall'inciso «salva la procedura prevista dall'articolo stesso», ossia prevista dall'art. 108 della legge reg. 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni, contenuto nell'art. 2 della legge in esame. Diverso discorso dovrebbe farsi se il comma 1 si collegasse unicamente con gli artt. 101, 102 e (forse) 103 della citata legge regionale del 1991. Tale legge, malgrado le modificazioni ad essa apportate, sembrerebbe un po' «datata», e nel complesso non ancora adeguata all'evoluzione nel corso dell'ultimo decennio, della normativa statale in argomento, normativa raccolta nel testo unico d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; il che è implicitamente riconosciuto dalla legge in esame nella quale non si parla di «avvenuto adeguamento della disciplina regionale» (come invece nella legge Toscana 4 dicembre 2003, n. 55). Per di più, pare sussistere anche qualche difficoltà d'ordine lessicale.

L'anzidetto art. 1, comma 2, prevede, nel terzo periodo, un «certificato di definizione dell'illecito edilizio», al quale «equivale» il decorso di 24 mesi senza l'adozione di un provvedimento negativo del Comune. Non è chiaro, per il momento, se tale certificato (o l'equivalente «silenzio») sia equiparabile al «titolo abilitativo edilizio in sanatoria» previsto dall'art. 32, comma 37, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e comunque sostituisca o meno detto titolo abilitativo. L'ottavo motivo del menzionato ricorso reg. ric. n. 89 del 2003 indurrebbe a ritenere che il legislatore regionale abbia inteso, attraverso la previsione del certificato, sminuire l'effetto giuridico del comportamento silenzioso del comune. Sul punto qualche chiarimento potrebbe essere utile.

Comunque, la legge in esame, per quanto significato dalla «lettera di essa», appare percorsa da qualche intima contraddizione: da un lato si proclama «non è ammessa la sanatoria», d'altro lato si apprestano strumenti perché una sanatoria ovviamente diversa da (e più ampia di) quella prevista «a regime» dal citato art. 108 possa operare. Peraltro, le parole «ai fini di consentire l'oblazione penale» (in apertura del citato comma 2) parrebbero destinate a rimanere prive di concreta effettività qualora il «non è ammessa» contenute nel comma 1 superasse il vaglio di legittimità costituzionale per non essersi ravvisata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale»; competenza questa esclusiva per l'art. 117, comma secondo, lettera L, Cost. e non inclusa tra le materie «elencate» nello Statuto speciale legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Competenza legislativa che il legislatore statale ha utilizzato nel produrre quelle norme sull'oblazione che costituiscono il fulcro delle disposizioni che si vorrebbero non applicabili, e che il legislatore regionale solo apparentemente salva-guarda.

Posto che la materia «ordinamento penale» è di esclusiva competenza statale, la sottrazione dal territorio nazionale del territorio di una o più regioni introduce disuguaglianze (art. 3 Cost.) non legittimate dal riconoscimento in Costituzione delle autonomie regionali. Queste non possono condurre a discipline diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Non pare che fatti identici (ad esempio, edificazioni in assenza di permesso di costruire) siano repressi penalmente in una Regione, e non repressi perché sanati «per condono» in altre regioni.

In questo quadro, la legge regionale in esame appare, oltre che irriguardosa dell'art. 117, comma secondo, lettera L, Cost. e lesiva dell'art. 3 Cost., anche contrastante con l'art. 4 dello statuto speciale, con gli artt. 81 e 119 Cost., e persino con gli artt. 51, 127, comma secondo, e 134 Cost.

La legge in esame evoca l'art. 4 dello statuto speciale, ove però alla competenza legislativa cosiddetta primaria della Regione sono posti limiti confrontabili con (anche se minori di) quelli posti dal novellato art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente. Sarebbe erroneo assimilare la competenza *ex* art. 4 citato ad una competenza esclusiva; e nessuna modifica discende, per quanto qui interessa, dall'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Codesta Corte ha insegnato che spetta tuttora allo Stato — anche per le evidenti e plurime connessioni con la materia «ordinamento civile» (art. 117, comma secondo, lettera L, Cost.) — produrre la disciplina normativa in tema di titoli abilitativi edilizi. In questo ambito deve collocarsi pure la previsione di titoli abilitativi non ordinari, quali quelli per sanatoria non «a regime», specie se tale previsione si salda con (ed è integrata da) la prefigurazione di programmi di riqualificazione urbanistico-edilizia.

Considerato che gli introiti attesi dalle oblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (legge 24 dicembre 2003, n. 350), impedire l'applicazione nel territorio di una Regione delle disposizioni statali contenute in commi dell'art. 32 citato concreta una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato e quindi una lesione di quella «autonomia finanziaria» che anche, ed anzitutto, allo Stato deve essere garantita, una compressione della competenza legislativa per il «coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari», una sottrazione di risorse destinate alla copertura (art. 81 Cost.) di spese pubbliche approvate dal Parlamento, e — da ultimo — una rottura del vincolo dato dal patto di stabilità concordato a livello di Unione europea.

L'art. 119 Cost. è qui evocato anche perché essenziale dovere costituzionale dello Stato è assicurare a se stesso ed agli enti «a finanza derivata» le risorse occorrenti: tale dovere è talmente prioritario e fondamentale da aver reso superflua l'esplicita indicazione in Costituzione dei modi e dei mezzi consentiti per farvi fronte; significativa è l'assenza nell'art. 119 Cost. di una esplicita garanzia di risorse proprie anche per lo Stato.

La Regione la quale ostacoli mediante propria legge una manovra di finanza pubblica statale dovrebbe farsi carico di assicurare altrimenti l'invarianza del «livello massimo del saldo netto da finanziare» (art. 1, comma 1 della legge finanziaria citata), ad esempio rinunciando ad apporti di finanza derivata dallo Stato.

Da ultimo, occorre rilevare — e trattasi di argomento assorbente — che ai legislatori regionali non può essere consentito di produrre norme meramente demolitorie e «di reazione», le quali statuiscono la non applicazione nel territorio regionale di disposizioni poc'anzi prodotte dallo Stato. Iniziative siffatte possono pregiudicare l'unità della Repubblica (art. 5 Cost.) e comunque concretano una sorta di anomala «autodichia». L'ordinamento costituzionale (ora art. 127, comma secondo, Cost.) riconosce ad ogni Regione la facoltà di sottoporre a codesta Corte le disposizioni statali che reputa affette da illegittimità costituzionale, e così esclude che il potere legislativo regionale possa — grazie alla agevolmente realizzabile rapidità della produzione legislativa ad opera dei consigli regionali ed alla soppressione dell'istituto del rinvio governativo, e facendo leva sulla successione delle leggi nel tempo — essere utilizzato per contrastare l'applicazione di dette disposizioni statali (non rileva se in assenza o in pendenza di ricorso della Regione).

Quest'ultima considerazione appare di particolare importanza per il sereno ed equilibrato esplicarsi dei poteri legislativi dello Stato e delle autonomie. Si confida in un insegnamento di codesta Corte, il quale tenga conto anche dell'esigenza di salvaguardare appieno l'autorità del Parlamento nazionale.

La legge regionale in esame, impedendo ai proprietari di immobili siti nella Regione Friuli-Venezia Giulia (proprietari non necessariamente in essa residenti) l'accesso alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi durante la pendenza del processo costituzionale, arreca pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti «a finanza derivata» al conseguimento degli introiti «da condono» previsti dal bilancio e dalla legge finanziaria dello Stato. Lo Stato potrebbe trovarsi costretto a sostituire i mancati o ritardati introiti con manovre di finanza straordinaria (per le quali del resto i parametri di Maastricht lasciano margini strettissimi) e con inasprimenti ulteriori della già pesante fiscalità, così soffocando ogni speranza di «agganciare» la auspicata ripresa economica e rendendo problematica persino il rimanere all'interno di un contesto concorrenziale; oppure — in alternativa — ad operare «tagli» alla spesa pubblica sia corrente (compreso il «welfare») sia per investimenti. La scelta di ricorrere ad introiti «da condono» non è stata voluttuaria o di tolleranza degli abusi; essa è stata imposta dalla bassa congiuntura e dalla distanza che, malgrado semisecolari progressi, ancora separa il nostro Paese dalle economie più solidamente strutturate.

Inoltre, la legge in esame arreca pregiudizio all'ordinamento giuridico della Repubblica per le considerazioni esposte dianzi nel prospettare i motivi di ricorso.

Questa difesa si rende conto dell'esigenza (non solo processuale) di non impegnare codesta Corte nell'esame di istanze cautelari; e però istanze siffatte sono state formulate da Regioni ricorrenti avverso l'art. 32 citato.

La sospensione *ex art. 9*, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è chiesta solo per l'art. 1 della legge in esame.

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, previa sospensione della sua vigenza, con ogni conseguenziale pronuncia.

Roma, 14 febbraio 2004

VICE AVVOCATO GENERALE: Franco FAVARA

04C0266

N. 37

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 dicembre 2003
(della Regione Emilia-Romagna)

Lavori pubblici - Primo programma delle opere strategiche - Metro leggero automatico di Bologna - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare in assenza della previa intesa con la Regione e senza attivazione della procedura di superamento del dissenso - Tardiva convocazione del Presidente della Regione - Violazione delle prerogative costituzionali della Regione e del principio di leale collaborazione - Elusione del giudicato costituzionale in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003.

- Deliberazione CIPE 1° agosto 2003, n. 67.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 136; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 2, lett. c); decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 3, comma 6, lett. b).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2560 del 9 dicembre 2003 (All. 1), rappresentata e difesa — come da procura rogata dal notaio Federico Stame del Collegio di Bologna n. di rep. 47837 del 16 dicembre 2003 (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, di approvare, in assenza dell'intesa con la Regione Emilia-Romagna sul programma delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regione e nonostante l'espresso parere negativo della regione stessa, il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna, nonché per il conseguente annullamento della deliberazione del CIPE 1° agosto 2003, n. 67, Primo programma delle opere strategiche — legge n. 443/2001 — Metro leggero automatico di Bologna (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 - serie generale, del 6 novembre 2003 - all. 3), con la quale tale organo ha proceduto all'approvazione del predetto progetto preliminare in violazione delle prerogative costituzionali della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare in violazione:

- degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- dell'art. 136 Cost., in relazione al giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 303 del 2003;
- dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 443 del 2001;
- dell'art. 3, comma 6, lett. b), del decreto legislativo n. 190 del 2002;
- del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

La realizzazione di un sistema di trasporto rapido collettivo per l'area di Bologna costituisce un'opera di evidente e preminente interesse regionale. Il presente ricorso non è dunque rivolto ad avversare la realizzazione di tale sistema, bensì a contrastare gli atti con i quali lo Stato ha unilateralmente proceduto alla ideazione, localizzazione e persino approvazione del progetto preliminare di una specifica opera denominata Metro leggero automatico di Bologna, non solo in assenza del raccordo con la Regione Emilia-Romagna previsto dalla Costituzione e dalle disposizioni di rango legislativo attuative di essa, ma persino in contrasto con le sue espresse determinazioni circa la localizzazione dell'opera e le sue caratteristiche concrete.

In effetti, il CIPE con la deliberazione 1° agosto 2003 qui impugnata ha approvato il progetto preliminare dell'opera:

- 1) in assenza dell'intesa tra Stato e regione in relazione al Programma delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regione e circa la loro localizzazione;
- 2) avendo invitato il presidente della regione a partecipare alla riunione del CIPE del 1° agosto con nota del 31 luglio, ovvero meno di ventiquattro ore prima;

3) nonostante che con deliberazione 14 maggio 2003, n. 848 (all. 4), recante Espressione delle valutazioni sul progetto preliminare di Metropolitana leggera automatica di Bologna comprendente la linea 1 e 2 nonché le infrastrutture connesse, la giunta regionale avesse espressamente provveduto a «manifestare l'impossibilità per la Regione Emilia-Romagna di esprimere una valutazione positiva ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002» ed a «stabilire che la giunta regionale stessa si rende contestualmente disponibile a considerare ogni proposta tecnica di soluzione adeguata».

In questi termini, la deliberazione assunta costituisce palese e radicale violazione delle prerogative costituzionali della ricorrente regione, risultando così illegittima ed arbitraria per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1) Violazione delle prerogative costituzionali della regione per approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare in assenza della previa necessaria intesa della regione sul Programma delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regione.

L'opera in questione è realizzata nel quadro della disciplina della realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico di cui alla legge n. 443 del 2001 ed al decreto legislativo n. 190 del 2002, emanato in attuazione di essa.

L'elemento di avvio della procedura è l'individuazione delle opere, a mezzo di un programma approvato dal CIPE. La Metropolitana di Bologna è compresa nel primo programma, approvato dal CIPE con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121.

Di fronte alla contestazione, da parte delle regioni, della disposizione che attribuisce al CIPE l'approvazione del programma delle opere, codesta ecc.ma Corte costituzionale, con la sentenza n. 303 del 2003, ha ritenuto (punto 4.1 in diritto) che «predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell'energia, etc.)» e che «per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina».

La Corte ha poi ritenuto che «nella specie l'intesa è prevista e ad essa è da ritenersi che il legislatore abbia voluto subordinare l'efficacia stessa della regolamentazione delle infrastrutture e degli insediamenti contenuta nel programma di cui all'impugnato comma 1 dell'art. 1», ed ancora che «non è rilevante se essa preceda l'individuazione delle infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale attività del Governo», dato che se «tale attività sia stata già posta in essere, essa non vincola la regione fin quando l'intesa non venga raggiunta». Di conseguenza «l'interpretazione coerente con il sistema dei rapporti Stato-regioni affermato nel nuovo Titolo V impone infatti di negare efficacia vincolante a quel programma su cui le regioni interessate non abbiano raggiunto un'intesa per la parte che le riguarda, come nel caso della deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121».

Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, nessuna intesa è ancora intervenuta sulla individuazione delle infrastrutture di interesse strategico, con conseguente inefficacia, allo stato degli atti, della deliberazione del CIPE ricordata nella sentenza.

Ne consegue che nessun atto ulteriore della procedura può essere legittimamente compiuto in assenza di questa intesa pregiudiziale, e che in particolare la approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare di un'opera attuativa di un programma ancora inefficace costituisce una evidente illegittimità, ed una altrettanto evidente violazione delle prerogative costituzionali della Regione Emilia-Romagna.

2) Violazione delle prerogative costituzionali della regione per tardiva convocazione del Presidente della regione, in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 443 del 2001 e del principio di leale collaborazione.

Come la stessa delibera qui impugnata enuncia nel secondo «visto», la legge n. 443 del 2001 dispone all'art. 1 che sia demandato al CIPE «integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere».

L'importanza di tale partecipazione è stata sottolineata dalla predetta sentenza n. 303 del 2003 di codesta Corte costituzionale, la quale, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 443 al punto 6.2 in diritto così si esprime:

«la disposizione impugnata, nell'attribuire al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare i progetti preliminari e definitivi delle opere individuate nel programma di cui al comma 1, non circoscrive affatto il ruolo delle regioni (o delle province autonome) a quello meramente consultivo, giacché queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno titolo componenti dell'organo e partecipano direttamente alla formazione della sua volontà deliberativa, potendo quindi far valere efficacemente il proprio punto di vista». Ciò tanto più in quanto «l'approvazione dei progetti deve essere comprensiva anche della localizzazione dell'opera, sulla quale, come già per la relativa individuazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 1, è prevista l'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata [lettera b) del medesimo comma 2]». Il modo in cui lo Stato interpreta questa essenziale garanzia risulta dalla seguente circostanza: fissata la riunione del CIPE per il 1° agosto, il 31 di luglio viene spedita al presidente della Regione Emilia-Romagna e a tre altri presidenti di regione una nota datata 31 luglio 2003, dal seguente tenore:

«secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, si invitano i signori presidenti delle regioni in indirizzo a partecipare alla seduta del CIPE, convocata per il 1° agosto 2003, ore 9,30, presso Palazzo Chigi — sala verde, per l'esame dei seguenti argomenti all'ordine del giorno: Programma grandi opere: proposte di approvazione di progetti e finanziamento: ...C) Metropolitana di Bologna...

In caso di impossibilità del Presidente ad intervenire potrà essere delegato un componente della giunta regionale» (all. 5).

Conviene osservare subito che tale ultima possibilità — benché evidente segno dell'imbarazzo per una convocazione così evidentemente tardiva — è essa stessa completamente illegittima. Non solo infatti l'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 443, ai cui sensi avviene la convocazione, parla di «CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate», senza alludere ad una possibile delega, ma puntualmente l'art. 1, comma 5 del regolamento del CIPE (approvato con delibera CIPE n. 63 del 1998), dopo avere ricordato, tra l'altro, che «qualora siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione o provincia autonoma su invito del presidente, partecipano alla discussione i presidenti regionali o provinciali interessati», precisa che «gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla riunione».

Quel che qui importa, comunque, è che il presidente della regione è stato invitato alla riunione con un preavviso inferiore alle 24 ore!

Si tratta di un tempo incredibilmente breve ed evidentemente insufficiente sia a predisporre la documentazione e le valutazioni necessarie ad una proficua partecipazione, sia a consentire materialmente al presidente di essere presente, non potendosi pensare che ogni impegno già previsto per il giorno successivo possa essere discrezionalmente cancellato.

Conviene poi ricordare che il regolamento interno del CIPE prevede che le riunioni siano convocate almeno cinque giorni prima (art. 5), che esse siano preparate dall'istruttoria svolta dalle competenti commissioni (art. 2), che ai lavori di tali commissioni sia pure invitato il presidente della giunta regionale, o un componente della Giunta da lui delegato (art. 2, comma 13). E sembra evidente che riunioni come questa, dedicate a progetti non solo rilevanti ma anche estremamente complessi (nello stesso giorno si esaminava anche la questione del ponte sullo stretto di Messina), devono necessariamente essere preparate con largo anticipo.

Comunque stiano le cose, è del tutto evidente che l'invito rivolto al presidente della giunta regionale a meno di ventiquattro ore di distanza dalla riunione già convocata risulta del tutto inidoneo a soddisfare il requisito di partecipazione imposto dalla legge a tutela delle prerogative regionali ed il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni.

Di fatto il presidente non è stato in grado di partecipare alla riunione, e non è stato possibile altro che far constare il dissenso regionale attraverso il deposito della già ricordata deliberazione della giunta regionale n. 848 del 2003: della quale peraltro il CIPE, come subito si dirà, non ha tenuto alcun conto.

Di qui, anche sotto questo profilo, l'illegittimità e arbitrarietà costituzionale della deliberazione impugnata.

3) Violazione delle prerogative costituzionali della regione per approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare nonostante il dissenso regionale, e per omessa attivazione delle procedure di superamento del dissenso.

Come esposto in narrativa, la Regione Emilia-Romagna ha preso posizione sul progetto della Metropolitana di Bologna con la deliberazione n. 848 del 14 maggio 2003.

Con tale deliberazione la giunta regionale aveva manifestato «l'impossibilità per la Regione Emilia-Romagna di esprimere una valutazione positiva ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002» ed aveva precisato «che la giunta regionale stessa si rende contestualmente disponibile a considerare ogni proposta tecnica di soluzione adeguata».

A questa presa di posizione della giunta avrebbe dovuto conseguire o una nuova fase interlocutoria informale, al fine di giungere all'intesa, o la formale attivazione della procedura di composizione del dissenso di cui all'art. 3, comma 6, lett. *b*) — non trattandosi ovviamente di infrastrutture di carattere internazionale o interregionale — del decreto legislativo n. 190 del 2002.

Viceversa la delibera che qui si impugna, senza per nulla citare nelle proprie premesse la delibera n. 848 del 2003 (pure comunicata immediatamente al Ministero delle infrastrutture, e depositata altresì presso lo stesso CIPE), considera la posizione della regione notando che «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le osservazioni pervenute dai vari organismi interessati», che «in particolare la regione» si sarebbe «espressa sfavorevolmente sulla localizzazione della linea 2» (posizione che sarebbe stata accolta dal Ministero); inoltre, la regione avrebbe «fatto proprie le osservazioni formulate dalla Provincia di Bologna in ordine ad alcuni profili di carattere ambientale», ma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «sulla scorta di dettagliate relazioni specifiche redatte dal comune, ritiene di non condividere le osservazioni stesse, concludendo che può essere espresso parere favorevole di compatibilità ambientale dell'opera, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel citato S.I.A.».

Dunque, pur non riportando in modo esatto la posizione della regione, la stessa deliberazione qui impugnata evidenzia il dissenso regionale, dissenso che determina, a termini dell'art. 3, comma 6, lett. *b*) del decreto legislativo n. 190 del 2002, la necessità di aprire una apposita fase procedimentale rivolta al raggiungimento di un accordo.

Si aggiunga che in realtà il dissenso regionale, espresso nella delibera n. 848 del 2003, ha contenuti e ragioni diversi da quelli erroneamente ritenuti dal Ministero, e comunque ulteriori rispetto alle valutazioni ambientali formulati dalla provincia (di cui la deliberazione regionale prende atto, trasmettendole al Ministero).

In particolare l'allegato 1 alla delibera n. 848, da questa richiamato come propria parte integrante, evidenzia l'inaccettabilità allo stato attuale del progetto per una pluralità di ragioni e sotto una pluralità di profili, da quello dei Percorsi previsti (punto 1), a quello della Stima della domanda potenziale, anche in relazione alla Analisi e valutazione economica del progetto (punto 2 e punto 5), a quello dei Parcheggi di interscambio (punto 3), a quello denominato Infrastruttura (punto 4).

Così, quanto al fondamentale profilo dei percorsi, la regione evidenzia che «nel progetto preliminare è stata inserita la linea per l'aeroporto, ma è scomparsa l'antenna di Giuriolo (collegamento verso Nord con la stazione di Corticella)», e che «così facendo rimane priva di collegamenti forti una fra le aree urbane che esprimono già oggi la maggiore quantità di domanda», dato che nei relativi quartieri «risiede una popolazione di circa 50.000 abitanti». La stima della domanda potenziale si ritiene sopravvalutata; la posizione dei parcheggi di interscambio non felice; le caratteristiche dell'infrastruttura, con particolare riferimento alla distanza eccessiva tra le fermate, insufficiente a garantire un buon servizio; i costi eccessivi e non prudentemente calcolati.

È in relazione a tali fattori che la regione ha espressamente affermato nella deliberazione n. 848 «l'impossibilità ... di esprimere una valutazione positiva», ed ha espressamente richiesto la formulazione di una proposta «adeguata al superamento delle criticità sopra evidenziate», dichiarandosi disponibile «a fornire la collaborazione tecnica necessaria per il buon esito della procedura».

Risulta dunque con ogni evidenza che, nell'ambito della procedura di cui al decreto legislativo n. 190 del 2002, la regione ha espresso il proprio motivato dissenso; che avrebbe dovuto essere attivata la procedura prevista per questa ipotesi dall'art. 3, comma 6, lett. *b*), del citato decreto; che l'aver invece il CIPE approvato il progetto preliminare della Metropolitana di Bologna, incurante del dissenso regionale, rappresenta una arbitraria ed illegittima violazione delle prerogative costituzionali della regione.

P. Q. M.

Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, di approvare, in assenza dell'intesa con la Regione Emilia-Romagna sul Programma delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare nel territorio della regione e nonostante l'espresso motivato dissenso della regione stessa, il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna, e conseguentemente annullare la deliberazione del CIPE 1° agosto 2003, Primo programma delle opere strategiche — legge n. 443/2001 — Metro leggero automatico di Bologna, con la quale tale organo ha proceduto all'approvazione del predetto progetto preliminare, per violazione delle norme e principi di rango costituzionale ed attuativo citati in epigrafe.

Padova-Roma, addì 18 dicembre 2003

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

04C0001

N. 31

Ordinanza del 21 novembre 2003 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari sul reclamo proposto da p.m.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo [*recte*: comma terzo].

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11 novembre 2003, nel procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. avverso l'ordinanza in data 13 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 nei confronti di Picerno Leonardo, nato a Altamura il 20 marzo 1977, ivi residente, V. Maggio 1648 n. 139;

Sentite le parti,

Su conforme parere del s.p.g.;

Ha emesso la seguente ordinanza.

IN FATTO

Con ordinanza in data 13 settembre 2003, il magistrato di sorveglianza di Bari concedeva a Picerno Leonardo, in epigrafe generalizzato, il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, ai sensi della legge n. 207/2003, in relazione alla condanna di cui alla sentenza 27 aprile 1999 g.i.p. del Tribunale di Bari.

Con atto pervenuto in data 20 settembre 2003, il p.m. presso il Tribunale di Bari proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge succitata, lamentando l'errata applicazione della legge in questione nella parte in cui il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto di applicare il beneficio anche a soggetto nei confronti del quale fosse intervenuto un provvedimento di revoca di misura alternativa; e ciò, in contrasto con l'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 che, escludendo dal beneficio della sospensione dell'ese-

cuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, fossero state ammesse a misure alternative alla detenzione, poneva una preclusione anche nei confronti di coloro che — come il Picerno — pur ammessi a misure alternative, ne avessero successivamente subito la revoca.

Per tali motivi il p.m. reclamante chiedeva al tribunale di sorveglianza la riforma del provvedimento impugnato o, in subordine, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*), nella parte in cui consente che la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva operi anche nei confronti della persona condannata che abbia subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione.

IN DIRITTO

Ad avviso del collegio, la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Invero, l'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla detenzione; è il caso del Picerno che, con ordinanza di questo Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 26 marzo 2002, fu ammesso al regime di affidamento in prova ai s.s., subendo poi la revoca del beneficio.

Ora, l'art. 7 della legge n. 207/2003 (che testualmente prevede che «Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima»), ha solo il valore di norma di chiusura, destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per l'ammissione e/o l'esclusione del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. La lettera *d*) di tale articolo prevede, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati nei cui confronti la misura alternativa alla detenzione sia stata revocata successivamente all'ammissione.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione del principio di ragionevolezza. Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa e che pertanto, avendo rispettato le prescrizioni di legge, verrebbe escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, a differenza di chi abbia subito la revoca di misura alternativa che, al contrario, potrebbe fruire di detto beneficio.

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio viene pur sempre rispettato quando le situazioni disciplinate diversamente non siano identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è diversa, ma senz'altro peggiore, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale in teoria meritevole di maggiore tutela (e che pertanto sarebbe addirittura legittimato al perverso gioco di farsi revocare la misura alternativa pur di fruire in seguito della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena!).

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui all'art. 58-*quater* legge n. 354/1975 appare per un verso irragionevole (l'art. 58-*quater* vieta infatti la concessione di misure le cui prescrizioni sono ben più rigorose di quelle del beneficio *de quo*, sicché non appare razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo dei benefici penitenziari, ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole), e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena (la legge *de qua*, difatti, pare concedere al condannato autore di trasgressioni agli obblighi o persino di reati in corso di misura alternativa — cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affi-

dabile — un beneficio che, contestualmente, nega invece al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole), sicché, in definitiva, non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale della disposizione *de qua*, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Infine, in punto di rilevanza va evidenziato che la decisione della presente questione appare determinante ai fini della pronuncia di questo collegio in ordine al proposto reclamo.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 15 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui è stato concesso a Piperno Leonardo Emanuele, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla sent. 27 aprile 1999 g.i.p. Tribunale di Bari;

Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 11 novembre 2003

Il Presidente: ILLUZZI

04C0183

N. 32

Ordinanza del 10 novembre 2003 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari sul reclamo proposto da p.m.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo [*recte*: comma terzo].

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 4 novembre 2003 nel procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. avverso l'ordinanza in data 23 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/03 nei confronti di Ferrara Antonio, nato a Corato (Bari) il 24 maggio 1964, ivi residente, V. Generale Amelio 19;

Sentite le parti,

Su conforme parere del S.P.G.;

Ha emesso la seguente ordinanza.

IN FATTO

Con ordinanza in data 23 settembre 2003, il magistrato di sorveglianza di Bari concedeva a Ferrara Antonio, in epigrafe generalizzato, il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, ai sensi della legge n. 207/2003, in relazione alla condanna di cui alla sentenza in data 26 giugno 1995 del Pretore di Corato.

Con atto pervenuto in data 3 ottobre 2003, il p.m. presso il Tribunale di Bari proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge succitata, lamentando l'errata applicazione della legge in questione nella parte in cui il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto di applicare il beneficio anche a soggetto nei confronti del quale fosse intervenuto un provvedimento di revoca di misura alternativa; e ciò, in contrasto con l'art. 1 comma 3 lett. *d*) della legge n. 207/03 che, escludendo dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, fossero state ammesse a misure alternative alla detenzione, poneva una preclusione anche nei confronti di coloro che — come il Ferrara — pur ammessi a misure alternative, ne avessero successivamente subito la revoca.

Per tali motivi il p.m. reclamante chiedeva al Tribunale di sorveglianza la riforma del provvedimento impugnato o, in subordine, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*), nella parte in cui consente che la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva operi anche nei confronti della persona condannata che abbia subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione.

IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Invero, l'art. 1 comma 3 lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla detenzione; è il caso del Ferrara che, con ordinanza di questo Tribunale di sorveglianza in data 26 novembre 2002, fu ammesso al regime di affidamento in prova ai S.S. *ex* art. 94 d.P.R. 309/1990 in relazione alla sentenza in data 29 giugno 1995 dal Pretore di Corato, subendo poi la revoca del beneficio.

Ora, l'art. 7 della legge n. 207/2003 (che testualmente prevede che «Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima»), ha solo il valore di norma di chiusura, destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per l'ammissione e/o l'esclusione del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. La lettera *d*) di tale articolo prevede, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati nei cui confronti la misura alternativa alla detenzione sia stata revocata successivamente all'ammissione.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione del principio di ragionevolezza. Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa e che pertanto, avendo rispettato le prescrizioni di legge, verrebbe escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, a differenza di chi abbia subito la revoca di misura alternativa che, al contrario, potrebbe fruire di detto beneficio.

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio viene pur sempre rispettato quando le situazioni disciplinate diversamente non siano identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è diversa, ma senz'altro peggiore, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo dunque, pur trovandosi in una situazione soggettiva-

mente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale in teoria meritevole di maggiore tutela (e che pertanto sarebbe addirittura legittimato al perverso gioco di farsi revocare la misura alternativa pur di fruire in seguito della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena!).

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui all'art. 58-*quater* legge n. 354/1975 appare per un verso irragionevole (l'art. 58-*quater* vieta infatti la concessione di misure le cui prescrizioni sono ben più rigorose di quelle del beneficio *de quo*, sicché non appare razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo dei benefici penitenziari, ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole), e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena (la legge *de qua*, difatti, pare concedere al condannato autore di trasgressioni agli obblighi o persino di reati in corso di misura alternativa — cioè ad un soggetto rivelatosi per *facta concludentia* poco affidabile — un beneficio che, contestualmente, nega invece al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole), sicché, in definitiva, non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale della disposizione *de qua*, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Infine, in punto di rilevanza va evidenziato che la decisione della presente questione appare determinante ai fini della pronuncia di questo Collegio in ordine al proposto reclamo.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d) della legge n. 207/03, in riferimento agli artt. 3 e 27 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 23 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui è stato concesso a Ferrara Antonio, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alle sent. 26 settembre 1995 del Pretore di Corato;

Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 4 novembre 2003

Il Presidente estensore: ADDETTA

N. 33

*Ordinanza del 18 novembre 2003 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sul reclamo proposto da p.m.*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa, all'udienza del 13 novembre 2003 nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto il reclamo del p.m. avverso l'ordinanza in data 23 settembre 2003 con cui il magistrato di sorveglianza di Bari concedeva a Maselli Pietro, nato a Molfetta il 14 gennaio 1967, residente in Molfetta alla via Pia n. 56, il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003;

Verificata la ritualità della citazione e della costituzione delle parti; sentiti p.g. e difensore;

Letti gli atti;

Ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

1. — Con ordinanza in data 23 settembre 2003 il magistrato di sorveglianza di Bari concedeva a Masielli Pietro, s.m.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, ai sensi della legge n. 207/2003, in relazione alla condanna di cui alla sentenza in data 27 aprile 1999 del g.i.p. presso il Tribunale di Trani.

2. — In data 1° ottobre 2003 il p.m. presso il Tribunale di Bari proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, legge n. 207/2003 e 69-bis terzo comma della legge n. 354/1975, lamentando l'errata applicazione della legge in questione nella parte in cui il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto di applicare il beneficio anche a soggetto nei confronti del quale era intervenuto un provvedimento di revoca di misura alternativa; e ciò, in contrasto con l'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003 che, escludendo dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, fossero state ammesse a misure alternative alla detenzione, poneva una preclusione anche nei confronti di coloro, che pur ammessi a misure alternative, ne avessero successivamente subito la revoca (come il Maselli). Per tali motivi il p.m. chiedeva al Tribunale di sorveglianza la riforma del provvedimento impugnato o, in subordine, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003, nella parte in cui consente la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva al condannato che abbia subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione.

3. — All'odierna udienza camerale, sentiti p.g. e difensore, il Collegio riservava la decisione.

Motivi della decisione

4. — Ritene il Collegio che la questione di illegittimità costituzionale prospettata nel reclamo sia rilevante e non manifestamente infondata.

5. — Invero l'art. 1, comma 3, lett. *d*), della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del Maselli, che, ammesso con ordinanza in data 29 aprile 2003 di questo Tribunale di sorveglianza all'affidamento in prova al servizio sociale (in relazione alla sentenza in data 27 aprile 1999 del g.i.p. presso il Tribunale di Trani) ed arrestato il 17 luglio 2003 per revoca *ex tunc* della misura alternativa disposta con ordinanza in data 3 luglio 2003 di questo Tribunale di sorveglianza (ai sensi degli artt. 47 undicesimo comma e 51-ter della legge n. 354/1975), il 27 agosto 2003 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, accolta (con conseguente immediata scarcerazione) in data 23 settembre 2003].

6. — Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima» (in effetti il Maselli, per effetto della citata ordinanza in data 3 luglio 2003 di questo Tribunale di sorveglianza, il 22 agosto 2003 — data di entrata in vigore della legge — era «in stato di detenzione», in quanto arrestato il 17 luglio 2003 in esecuzione dell'ordine di carcerazione — relativo alla sentenza in data 27 aprile 1999 del g.i.p. presso il Tribunale di Trani — emesso a seguito della revoca della misura alternativa), poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

7. — Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

8. — Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, stando all'interpretazione della norma seguita dal magistrato di sorveglianza di Bari, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma 3, della Costituzione!].

9. — Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 undicesimo comma, 47-*ter* sesto comma e 51 primo comma della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

10. — Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lett. *d*), della legge n. 207/03 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della n. 354/1975), di una misura alternativa.

11. — Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine al proposto reclamo.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/03, in riferimento agli artt. 3 e 27 terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente oggetto il reclamo del p.m. presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 23 settembre 2003 del registrato di sorveglianza di Bari di concessione a Maselli Pietro, s.m.g., del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla sentenza in data 27 aprile 1999 del g.i.p. presso il Tribunale di Trani;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del Tribunale di sorveglianza, in data 13 novembre 2003.

Il Presidente estensore: PRENCIPE

N. 34

*Ordinanza del 7 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Taranto
nel procedimento civile vertente tra Pedone Maria e Ufficio territoriale del Governo di Taranto*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Attribuzione della relativa funzione ordinatoria al Prefetto, anziché al Presidente della Giunta regionale - Contrasto con i principi e le finalità della legge 85/2001 - Eccesso di delega - Violazione dei principi del decentramento e della promozione delle autonomie locali.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204, come modificato e integrato dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2002, n. 168), dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e in ultimo dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 5 e 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2976/R.G./2003, proposto da Pedone Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cigliola;

Contro la Prefettura di Taranto (ora Ufficio territoriale del Governo), in persona del Prefetto in carica;

Per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia — prot. 66/RIC/2003 — adottata in data 31 gennaio 2003 e notificata il 14 marzo 2003, per il pagamento della sanzione amministrativa *ex lege* 689/1981 di € 69,16, in violazione dell'art. 7/1 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), così contestato dai vigili urbani di Taranto il 21 luglio 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio, da cui risulta la mancata comparizione dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito per la ricorrente l'avvocato Cigliola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: la ricorrente, con atto di opposizione, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Taranto il 31 gennaio 2003, in seguito alla contestazione di infrazione al codice della strada — art. 7, comma 1 —, avvenuta in Taranto in data 21 luglio 2002.

Allo stato attuale della legislazione, la materia sulle violazioni al codice della strada è regolata dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificato ed integrato con successive norme ovvero con il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168), con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, da ultimo, con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).

Prima delle modificazioni ed integrazioni legislative portate dalla legge n. 214/2003, veniva statuito all'art. 204 del codice della strada che «il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, "emette", entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata ...».

La legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione, con modificazioni, al decreto-legge n. 151/2003, ha poi statuito all'art. 4, punto 2, 1-*quater*, che al comma 1 dell'art. 204 del d.lgs. 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro centoventi giorni ..." ovviamente riferendosi all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto.

Tali disposizioni non possono non suscitare l'attenzione dell'odierno giudice, sull'indubitabile riscontro di illegittimità costituzionale dell'art. 204, c.d.s. (prima e dopo le modiche suddette), in violazione degli artt. 5 e 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2 comma 1, lettera d) della legge-delega 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), a nulla rilevando la successione di leggi regolatrici della materia, se è vero come è vero che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) si afferma quanto segue: «se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti».

In questo caso, il d.lgs. cronologicamente successivo alla citata legge-delega 85/2001 è il n. 9/2002, da cui si basano le conseguenti citate norme di modifica ed integrazione.

La successione di tali leggi non contrastano, quindi (e d'altra parte) con le disposizioni dell'art. 76 Cost., in cui si dice che «l'esercizio della finzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

Orbene, passando all'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge-delega n. 85/2001 (in cui si statuisce che «I decreti legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali, derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi ... *d*) stabilire che le finzioni ordinarie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica»), e fermo restando che nel caso di specie l'ordinanza-ingiunzione (di pagamento) che viene emessa dal Prefetto non attiene ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica e né giustifica l'intervento dello Stato in ossequio all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (emissione di ordinanze in materia di protezione civile), bisogna far rilevare che la stessa non può essere attribuita al Prefetto, ma al Presidente della giunta regionale.

Invero, l'art. 204 c.d.s., nonostante la legge-delega 85/2001, e anche dopo la conversione del decreto-legge n. 151/2003, attuata con la legge n. 214/2003, ha sempre illegittimamente demandato al Prefetto le funzioni ordinarie, quando queste, invece, dovevano essere attribuite esclusivamente al Presidente della giunta regionale.

La circostanza disattende, pertanto, proprio le finalità della legge-delega n. 85/2001 e, quindi, dell'art. 76 Cost., che ne legittima la sua «funzione», tanto da evidenziare, nel caso di specie, un vero e proprio eccesso di delega perpetrato dagli organi preposti; nonché viola l'art. 5 Cost., in quanto viene completamente delegittimato il potere decentrato delle autonomie locali.

Né, certamente, si può dare valenza all'assunto giuridico dato dalla modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, punto 1-*quater* della legge n. 214/2003, in cui si attesta che «Al comma 1 dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “emette”... sono sostituite dalle seguenti: “adotta”», concedendo quindi al Prefetto la sponda per «adottare» e non «emettere» l'ordinanza-ingiunzione, se è vero come è vero che, per il principio di ragionevolezza, le regole di «sussidiarietà, differenziazione, completezza, omogeneità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione», di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (e riconosciute in questo caso nei confronti della Regione), non possono legittimare una situazione di corsi e ricorsi storici in favore dello Stato, a fronte del trasferimento dei poteri dello Stato alle Regioni in materia di revisione del nuovo codice della strada. Trasferimento dei poteri che trova asilo anche nella legge-delega n. 85/2001.

Pertanto, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rilevata con il ricorso in esame, dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, in violazione degli artt. 5, 76 Cost., in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge-delega 22 marzo 2001, n. 85, nella parte in cui consente al Prefetto e non al Presidente della giunta regionale l'attribuzione delle funzioni ordinarie (nella fattispecie in esame: ordinanza-ingiunzione).

Visto, pertanto, il possibile contrasto delle leggi richiamate con gli artt. 5 e 76 della Costituzione; vista la sua rilevanza per la decisione della controversia, gli atti devono essere rimessi immediatamente alla Corte ed, in attesa della decisione di essa, il giudizio deve essere immediatamente sospeso.

P. Q. M.

*Riservata ogni decisione in rito, sul merito e nelle spese, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, nella parte in cui non dispone l'attribuzione delle funzioni ordinarie al Presidente della giunta regionale, in relazione agli artt. 5 e 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge 22 marzo 2001, n. 85.*

Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Taranto il 7 ottobre 2003

Il giudice di pace: RUSSO

N. 35

*Ordinanza del 29 novembre 2003 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Faremusica S.r.l. e Grignani Gianluca*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Mutamento della persona fisica del magistrato originariamente designato - Rinnovazione dell'assunzione delle prove - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale parimenti ispirato al principio dell'oralità - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 420.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza che definisce il giudizio - Emissione da parte dello stesso giudice (persona fisica) che ha provveduto all'istruzione probatoria - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 429, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza pronunciata da giudice (persona fisica) diverso da quello che ha provveduto all'istruzione - Nullità - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 161, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di lavoro R.G. n. 5295/2000; ricorrente: Faremusica S.r.l.; resistente: Grignani Gianluca.

Premesso in fatto che:

nel presente giudizio di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. il giudice, in persona fisica di magistrato della Sezione diverso dall'attuale estensore, ammesse le prove, conduceva l'intera istruzione probatoria, snodatasi in più udienze e concretizzatasi, tra l'altro, nell'assunzione di numerose testimonianze;

al termine, con ordinanza in atti, quello stesso giudice dichiarava chiusa l'istruzione, rinviando contestualmente la causa ad altra udienza successiva per la discussione;

nelle more, il presidente della sezione lavoro designava, quale titolare del procedimento, lo scrivente, in sostituzione del magistrato inizialmente designato, cessato dalle funzioni;

all'udienza delle parti costituite sono comparse davanti al giudice sottoscritto per la discussione orale della causa:

Il giudice osserva quanto segue.

Sul piano processuale, la situazione che si è determinata a seguito della avvenuta sostituzione (ancorché per ragioni oggettive) del giudice ad istruttoria conclusa, è assai singolare e di dubbia legittimità costituzionale, essendo l'attuale magistrato chiamato alla valutazione delle prove, in base alle quali decidere la controversia, sulla base dei soli atti scritti della pregressa istruttoria da altri condotta, in un giudizio che dovrebbe essere ispirato al massimo della oralità.

Come è ben noto, con la riforma del processo del lavoro del 1973 il legislatore ha inteso reagire al pratico svuotamento attuato dalla prassi dei principi chiovendiani, propri dell'originaria formulazione del c.p.c. del 1942 e di attuare, in modo particolarmente incisivo, con disposizioni dettate specificamente per questa particolare categoria di controversie, i principi dell'oralità, della concentrazione e immediatezza, attribuendo ad un unico giudice monocratico la direzione dell'attività istruttoria e la conseguente, immediata decisione della causa, tendenzialmente in unica udienza.

Essenziale nel sistema così creato, è che il giudice, inteso come persona fisica, che presiede l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., e che assume le prove, sia lo stesso che decide la controversia, non potendo altrimenti parlarsi di oralità del processo.

Del resto, la dimostrazione, assolutamente univoca, dell'intenzione del legislatore di prescrivere, nelle controversie di lavoro, la coincidenza della persona fisica che decide rispetto alla persona fisica che istruisce la causa, sta non solo nella prevista assunzione delle prove immediatamente, ma anche nella esplicita definizione, estremamente significativa, dell'udienza di cui all'art. 420, in tutte le sue possibili componenti, quale «udienza di discussione» tout court.

Nel giudizio penale, che è la forma di processo orale per eccellenza, le conseguenze del mutamento (per qualsivoglia causa) della persona fisica del giudice trovano una espressa sanzione nella nullità *ex art. 525* del vigente c.p.p. (corrispondente a omologa disposizione del c.p.p. abrogato) e nella conseguente necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

Anche nel processo civile, non mancano, il generale, norme di garanzia finalizzate ad evitare il cambiamento del giudice — persona fisica chiamato a decidere la controversia, ed è sicuramente ragguardevole che la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia esteso la sanzione della nullità rilevabile di ufficio *ex art. 161* comma secondo c.p.c. alla sentenza che venga pronunciata da giudice diverso di quello che ha partecipato all'udienza di discussione.

Tuttavia è stato escluso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (alla quale questo giudice deve fare necessariamente riferimento quale «diritto vivente»), che, nel rito del lavoro, possa rilevare la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e chi la decide (*cf.* da ultimo Cass., sentenze nn. 9052/2000 e 5443/2001; in precedenza, negli stessi termini, v. sentenze mi 5449/1992 e 1241/95).

La giurisprudenza citata nell'enunciare tale principio solitamente fa salva l'applicabilità dell'art. 421 c.p.c., operando un riferimento, se pure apprezzabile, ad avviso del giudicante inconferente e inidoneo a modificare i termini della questione che attiene alla validità formale delle prove assunte, pregiudiziale rispetto alla valutazione (necessariamente successiva e limitata alle prove ritualmente assunte e non colpite da nullità) del loro valore contentutistico e dell'eventuale necessità di integrare *ex officio* le già avvenute acquisizioni probatorie.

Occorre pertanto pervenire alla conclusione, del tutto inappagante, che, nel rito del lavoro, la regola della insostituibilità del giudice che procede all'istruzione della causa rispetto a quello che la decide, pur presupposta dal legislatore nell'art. 420, e fondamentale per la «oralità» del giudizio, non ha alcuna garanzia sul piano del processo, con specifico riguardo alla validità ed efficacia delle prove, neppure nel caso limite in cui l'intera istruzione (come nella fattispecie) sia stata condotta da altro giudice e ai fini della decisione rilevino e siano determinanti le prove «costituende» già assunte nella fase pregressa, in sé sufficienti, ove non invalide, per giungere alla decisione.

Ritiene questo giudice che i profili di incostituzionalità prospettabili attengano in primo luogo, alla ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento *ex art. 3* Cost., quanto alle conseguenze, sul piano processuale, della sostituzione del giudice nel processo del lavoro, rispetto a quanto avviene nel giudizio penale, parimenti retto dal principio dell'oralità, di violazione del diritto di difesa, *ex art. 24*, comma secondo Cost., non potendo tale diritto, in un processo retto dal principio dell'oralità, essere pienamente ed efficacemente esercitato dalla parte se non davanti al giudice che ha assunto le prove dalla cui valutazione dipende la decisione, e infine dall'art. 111, comma primo e secondo Cost. perché quando il legislatore ordinario, nella sua discrezionalità, opta per un processo retto dal principio dell'oralità, appare imprescindibile, affinché il «giusto processo» sia veramente tale, che il giudice deputato alla decisione sia anche quello che ha personalmente proceduto all'istruzione altrimenti non potendosi parlare di «processo» che si svolge «davanti» al giudice, cioè con la piena e consapevole partecipazione del giudice investito del giudizio.

È evidente la rilevanza della questione sollevata, in quanto — come già si è sopra sottolineato — la decisione della presente controversia dipende essenzialmente dalle prove orali, tutte assunte dal giudice precedentemente designato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24 comma secondo e 111 commi primo e secondo della Costituzione, dell'art. 420 c.p.c., della parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di rinnovare l'assunzione delle prove in caso di mutamento della persona fisica del magistrato originariamente designato; degli artt. 429, comma primo e 161, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui rispettivamente non prevedono che il giudice che pronuncia la sentenza deve essere lo stesso che ha provveduto all'istruzione probatoria, e che in difetto la sentenza, così pronunciata è inesistente;

Sospende il giudizio;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata, nei modi di legge, ai Presidenti delle Camere.

Così deciso in Milano, all'udienza del 28 novembre 2003

Il giudice: PUNZO

04C0187

N. 36

Ordinanza del 16 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 gennaio 2004) emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Stoppioni Andrea ed altri

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE

Premesso che il difensore di Franco Buzzichelli, imputato — insieme ad Andrea Stoppioni, Massimo Pandolfini, Rina Ganiglieri, Concetta Monteleone, Enrico Binaghi e Pietro Sanna — dei reati di cui agli artt. 483 e 674 c.p., 51 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, secondo comma, legge 12 giugno 2003, n. 134.

O S S E R V A

L'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge; possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da

parte del pubblico ministero, o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole *a)* perché consente di formulare la richiesta anche oltre e il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste *b)* perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

Sub a: Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446 primo comma è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stata dichiarata chiusa il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

Sub b: La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello Stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intende come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativa avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato o anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001 n. 89, che consente alle parti un'equa riparaazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni

che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e conseguentemente quelli decisorii, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18 lett. b) c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviarlo in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 Cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost. viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo* è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione.

Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del pro-

cesso dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante con le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 25 giugno 1999 n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa.

Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva che in questo processo si verificano tutte le situazioni che vengono pregiudicate dall'improvvida scelta legislativa. L'istruttoria si è oggi conclusa, con l'audizione dell'ultimo teste. Il dibattimento è in corsa da più di un anno, essendo iniziata il 6 giugno 2002. Sono stati sentiti trenta fra testi e consulenti tecnici nel corso di numerose udienze, incastonate con grandi difficoltà, dovute agli impegni del pubblico ministero e dei numerosi difensori, nei turni di udienza, monocratica e collegiale, di questo giudice: vi è stato dunque grande dispendio di energie della macchina della giustizia, impegno che potrebbe divenire del tutto vano, perlomeno in ordine all'imputato che ha chiesto la sospensione, qualora la richiesta di patteggiamento fosse effettivamente perseguita. Tale evenienza appare al giudicante del tutto irragionevole. Vi sono due parti civili che hanno esercitato il loro diritto di azione, che potrebbero vedere del tutto vanificato lo sforzo durato. Dunque, è ipotizzabile, in caso di effettiva applicazione della pena, una stridente disparità di trattamento fra due parti di questo processo: l'imputato Buzzichelli che viene «premiato» con uno sconto di pena senza alcuna contropartita per la collettività; le parti civili che invece vengono oltremodo punite, perché dovranno ricominciare daccapo la causa civile in altra sede, vedendo allontanarsi in un futuro certamente remoto la decisione cui hanno costituzionalmente diritto. Ancora, gli altri imputati non hanno richiesto la sospensione e quindi, per le loro posizioni, si ripropongono le alternative, tutte negative per l'interesse della collettività alla rapida definizione dei processi penali, prima analizzate in astratto. Oltre a ciò, in ogni caso, cioè anche se non vi sarà richiesta di applicazione della pena, la semplice sospensione inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

In relazione alla separazione dei giudizi richiesta dal pubblico ministero il giudicante ritiene di non poterla accogliere in questo momento dal momento che essa deriverebbe dall'applicazione di una norma che sospetta di incostituzionalità e che sta sottoponendo al vaglio del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Rigetta la richiesta di separazione del giudizio in relazione alla posizione dell'imputato Buzzichelli.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Firenze, addì 26 luglio 2003

Il giudice: LAMBERTI

04C0188

N. 37

*Ordinanza del 23 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Pastacaldi Gianfranco*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflattive del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE

Premesso che il difensore Gianfranco Pastacaldi, imputato del reato di tentata violenza privata, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, secondo comma, legge 12 giugno 2003, n. 134.

O S S E R V A

L'art. 5, legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, c.p.p. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. La richiesta di sospensione — ad avviso di questo giudice e della maggioranza delle pronunce sulla questione finora note, fra le quali numerose di questo tribu-

nale — può essere avanzata dal difensore del contumace o dell'assente anche se non munito di procura speciale, dato che la legge richiede la procura speciale solo per la richiesta di applicazione della pena, non per quella di sospensione, ed in forza della regola secondo la quale tali categorie di imputati sono rappresentati dal difensore, oggi allocata negli artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. e richiamata, quanto al dibattimento, dall'art. 484 c.p.p. Peraltro, nel caso di specie, vi è anche una richiesta scritta dell'imputato, autenticata dal difensore.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole a) perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma, c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste b) perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

Sub a. Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446, primo comma, è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stata dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo Stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

Sub b. La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello Stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intendesse come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativo avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato od anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalora poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001 n. 89, che consente alle parti un'equa riparaazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparaazione non solo all'imputato, ma anche alla parte

civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e conseguentemente quelli decisorii, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18, lett. b), c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviarlo in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 Cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost., viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il Giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo*, è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per

valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante con le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva innanzitutto che la richiesta viene proposta a termine di entrata in vigore della legge ampiamente trascorso, e che dunque il suo accoglimento dipende dall'esistenza della norma di favore della cui dubbia costituzionalità si è appena detto. Va poi aggiunto che è costituita una parte civile la cui posizione sarebbe pregiudicata, per le ragioni prima indicate. Oltre a ciò, comunque, il giudicante dovrebbe oggi sospendere il processo per consentire di decidere se avvalersi della novella, e ciò comporterebbe l'applicazione diretta al caso portato al suo esame di una norma la cui costituzionalità è dubbia in generale, essendo quelle relative alle posizioni di altri soggetti processuali solo delle argomentazioni volte a dimostrare la portata generale del principio della ragionevole durata del processo; applicazione, quella della nonna ritenuta incostituzionale, che inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, 23 settembre 2003

Il giudice: LAMBERTI

N. 38

*Ordinanza del 26 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Sant'Antioco
nel procedimento civile vertente tra Longu Roberto e Prefettura di Cagliari*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Ostacolo al diritto di questi ultimi di agire e difendersi in giudizio - Limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 7 novembre 2003 al n. 133C/2003 R.G. degli affari contenziosi civili promossa da: Longu Roberto, residente in Sant'Antioco, elettivamente domiciliato in Carbonia, via Cagliari n. 75, presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu e dell'avv. Daniela Zara che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale redatta a margine del ricorso, attore-opponente;

Contro Prefettura di Cagliari, in persona del prefetto in carica, convenuto - opposto.

F A T T O

In data 13 settembre 2003, con verbale di accertamento n. 736287, serie 2002, veniva contestata a Longu Roberto dalla Regione Carabinieri Sardegna, stazione di Sant'Antioco, la violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, del c.d.s. perché «quale conducente del veicolo Fiat Fiorino, tg. BR745RW, nell'attraversare la intersezione non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante l'obbligo impostogli da apposito segnale posto nella Piazza Umberto».

Con tale verbale gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 137,55 + € 5,46 per spese di notifica, nonché, la decurtazione di punti due dalla patente di guida. Il ricorrente ritenuto l'accertamento ed il relativo verbale n. 736287 del 13 settembre 2003 gravemente lesivi dei suoi diritti soggettivi ed interessi legittimi, li impugnava dinanzi questo ufficio del giudice di pace chiedendone l'annullamento. Contestava, inoltre la fondatezza dell'accertamento medesimo, affermando l'insussistenza della violazione delle norme del c.d.s., in quanto sosteneva che gli accertatori intervenuti successivamente al verificarsi del fatto (sinistro stradale) che aveva determinato la contestazione della violazione (al ricorrente) non avevano potuto verificare adeguatamente il comportamento da lui tenuto in occasione del sinistro. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del verbale di contestazione, previa sua sospensione.

Infine eccepiva l'illegittimità dell'art. 204-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.) così come modificato dal decreto-legge n. 151/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2003, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone, a pena di inammissibilità, che per il deposito del ricorso dinanzi al giudice di pace, debba essere versata presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della

sanzione inflitta dall'organo accertatore. Ciò perché l'art. 204-*bis*, comma 3, c.d.s. così come modificato dal decreto-legge n. 151/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2003 sarebbe contrario all'art. 3 comma secondo, della Costituzione poiché impone, a pena di inammissibilità, il ricorso al giudice di pace all'assolvimento di un adempimento fiscale quale è appunto il versamento di una cauzione che tra l'altro corrisponde alla metà del massimo edittale della sanzione emessa dall'organo accertatore.

Affermava il ricorrente che tale adempimento fiscale comportava una disparità di trattamento tra i soggetti in base alle proprie condizioni economiche, mentre l'art. 3 della Costituzione stabilisce che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Inoltre sosteneva che la stessa norma (art. 204-*bis*, terzo comma) è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiché imponendo quale condizione di procedibilità il versamento di una cauzione, di fatto, limita la possibilità di agire in giudizio e di far valere in tal modo, i propri diritti ed interessi legittimi.

Quindi, domandava al giudicante che, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, sospendesse il processo e rimettesse la questione (di legittimità) alla Corte costituzionale affinché si pronunciasse in merito. Pertanto concludeva, in via cautelare, per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Nel merito: per la dichiarazione di nullità e/o annullamento del verbale opposto; con vittoria di spese ed oneri del giudizio.

D I R I T T O

Esaminati gli atti, questo giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato nella cancelleria del su intestato ufficio del giudice di pace, in data 7 novembre 2003, senza versare quale deposito cauzionale nella cancelleria del giudice di pace di Sant'Antioco, la somma pari alla metà del massimo, edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, come previsto dall'art. 204-*bis* c.d.s., introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, a pena di inammissibilità del ricorso in opposizione medesimo; analizzata la richiesta della difesa del ricorrente sig. Longu Roberto volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per veder riconosciuta l'illegittimità dell'art. 204-*bis* c.d.s. con la contestuale sospensione del processo in corso;

Ritenuto che ricorrano i presupposti di illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del c.d.s. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, in quanto condizionando il ricorso in opposizione al pagamento di una somma di danaro quale deposito cauzionale giudiziario, ciò determinerebbe una discriminante per i meno abbienti impossibilità all'accesso alla giustizia per condizioni personali di disagio economico e, pertanto, gli stessi non sarebbero uguali davanti alla legge come sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il deposito cauzionale costituirebbe un ostacolo per i più deboli per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi verrebbe meno quindi, il diritto alla difesa dei meno abbienti, garantito dall'art. 24 della Costituzione il quale, espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Pertanto, tutti coloro che non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, viene in tal modo leso gravemente il diritto alla difesa. Infine viene violato l'art. 113 della Costituzione in quanto la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non può essere limitata o esclusa. Inoltre la questione di incostituzionalità appare del tutto evidente nel caso che ci occupa per il collegamento giuridico e non già di mero fatto tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale. Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-*bis* del c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione, la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis* del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sospende il presente giudizio, iscritto nel ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2003, col numero 133 C;

Manda alla cancelleria perché provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché provveda a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria perché provveda a comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sant'Antioco, addì 26 novembre 2003

Il giudice di pace: DIANA

04C0190

N. 39

Ordinanza del 12 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Luciani Angela e comune di Reggio Calabria

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Incongruità e irragionevolezza di tale previsione - Discriminazione fra soggetti abbienti e non abbienti - Limitazione di fatto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Violazione del diritto di azione e di difesa - Ingiustificato vantaggio per la Pubblica amministrazione.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1692 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003, vertente tra: Angela Luciani ed Italo Morace, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Friuli n. 8/B, presso e nello studio dell'avv. Francesco Comi, che li rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di opposizione, opposenti, e comune di Reggio Calabria, in persona del sindaco in carica, opposto.

Esaminati gli atti,

R I L E V A

In data 27 ottobre 2003, Angela Luciani ed Italo Morace hanno proposto ricorso in opposizione avverso processo verbale di accertamento della violazione dell'art. 172 c.d.s. per «non avere fatto uso della cintura di sicurezza», elevato dalla Polizia municipale del comune di Reggio Calabria in data 29 agosto 2003, in Reggio Calabria, omettendo di eseguire il versamento del deposito cauzionale, pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, di cui all'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151.

Dall'esame del proposto ricorso, questo giudice

O S S E R V A

Gli oppositori hanno sollevato in ricorso eccezione d'incostituzionalità della norma, perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, che questo giudicante ritiene non sia manifestamente infondata.

Difatti, nel caso in esame, ha rilevanza ai fini della decisione della controversia insorta tra Angela Luciani ed Italo Morace ed il comune di Reggio Calabria, poiché ove si ritenesse l'art. 204-*bis* c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, mentre, di contro, ove si reputasse in contrasto con la Costituzione, l'opposizione di che trattasi, dovrà essere valutata nel merito.

Pertanto, l'art. 204-*bis* c.d.s. con l'introduzione del già ricordato deposito cauzionale, lede il diritto fondamentale del cittadino, espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, col permettere esclusivamente al soggetto che dispone di una somma di denaro addirittura doppia a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante il pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti ricorrendo al giudice di pace.

È pertanto davvero incongrua ed irragionevole e, soprattutto contro la *ratio* ed il dettato dell'art. 3 della Costituzione, una siffatta disposizione.

Né vale sostenere che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al prefetto, non essendo previsto per tale procedura il versamento di alcuna cauzione: un tale assunto non farebbe altro che rimarcare ancor più la rilevata disuguaglianza, evidenziando come il ricorso al giudice di pace diverrebbe un mezzo di tutela, riservato solamente ai soggetti facoltosi e come la scelta della sede ove tutelare i propri diritti, opererebbe una discriminazione dei cittadini sul piano economico e sociale, limitando di fatto la loro libertà ed eguaglianza.

Inoltre, l'art. 204-*bis* c.d.s. si pone in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale sancisce espressamente che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Ed invero, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti nella sola sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto un ingiusto vantaggio per l'autorità opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a disposizione quanto eventualmente dovuto, costituisce un indubbio ostacolo per la tutela dei diritti e degli interessi di quanti non dispongano di una sufficiente agiatezza economica, i quali, anche in ragione dell'onerosità della cauzione imposta, sarebbero di fatto indotti a desistere dall'impugnazione, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87:

*a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore;*

b) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

c) dispone altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative.

Così deciso in Reggio Calabria il 10 novembre 2003.

Il giudice di pace: GUERRISI

N. 40

*Ordinanza del 19 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Orvieto
nel procedimento civile vertente tra De Cristofaro Nicolino e Ufficio territoriale del Governo di Terni*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento fra cittadino e Pubblica amministrazione, nonché fra cittadini abbienti e non abbienti - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Lesione del valore assoluto dell'individuo - Ingiusto vantaggio per la Pubblica amministrazione - Violazione del diritto di azione e di difesa.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 3 novembre 2003 al n. 232 A del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 e vertente tra: De Cristofaro Nicolino, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Lombardi del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliato in Orvieto, piazza Ascanio Vitozzi, 2, nello studio dell'avv. Nadia Bacchio come da delega in atti, opponente, e Ufficio territoriale governativo di Terni in persona del prefetto di Terni, opposto.

F A T T O

In data 12 ottobre 2003 la Polizia stradale di Orvieto contestiva all'opponente la violazione di cui all'art. 46, legge n. 298/1974 perché trasportava beni in conto proprio sprovvisto della relativa licenza disponendo anche il fermo amministrativo del veicolo per mesi tre.

In data 3 novembre 2003 il De Cristofaro proponeva opposizione per violazione e falsa applicazione degli artt. 46, legge n. 298/74 e 213 c.d.s.

Contestualmente sosteneva l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 2, 3 e 24.

D I R I T T O

Dall'esame degli atti risulta che l'opponente non ha provveduto al versamento presso la cancelleria del giudice di pace di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Tale obbligo è previsto a pena di inammissibilità del ricorso ed è stato introdotto dall'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Questo giudice ritiene che l'art. 204-*bis*, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dai provvedimenti legislativi di cui sopra non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare incidente di costituzionalità.

Rilevanza della questione

Il collegamento giuridico tra la questione *sub iudice* e la norma da ritenersi incostituzionale sono assolutamente evidenti.

Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-*bis* conforme a Costituzione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, mentre, nel caso contrario, questo dovrebbe essere esaminato nel merito.

Non manifesta infondatezza della questione.

1. — Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Nel caso in esame risulta evidente come vi sia una patente diversità di trattamento nei confronti del cittadino e della pubblica amministrazione e nei confronti del cittadino abbiente e del cittadino non abbiente.

Tale disparità di trattamento lede il diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo su di un piano diverso i cittadini fra di loro, permettendo ai più ricchi una tutela completa dei loro diritti e negando ai più poveri di ottenere una uguale tutela.

Né è sostenibile che, in ogni caso, il diritto del non abbiente è tutelato in quanto lo stesso, senza alcun esborso preventivo, può ricorrere al prefetto.

Ma in tale modo si negherebbe il diritto del cittadino di scegliere la via che ritiene preferibile per la tutela dei suoi diritti, riservandosi la tutela giurisdizionale del giudice di pace soltanto a chi può permettersi di versare somme anche cospicue.

Risulta pertanto di tutta evidenza come il disposto dell'art. 204-*bis* c.d.s. risulti in contrasto con il dettato costituzionale che, all'art. 3, afferma che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possano limitare di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e non certamente di crearne di nuovi sotto forma di provvedimenti legislativi.

Nel caso di specie vi è anche lesione dell'art. 2 della Costituzione che sancisce il valore assoluto dell'individuo.
2 — Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

L'ostacolo posto dall'art. 204-*bis* c.d.s. creato per deflazionare l'ingente numero di ricorsi in materia di circolazione stradale, ha di fatto posto un ostacolo al diritto inviolabile del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti.

In effetti, il versamento di una cauzione disposta soltanto nella sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiusto vantaggio per la pubblica amministrazione che ottiene in pratica il pagamento di quanto dovutogli senza ordine del giudice, non assicura la possibilità di agire in giudizio a coloro che non dispongono di beni di fortuna, con gravissima lesione del diritto di difesa.

Ma vi è un ulteriore aspetto di lesione del precetto costituzionale.

L'ostacolo, posto di fatto dall'art. 204-*bis* c.d.s. all'esercizio del diritto di adire il magistrato di pace, nel costringere i non abbienti al ricorso «più economico» al prefetto, impedisce che il cittadino possa ottenere, in caso di accoglimento del ricorso, la refusione delle spese di lite, provvedimento che non è assolutamente previsto nel ricorso amministrativo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost., e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta.

Sospende il presente giudizio n. 232 A/2003.

Manda alla cancelleria:

di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 19 novembre 2003

Il giudice di pace: GUADAGNO

N. 41

*Ordinanza del 26 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Monza
nel procedimento civile vertente tra Ceci Anton e comune di Sovico*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparità di trattamento iniqua e irragionevole nei confronti dei cittadini privi di adeguate disponibilità economiche - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini - Compressione del diritto di agire in giudizio.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso *ex art. 204-bis* c.d.s. — iscritto al n. 4637/03 R.G., promosso da Ceci Anton, residente a Lesmo (MI), via G. Galilei n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino De Benedetti, presso il cui studio in Monza (MI), p.zza Carrobiolo n. 5, ha eletto domiciliato, opponente;

Contro comune di Sovico (MI), in persona del sindaco *pro tempore*, amministrazione opposta.

Oggetto: ricorso *ex artt. 22 e 23* legge 689/1981 ed iscritto al n. R.G. 4637/03.

PREMESSO CHE

Anton Ceci, nato a Mirdite (Albania) il 10 giugno 1983 e residente a Lesmo (MI) in via G. Galilei n. 4, avendo presentato ricorso, iscritto al n. R.G. 4637/03, per ottenere l'annullamento del verbale n. 2841, elevato dalla Polizia municipale di Sovico in data 9 luglio 2003 per violazione dell'art. 116, comma 13, del c.d.s., avendo circolato alla guida del veicolo Peugeot 106, tg. M14X9451, di sua proprietà, senza aver conseguito la patente di guida, chiamato a prestare cauzione in ottemperanza al disposto di cui all'art. 204-*bis*, comma 3, del c.d.s., sollevava questione di legittimità, costituzionale del predetto art. 204-*bis*, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone il versamento di una cauzione quale condizione di ammissibilità del ricorso.

Il Ceci, innanzi tutto, contestava la circostanza che gli agenti di Polizia, pur non avendo avuto la certezza che i documenti di guida da lui esibiti fossero falsi, e pur non avendo svolto alcuna indagine, sequestravano il documento da lui esibito, ritenuto presumibilmente falso, comminandogli la consequenziale sanzione amministrativa. Egli, inoltre, affermava di essere in possesso della patente di guida B/C n. 675198 e di quella internazionale n. 0075424, sennonché la relativa certificazione, richiesta alla competente autorità albanese per contrastare le contestazioni mossegli dall'organo accertatore, gli era stata rilasciata solo in data 2 ottobre 2003, e quindi ben oltre il termine utile per la proposizione del ricorso in via amministrativa, costringendolo così al ricorso in via giurisdizionale, col conseguente obbligo di versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflittagli, così come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* del c.d.s. (nel caso di specie pari a € 4.338,07).

Poiché dunque il ricorrente non disponeva della somma necessaria, intendendo coltivare il ricorso per ottenere l'annullamento del verbale impugnato, sollevava, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale della citata norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

CONSIDERATO CHE

La norma di cui all'art. 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, così come da ultimo novellato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 di conversione decreto-legge 27 giugno 2003 n. 154 recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, individua due specifiche condizioni di ammissibilità del ricorso *ex artt.* 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689: la prima, negativa, che non sia stato, cioè, presentato ricorso al prefetto in data anteriore alla presentazione del ricorso giurisdizionale (ferma restando, ovviamente, la possibilità di proporre opposizione avanti al giudice di pace nel caso il Prefetto confermi il verbale), e la seconda, consistente nel deposito cauzionale presso la cancelleria di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione oggetto del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Tale ultima disposizione, oltre ad essere poco chiara nella sua funzione (che, se deflattiva, per indurre cioè l'interessato, in ragione dell'onerosità della cauzione imposta, a desistere dall'impugnazione, modificherebbe e sopprimerebbe una facoltà espressamente garantita dalla Carta costituzionale), ed oltre ad essere incoerente rispetto al sistema (introduce, infatti, una cauzione per il caso in cui il giudizio verta su un verbale di contestazione, e la esclude quando si tratta invece di ordinanza prefettizia di conferma del verbale medesimo), pone al ricorso giurisdizionale una limitazione assai poco giustificabile (almeno a livello costituzionale).

Invero il diaframma costituito dalla subordinazione dell'ammissibilità del ricorso al versamento di una cauzione è senz'altro censurabile, sul piano costituzionale, risultando l'omissione del versamento della cauzione discriminatoria in danno di chi non dispone di mezzi economici adeguati, in quanto realizza una disparità di trattamento tra cittadini in grado di versare la suddetta cauzione (con conseguente facoltà di tutelare i loro diritti in sede giurisdizionale), e cittadini che tale disponibilità non hanno (con la conseguenza che essi possono proporre esclusivamente ricorso amministrativo, la cui previsione, indubbiamente, pur essendo positiva, non ha identico rilievo costituzionale, né può costituire uno svuotamento del diritto inviolabile di difesa innanzi al giudice terzo). Tale disparità appare ancor più iniqua e irragionevole se si tiene conto della mancanza di previsioni collaterali che permettano di verificare le effettive disponibilità e i redditi dell'interessato e, considerata la necessità di rispettare il criterio di commisurazione dell'importo di ogni cauzione alle reali capacità economiche del soggetto, è escluso che si possa prescrivere una cauzione a persona in stato di totale indigenza.

Non è dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* c.d.s., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non solo l'entità della cauzione non viene determinata in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'interessato, ma neppure è prevista la sostituzione o la revoca della cauzione, che viene imposta quale condizione per l'ammissibilità del ricorso, dando così per scontata la capacità economica del ricorrente ed operando sostanziale disparità di trattamento nei confronti dei non abbienti o dei nullatenenti, mentre è compito della Repubblica rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana, come pure è indispensabile consentire a tutti di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

P. Q. M.

Emergendo dubbio circa la conformità del precetto costituzionale e ritenendo che la questione appaia rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria d'inanmissibilità del ricorso presupposto, e che, pertanto, debba preventivamente essere risolta la questione di legittimità costituzionale della norma predetta, visto l'art. 295 c.p.c.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato e della Repubblica e della Camera dei deputati, disponendo altresì la sospensione del presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale.

Monza, addì 26 novembre 2003

Il giudice di pace: RECANATINI

04C0193

N. 42

*Ordinanza del 7 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Genzano di Roma
nel procedimento civile vertente tra Milanese Antonio e comune di Genzano di Roma*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo editale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione fra i cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione e di difesa - Limitazione di fatto della tutela giurisdizionale rispetto ad una categoria di atti della P.A. - Richiamo alle sentenze nn. 67/1960 e 21/1961 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Visto il ricorso presentato da Milanese Antonio in data 9 settembre 2003 avverso il verbale di accertamento di violazione n. 1809/C della P.M. di Genzano di Roma;

Considerato che all'atto della presentazione il ricorrente non ha effettuato il versamento della somma, pari alla metà del massimo editale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, come richiesto dall'art. 204-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151.

Ritiene di sollevare di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto articolo, per i seguenti:

M O T I V I

Rilevanza ai fini della decisione. È evidente la rilevanza della eccezione sollevata ai fini della decisione del ricorso presentato, che dovrebbe essere dichiarato inammissibile, se le disposizioni dell'articolo censurato dovessero essere considerate non contrarie al dettato Costituzionale e, viceversa, dovrebbe essere esaminato nel merito, se detto articolo venisse ritenuto costituzionalmente illegittimo.

Non manifesta infondatezza. L'obbligo imposto dalla disposizione di legge censurata è sospettabile di incostituzionalità per violazione dei principi stabiliti negli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

L'art. 3 stabilisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ed al comma 2 stabilisce che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino, di fatto, detto principio di eguaglianza.

Al contrario il suddetto art. 204-*bis*, comma 3, della legge richiamata introduce una diseguaglianza di ordine economico imponendo il pagamento della suddetta somma per poter ricorrere al giudice di pace avverso il verbale di accertamento di violazione.

Tale diseguaglianza appare ancora più incisiva considerato che la attuale riforma del codice della strada ha aumentato in maniera a volte significativa le sanzioni previste per alcune violazioni. Questi aumenti, in presenza dell'obbligo di cui al censurato articolo, rendono di fatto impossibile il ricorso senza la preventiva disponibilità di una somma di denaro che può raggiungere importi anche ingenti, in relazione al livello dei redditi medio o medio-bassi dei singoli o delle famiglie.

L'art. 24 della Costituzione poi stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi. Siamo in presenza, come concordemente riconosciuto, di un diritto non sottoponibile a condizioni o limiti (vedi le due sentenze della Corte costituzionale: la n. 67/60 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 98 del codice di procedura civile che prevedeva, a pena di estinzione del giudizio, il potere del giudice di

imporre una cauzione alla parte, e la n. 21/61 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della clausola del *solve et repete* per poter agire in giudizio contro l'amministrazione finanziaria. Entrambe ritenute lesive del diritto alla tutela giurisdizionale).

Orbene l'articolo censurato non fa altro che violare il diritto alla difesa, ponendo dei limiti e delle condizioni economiche onerose, in contrasto anche con il comma 3 dello stesso art. 24 della Costituzione.

Né d'altra parte la possibilità di ricorso in via amministrativa al Prefetto, per il quale non è previsto il pagamento della somma della metà del massimo edittale, può essere considerato sostitutivo della tutela giurisdizionale. Infine l'art. 113 della Costituzione stabilisce il principio che: «contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti».

Tale principio va evidentemente coordinato con quelli dell'art. 3 (eguaglianza) e 24 (diritto alla difesa). Esso viene di conseguenza di fatto limitato dalla norma censurata per una specifica categoria di atti amministrativi (che è quella dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada) dall'obbligo del versamento preventivo di una somma pari alla metà del massimo edittale.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del giudizio instaurato da Milanese Antonio nei confronti del comune di Genzano di Roma ed iscritto al numero 244/2003 R.G.A.C.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione al Presidente del Senato e della Camera dei deputati;

Dà mandato alla cancelleria.

Genzano di Roma, addì 7 ottobre 2003

Il giudice di pace: CHIAROMONTE

04C0194

N. 43

*Ordinanza del 20 novembre 2003 emessa dal giudice di pace di Sorgono
nel procedimento civile vertente tra Lai Giovanni e Ufficio territoriale del Governo di Nuoro*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Conseguente carattere eccezionale e sussidiario della tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Introduzione di una presunzione di responsabilità del ricorrente - Lesione del diritto di difesa - Compromissione, in specie, della possibilità di restituzione *ex art. 214, comma 1-bis, cod. strada, del veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Richiamo alla sent. n. 255/1994 della Corte costituzionale.*

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* [introdotta dall'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 24 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n. 67/C/2003 (Lai Giovanni - Pref. Nuoro) ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87.

Con ricorso del 30 ottobre 2003, Lai Giovanni proponeva tempestiva opposizione contro il verbale n. 0258696, notificatogli il 27 ottobre precedente dai Carabinieri di Ovodda (NU) per violazione dell'art. 115 comma 5 del c.d.s., consistente nell'aver consentito la guida della sua autovettura Fiat Bravo a conducente «inidoneo per requisiti di età».

Chiariva il ricorrente trattarsi di suo fratello Lai Alessandro di anni 17, sorpreso dai Carabinieri il 15 ottobre alla guida della suddetta autovettura, perciò sottoposta a fermo per tre mesi ai sensi dell'art. 116, comma 13 codice stradale. Negava egli di aver permesso la guida del veicolo al suddetto minorenni, precisando invece che costui se ne era impossessato a sua insaputa e contro la sua volontà.

Chiedeva la restituzione dell'automezzo — a lui occorrente per il suo quotidiano lavoro di allevatore — e dichiarava, in ogni caso, di non disporre della somma necessaria per la cauzione, prevista dall'art. 204-*bis* c.d.s.

Non ritenevano il giudice coordinatore, che fissava udienza di comparizione, né il sottoscritto giudice assegnatario del procedimento, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso — come disposto invece dal citato art. 204-*bis* in caso di omesso deposito della cauzione — apparendo sostenibile l'illegittimità costituzionale della norma.

Ciò premesso;

Ritenuto che debba ravvisarsi la condizione di rilevanza nel processo della questione di illegittimità qui appresso sollevata, essendo essa pregiudiziale alla trattazione del merito;

Osservato e considerato

Che, con sentenza n. 255 del 23 giugno, 1994, la Corte costituzionale affermò che un'interpretazione dell'art. 142-*bis* dell'abrogato codice della strada (e, conseguentemente, dell'art. 203 del codice attuale) che, contro un verbale di contestazione, avesse riteuto il preventivo ricorso al Prefetto un presupposto necessario per la successiva tutela dinanzi al giudice ordinario, avrebbe reso «inevitabile la dichiarazione di incostituzionalità della norma, così interpretata»;

Che, pertanto, di tale norma doveva darsi diversa lettura e ritenere così il ricorso al Prefetto «un rimedio meramente facoltativo» rispetto a quello giurisdizionale;

Che, per contro, con l'art. 204-*bis* — inserito nel codice stradale con recente legge n. 214 del 1° agosto 2003 — sembra essersi voluto comprimere tale natura «facoltativa» del rimedio giurisdizionale, trasformando quest'ultimo in eccezionale e sussidiario (il comma 3 impone infatti una cauzione pecuniaria, manifestamente finalizzata se non ad impedire, quantomeno a scoraggiare il ricorso immediato al giudice ed a privilegiare invece quello amministrativo al Prefetto), in contrasto con la *ratio* dell'art. 113 della Costituzione;

Che tale scelta legislativa — una sorta di *solve et répete*, che fa esattamente coincidere l'ammontare della cauzione con la sanzione dovuta in caso di rigetto del ricorso — appare contraria ad principio di ragionevolezza, introducendo una presunzione di responsabilità del ricorrente che contrasta con l'onere della prova, espressamente invece posto dalla legge a carico dell'amministrazione procedente (art. 23 legge 689/1981, penultimo e dodicesimo comma); sotto l'aspetto letterale, poi, tale impostazione negativa è accentuata dal fatto di presentare come già «inflitta» dall'organo accertatore una sanzione, che in realtà è stata solo contestata all'utente; né si comprende perché la cauzione, che ha verosimilmente la funzione di garantire allo Stato l'incasso della somma dovuta, si renda necessaria nel procedimento di opposizione davanti a giudice di pace e non in quello amministrativo, davanti al Prefetto;

Che tutto ciò equivale poi ad escludere, in difetto di cauzione, l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 22 legge 689/1981, se è vero che l'inammissibilità del ricorso dovrebbe essere dichiarata pregiudizialmente, ancor prima cioè di esaminare la richiesta di sospensiva, eventualmente addotta per gravi motivi: con evidente lesione, nel caso, del diritto di difesa del ricorrente che — proprio in quanto condizionato dalla gravità di quei motivi, nell'impossibilità perciò di attendere l'esito di un ricorso al Prefetto e costretto quindi ad adire il giudice di pace per ottenere rapidamente la sospensiva — viene ulteriormente onerato del deposito di una somma, doppia di quella prevista dall'art. 202 per il pagamento in misura ridotta, che può non essere nella sua disponibilità (si consideri che per chiedere la urgente restituzione, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 214 c.d.s., di un veicolo sottoposto a fermo per guida senza patente *ex* art. 116, è prevista una cauzione di Euro 4.438);

Che appare fondato, perciò, il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3 del codice della strada, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui — al comma 3 — subordina a cauzione l'ammissibilità del ricorso diretto al giudice di pace avverso un verbale di contestazione stradale;

Ordina:

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento, in attesa della relativa pronuncia;

la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle autorità indicate nel citato art. 23 della legge n. 87/1953.

Sorgono, addì 20 novembre 2003

Il giudice di pace: ONNIS

04C0195

N. 44

Ordinanza del 19 maggio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 gennaio 2004)
emessa dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fonderit S.r.l. e Albauro S.r.l.

Procedimento civile - Procedimento davanti al Tribunale - Decadenze in cui è incorsa la parte per cause ad essa non imputabili - Possibilità di rimessione di termini - Esclusione (in base al diritto vivente) per le decadenze verificatesi prima della instaurazione del processo - Violazione dell'effettività del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra le fattispecie di tardiva notifica del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ.

- Codice di procedura civile, art. 184-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Notificazione tardiva del decreto ingiuntivo per cause non imputabili al creditore - Possibilità per quest'ultimo di ottenere la rimessione in termini ai fini dell'ulteriore notificazione - Mancata previsione - Violazione dell'effettività del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di tardiva notifica dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ.

- Codice di procedura civile, art. 644.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella causa promossa da Fonderit S.r.l., opponente;

Contro Albauro S.r.l., opposto;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Lo stato del processo.

In data 30 settembre 1984 è intervenuta la stipulazione del contratto di locazione relativo a due unità immobiliari site in Milano, viale Bianca Maria n. 45 con destinazione ufficio/foresteria fra la Immobiliare Alba S.r.l. in qualità di locatore e la Fonderit S.r.l. in qualità di conduttore.

Nel corso del rapporto le unità immobiliari sono state trasferite a seguito di fusione societaria alla Albauro S.r.l. e poi per effetto di successiva scissione societaria alla Immobiliare Bianca Maria S.r.l.

La Albauro S.r.l. ha presentato in data 5 aprile 2002 ricorso per ingiunzione nei confronti del conduttore Fonderit S.r.l. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 57.464,37.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 22 maggio 2002.

Con istanza (priva di data) il creditore Albauro ha chiesto la rimessione in termini per la notificazione del decreto ingiuntivo assumendo che il fascicolo era risultato irreperibile dopo che in data 26 giugno 2002 era stata versata la tassa di registro.

Con decreto del 20 settembre 2002 il presidente del tribunale, preso atto del «disguido di cancelleria» (come attestato da certificato del 18 settembre 2002) autorizzava il creditore a notificare il decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dal decreto.

Il decreto ingiuntivo veniva quindi notificato in data 1° ottobre 2002 e opposto dalla Fonderit con ricorso depositato in data 7 novembre 2002 ai sensi degli artt. 414 e 447-*bis* c.p.c.

La Fonderit ha eccepito la tardività della notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta ben oltre il termine di giorni sessanta come previsto dall'art. 644 c.p.c., ha negato che la tardività potesse essere venuta meno per effetto del provvedimento con il quale la Albauro veniva autorizzata a notificare il decreto nel termine successivo al 20 settembre 2002, ed ha quindi dedotto la sopravvenuta inefficacia della ingiunzione.

La creditrice ha replicato osservando che la notificazione non era potuta avvenire nei termini in quanto il fascicolo era stato temporaneamente smarrito e che tale fatto non imputabile alla parte doveva poter essere superato con l'istituto della rimessione in termini.

Le norme di riferimento.

Secondo la tesi del creditore opposto, nel caso di specie il presidente del tribunale ha correttamente fatto applicazione dell'art. 184-*bis* c.p.c. al caso di cui all'art. 644 c.p.c.

Secondo la tesi del debitore opponente, nel caso di specie il rimedio della rimessione in termini non è praticabile (come peraltro affermato anche da altro provvedimento del medesimo organo dell'ufficio) in quanto il termine si colloca fuori dal processo e non può dunque essere utilizzato per sanare l'inosservanza di una decadenza che si colloca in un momento anteriore all'inizio del giudizio.

Le norme invocate sono: l'art. 644 c.p.c. stabilisce che «Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta»; a sua volta l'art.184-*bis* c.p.c. invocato dalla difesa dell'opposta stabilisce che «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini».

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale L'art. 184-*bis* c.p.c. nella sua attuale formulazione a seguito della legge 20 dicembre 1995 n. 534, consente alla parte che sia incappata in una decadenza ad essa non imputabile di poter essere rimessa in termini e poter quindi esercitare di nuovo il diritto di difesa. L'istituto si applica a tutte le attività e ai poteri processuali sottoposti a decadenza e che siano esercitabili nel giudizio di merito, sin dalle fasi introduttiva, come accade ad esempio per la decadenza nella proposizione della domanda riconvenzionale.

Proprio per questa ragione l'interpretazione che si è consolidata è stata nel senso di escludere che la rimessione in termini potesse venire invocata per l'esercizio del potere di impugnazione, in quanto potere che si esercita al di fuori del processo [Cass., 27 luglio 2002, n. 11136; Cass., 30 luglio 2002, n. 11218; Cass., 26 febbraio 2002, n. 2875; Cass., 6 dicembre 2000, n. 15491; Cass., 8 maggio 2000, n. 5778; Cass., 23 ottobre 1998, n. 10537; Cass., 25 maggio 1998, n. 5197; Cass., 17 settembre 1997, n. 9257].

L'art. 184-*bis* c.p.c., per la sua collocazione nel libro II, titolo I, capo II, sezione II sotto la rubrica «della trattazione della causa», riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa ed in questo solo ambito rende operante la rimessione in termini e la sua disciplina; questa, pertanto, non è invocabile per le «situazioni esterne» allo svolgimento del giudizio, rispetto alle quali vige tuttora la regola della improrogabilità dei termini perentori disposta dall'art. 153 c.p.c. [Cass., 27 agosto 1999, n. 8999; Cass., 15 ottobre 1997, n. 10094].

Quindi dall'ambito di applicazione dell'art. 184-*bis* c.p.c. sarebbero esclusi i poteri processuali esterni allo svolgimento del giudizio, come il potere di instaurare il processo di cognizione, il potere di impugnare la sentenza, il potere di proseguire o di riassumere il processo interrotto o sospeso.

La norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 153 c.p.c. che stabilisce l'improrogabilità del termine perentorio.

Il termine di cui all'art. 644 c.p.c. è appunto considerato di natura perentoria e quindi non prorogabile [*ex multis*, Cass., 4 gennaio 2002, n. 67].

Nel sistema processuale non esiste una norma che in via generale consenta la rimessione in termini o altro rimedio volto ad evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti da condotte non negligenti della parte; vi è però una parte della letteratura secondo la quale esisterebbe il principio generale di scusabilità della decadenza, quando questa non dipenda da una causa imputabile alla parte e precluda il diritto di quest'ultima ad essere ascoltata in giudizio e l'esistenza di tale principio è stata accreditata in dottrina sulla base di un'indagine ad ampio raggio sia sul piano storico che di diritto positivo. Le norme di diritto positivo che possono essere valutate sono quelle di cui agli artt. 184-*bis*, 294, 650 e 668 c.p.c.

Tali disposizioni rappresentano però delle deroghe al contenuto dell'art. 153 c.p.c. e come tali non possono che essere considerate di stretta applicazione.

In tale contesto al tribunale non pare percorribile la soluzione adottata da un giudice di merito di pervenire in via interpretativa all'affermazione della rimessione in termini per la fattispecie di cui all'odierno giudizio.

Si tratta quindi di verificare se nel nostro sistema sia importabile come principio generale quello della scusabilità della decadenza.

Il processo civile italiano, nelle sue continue evoluzioni date da stratificazioni normative, interventi del giudice delle leggi e indirizzi del giudice di legittimità si rivela un sistema di norme non sempre ben orientato. Vi sono disposizioni organizzate per far prevalere la regolazione formale di un giudizio (si può pensare alla scansione delle preclusioni) ed altre che sembrano invece avere di mira lo scopo della raggiungimento della verità sostanziale dei fatti oggetto di controversia (si pensi da ultimo alla vicenda, anche costituzionale, dell'art. 281-*ter* c.p.c.).

In tale cornice non è agevole collocare la questione della rilevanza degli impedimenti di fatto all'esercizio di un potere processuale.

Quanto più si estendono i profili di rilevanza si corre il rischio di inficiare un andamento ordinato del processo, ma al contempo si rende effettivo il principio costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Il bilanciamento dei contrapposti interessi è una operazione da condurre con prudenza e con estrema attenzione, non necessariamente risolvibile con l'attribuzione alla sola controparte del potere dispositivo di sollevare l'eccezione di decadenza (soluzione questa adottata nel nuovo rito societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) perché come è prova il presente giudizio, l'altra parte sollevando l'eccezione è in grado di far emergere la decadenza.

Un bilanciamento dei contrapposti interessi potrebbe essere individuato in una selezione dei possibili impedimenti di fatto, magari distinguendo quelli relativi alla parte, al difensore o in genere a terzi. Questa scelta però non potrebbe essere affidata che alla discrezionalità del legislatore.

In passato il giudice delle leggi [Corte cost., ordinanza, 18 maggio 1989, n. 276] aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva l'esclusione della inefficacia per caso fortuito e forza maggiore, assumendo che il termine (allora di quaranta giorni) fosse il frutto di un ritenuto ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal legislatore tra perentorietà dei termini e salvaguardia del diritto di difesa.

Rispetto a quella pronuncia è certamente mutato lo scenario normativo come è dimostrato dall'inserimento della norma di cui all'art. 184-*bis* c.c.

Per ciò solo la questione di legittimità costituzionale andrebbe rieditata in quanto il panorama normativo si è modificato lanciando segnali di apertura verso l'istituzionalizzazione di una clausola generale che salvaguardi il diritto di difesa per effetto dell'accertamento di una situazione di fatto che ha impedito alla parte di esercitare un potere processuale secondo la più che ordinaria diligenza.

Con particolare riferimento all'art. 1644 c.p.c., va considerato che la decadenza in cui è incorsa la parte creditrice, ancorché esterna al processo, non è indifferente per il debitore posto che un ritardo nella notificazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (come è accaduto nel caso in esame) può allontanare nel tempo la conoscenza del provvedimento quando taluni effetti possono essersi già verificati (si pensi alla iscrizione della ipoteca giudiziale).

Tali circostanze complessivamente valutate sono indici rivelatori di una situazione di incertezza che può essere rimossa solo da un intervento del giudice delle leggi il quale valuti come prevalente il riconoscimento della effettività del diritto a non vedere ostacolate attività processuali da eventi esterni alla condotta della parte o del suo difensore; il parametro di costituzionalità violato è dunque quello di cui all'art. 24 Cost.

Non è solo questo però il paradigma di confronto posto che l'art. 184-*bis* c.p.c. deve reputarsi invocabile anche per la fattispecie di cui all'art. 186-*ter* c.p.c. laddove va rammentato che tale disposizione richiama espressamente il regime della inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.

In tale contesto emerge anche la violazione del parametro di costituzionalità di cui all'art. 3 Cost., posto che verrebbero ad essere trattate in modo diseguale situazioni fra loro omogenee: il creditore che ottiene una ordinanza ingiunzione e non provvede a notificarla alla parte contumace entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c., se l'evento si è verificato per causa non imputabile può aspirare alla rimessione in termini, diversamente da ciò che accade per il creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo *ante causam*.

La norma di cui all'art. 644 c.p.c. nel combinato disposto dell'art. 184-*bis* c.p.c. appare in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Se si ritiene che la norma di cui all'art. 184-*bis* c.p.c. sia esportabile nella fase del procedimento monitorio che precede l'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è evidente che il tribunale deve esclusivamente esaminare il merito della controversia, mentre se si ritiene che il decreto sia stato tardivamente notificato deve comunque revocare il decreto ingiuntivo, con conseguenti statuizioni sulle spese della fase monitoria e della stessa opposizione, indipendentemente poi dal fatto che nel corso del giudizio di opposizione a seguito della domanda di condanna formulata dal creditore, il debitore opponente possa comunque essere destinatario di una pronuncia condannatoria (nel caso di specie va osservato che la creditrice opposta si è costituita all'udienza e cioè oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., sì che v'è da dubitare della ammissibilità delle domande ed eccezioni ivi svolte che non siano mere difese).

In tale prospettiva l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale legittimerebbe la condanna dell'opponente anche alle spese del procedimento monitorio puro, ove alla fine del processo la pretesa creditoria venisse accertata. Diversamente, in caso di rigetto della questione, il debitore avrebbe diritto a non essere condannato alla rifusione delle spese del procedimento di ingiunzione [Cass., 4 gennaio 2002, n. 67; Cass., 30 marzo 1995, n. 3783].

Si impone quindi la rimessione del procedimento alla Corte costituzionale perché valuti la legittimità degli artt. 644 e 184-*bis* c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis e 644 c.p.c. nella parte in cui il primo prevede anche per interpretazione di diritto vivente che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo e il secondo nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione, così violando il precetto di cui all'art. 3 e 24 Cost.

Dispone che a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/53 la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai sigg. Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale.

Milano, addì 19 maggio 2003

Il giudice: FABIANI

N. 45

*Ordinanza del 18 settembre 2003 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Pollice Paolo contro I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria - Possibilità che la contribuzione volontaria possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla più elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso decreto n. 402/1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quarto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente al momento cui si riferisce il versamento - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

- Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, art. 2, commi 3, 5 e 6, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 437.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Pollice Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'avvocato Paolo Boer, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti - ricorrente;

Contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Nicola Valente, giusta delega in atti; controricorrente;

Avverso la sentenza n. 28185/00 del Tribunale di Roma, depositata il 18 settembre 2000 r.g.n. 18230/97;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 giugno 2003 dal consigliere dott. Saverio Toffoli;

Udito l'avvocato Paolo Boer;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

M O T I V I

Con ricorso al Pretore di Roma depositato il 20 dicembre 1995, Paolo Pollice, esponente che nel giugno del 1988, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, egli aveva chiesto all'I.N.P.S. di essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione, allo scopo di raggiungere il requisito contributivo richiesto per la pensione di anzianità;

che l'I.N.P.S. aveva accolto l'istanza ammettendo però la contribuzione volontaria su un valore inferiore a quello medio della retribuzione imponibile e pensionabile, poiché l'Istituto aveva fatto applicazione dell'art. 2 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 437, così applicando il valore dell'ultima classe di contribuzione di cui alla relativa tabella F;

che, tenuto conto dei versamenti volontari effettuati (anni 3 e mesi 9) per raggiungere 35 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile dell'ultimo quinquennio, determinata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 297/1982, era risultata inferiore di oltre 30 milioni alla retribuzione effettivamente fruita nel corso del rapporto di lavoro dipendente e, di conseguenza, anche la pensione liquidata era risultata notevolmente inferiore a quella che sarebbe spettata in base alla retribuzione media rivalutata del quinquennio antecedente la cessazione del rapporto.

Tutto ciò premesso in linea di fatto, deduceva, in linea di diritto, che l'art. 2, comma sesto, del d.l. n. 402/1981, doveva essere interpretato sia alla luce del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, che aveva posto il principio della equiparazione tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria, sia in relazione alla sopravvenuta legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 21 aveva abolito il c.d. «tetto pensionistico» e conferito effetti utili a tutta la retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione obbligatoria, con la conseguenza che la retribuzione media delle ultime 156 settimane precedenti la domanda di prosecuzione volontaria (di cui all'art. 8, comma primo, del d.P.R. n. 1432/1971) doveva essere determinata non già nei limiti del massimale di cui alla suddetta tabella F, ma in relazione alla media della retribuzione effettivamente assoggettata a contribuzione nell'ultimo triennio.

Aggiungeva che un'interpretazione diversa era da ritenere incostituzionale, perché atta a discriminare gli assicurati che si avvalevano della prosecuzione volontaria rispetto ai lavoratori dipendenti.

Concludeva chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto a eseguire la contribuzione volontaria sulla media della effettiva retribuzione fruita nel precedente triennio, assoggettata a contribuzione e previamente rivalutata;

che fosse dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità con riferimento alla retribuzione effettiva, senza i limiti del massimale di cui alla tabella F del d.l. n. 402 del 1981;

che l'I.N.P.S. fosse condannato al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la pensione spettante e quella liquidata, maggiorata di interessi e rivalutazione;

che, in subordine, fosse dichiarata non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 2, sesto comma, del d.l. n. 402/1981, convertito in legge n. 437/1981;

che, in ulteriore subordine, fosse dichiarata non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1432/1971.

Costituendosi in giudizio l'I.N.P.S. eccepiva la decadenza *ex art.* 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contestava la fondatezza della domanda e faceva presente che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1994 (*rectius*, n. 428/1992), l'Istituto avrebbe provveduto, al momento del compimento da parte dell'assicurato dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia (8 luglio 1996), a riliquidare il trattamento pensionistico dalla decorrenza originaria e senza il computo della contribuzione volontaria, tanto ai fini della retribuzione pensionabile, quanto ai fini della anzianità contributiva, e ad assoggettare l'importo della pensione così determinato a tutti gli aumenti di legge *medio tempore* intervenuti.

Il pretore, respinta l'eccezione di decadenza, rigettava le domande con sentenza che, appellata dal Pollice, era confermata dal tribunale di Roma.

Il giudice di secondo grado osservava che ai sensi dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971, l'importo del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, antecedenti la domanda di autorizzazione, e che il successivo art. 9, primo comma, dello stesso decreto stabilisce il principio, richiamato dall'appellante, della parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori «ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile», quest'ultima a sua volta determinata secondo il sistema all'epoca previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, comprensivo dei c.d. tetti di retribuzione annua pensionabile. Ricordava anche che detta disciplina è stata modificata dall'art. 21, sesto comma, della citata legge n. 67/1988, che testualmente recita: «A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata

tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa». Peraltro — ricordava il tribunale — il successivo d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160) ha stabilito, all'art. 3, comma 2-*bis*, che «l'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime 260 settimane di contribuzione».

Tanto premesso, riteneva il tribunale che non poteva ritenersi fondata la tesi dell'appellante, secondo cui, una volta abrogato il c.d. tetto pensionabile per effetto dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e tenuta presente l'equiparazione posta dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432/1971 tra contribuzione volontaria ed obbligatoria, dovrebbe concludersi per la sostanziale innovazione della complessiva materia e, quindi, per la valutazione ai fini della retribuzione pensionabile della intera retribuzione. Infatti tale interpretazione postula una sostanziale, implicita abrogazione della normativa specificamente dettata dal legislatore con il d.l. n. 402/1981, che ha ridisciplinato la materia della prosecuzione volontaria dell'assicurazione i.v.s., con finalità di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni, come evidenziato dal titolo della legge; di tale ipotizzata abrogazione tacita, però, non erano ravvisabili nella specie i presupposti, in ragione del diverso ambito applicativo dei due provvedimenti normativi, di cui quello del 1988 incidente sulla sola retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti.

Né poteva ritenersi incoerente la scelta del legislatore di far coesistere due diverse discipline per i lavoratori dipendenti e per i soggetti che si avvalevano della prosecuzione volontaria, poiché si era nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, non sospettabili di violazione di principi costituzionali, anche perché era stato precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1999) che non sussistono principi costituzionali che impongano in ogni caso e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria, mentre, nella materia, gli interventi correttivi della Corte costituzionale erano stati imposti da situazioni in cui occorreva assicurare il mantenimento della misura della prestazione potenzialmente maturata al momento del raggiungimento del requisito minimo contributivo. D'altra parte la situazione del contribuente volontario non è equiparabile a quella del lavoratore dipendente: la situazione di occupazione di quest'ultimo impone di valutare l'intera retribuzione ai fini pensionistici, mentre nel caso della prosecuzione volontaria è il lavoratore che opta per una soluzione che gli consente comunque di raggiungere un trattamento pensionistico, pur cessando di lavorare prima del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima. Né è vero che in caso di prosecuzione volontaria non sia applicabile un meccanismo rivalutativo delle retribuzioni.

Contro questa sentenza il Pollice proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico complesso motivo.

L'I.N.P.S. resisteva con controricorso.

Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 6, primo comma, 8, primo comma, e 9, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, in relazione all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Premesso che egli, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, fruiva di una retribuzione settimanale superiore alla classe massima di contribuzione di cui alla tabella F allegata al d.l. n. 402/1981, e che l'art. 21 della legge n. 67/1988 ha attribuito effetti utili ai fini pensionistici a tutta la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria, sostiene che, in applicazione della regola di cui all'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 1423/1971, secondo cui i contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della retribuzione annua pensionabile, tutta la retribuzione assoggettata a contribuzione in costanza di rapporto di lavoro doveva essere considerata nella formazione della retribuzione media rilevante ai fini della misura della contribuzione volontaria, senza alcun limite di massimale (il quale era stato posto a tutela dei proscrittori volontari, al fine di evitare di imporre una contribuzione sulla parte di retribuzione che non veniva presa in considerazione nel calcolo della retribuzione pensionabile).

In via sostanzialmente subordinata e strumentale, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 2, commi 3 e 6, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 437, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Osserva che il massimale di contribuzione volontaria non aveva la funzione di contenimento della retribuzione pensionabile, ma quella di non aggravare il proscrittore volontario dell'onere di versare una contribuzione non suscettibile di riflessi pensionistici, e che la persistenza del massimale

dopo la rimozione del tetto di retribuzione pensionabile ha generato un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratore attivo e prosecutore volontario, in quanto ha impedito a quest'ultimo di raggiungere a pieno il fine dell'istituto della prosecuzione volontaria.

Analogamente, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Ricordato che con tale disposizione si è riconosciuta agli assicurati, cui in precedenza era stata assegnata l'ultima classe contributiva vigente *pro tempore*, la facoltà di richiedere entro un anno l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media percepita in costanza di rapporto nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, lamenta che il legislatore delegato — che, a norma dell'art. 1, comma 39, legge 8 agosto 1995, n. 335, doveva limitarsi a dettare disposizioni dirette a riordinare, armonizzare e razionalizzare la materia della prosecuzione volontaria —, invece di limitarsi a formulare disposizioni utili a rimuovere lo stato di fatto pregiudizievole ai contribuenti volontari, conseguente ad un'erronea prassi dell'ente previdenziale, ha avallato la prassi dell'ente previdenziale, rimuovendo un impedimento che doveva ritenersi già automaticamente eliminato per abrogazione tacita e, comunque, limitando l'adeguamento normativo al futuro.

Osserva la Corte che non può ritenersi fondata la tesi sostenuta in via principale dal ricorrente, ampiamente ripresa e sviluppata nella memoria, secondo cui può pervenirsi in via interpretativa a ritenere operativa anche ai fini della contribuzione volontaria l'eliminazione, attuata dall'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del c.d. tetto pensionistico (disposizione questa applicabile non solo con riferimento anche alla pregressa contribuzione, ma pure, sia pure con effetti *ex nunc* alle pensioni già liquidate: cfr. Corte cost. n. 72/1990 e, *ex plurimis*, Cass. 12 novembre 1992 n. 12170, 11 maggio 1996, n. 4446, cit., 6 marzo 2001, n. 3225).

Al riguardo deve innanzitutto precisarsi che questa disposizione (precedentemente trascritta) — rispetto alla quale la disposizione interpretativa di cui all'art. 3, comma 2-*bis*, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160, ha avuto la funzione di chiarire l'applicabilità, anche per la retribuzione eccedente il c.d. tetto, della rivalutazione secondo gli indici Istat prevista dall'art. 3, comma undicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297 (cfr. Cass. 11 maggio 1996, n. 4446, 6 novembre 1996, n. 9687, 13 gennaio 1998, n. 220) — non ha abrogato la disciplina sui limiti massimi di retribuzione annua pensionabile, ma ha dettato una complementare disciplina finalizzata al computo anche delle quote di retribuzione media annua eccedenti il tetto, sia pure sulla base di aliquote di rendimento minore di quella normale, precisate nella tabella allegata. È opportuno anche ricordare che tale sistema risulta espressamente confermato dall'art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il cui primo comma ha sostituito, apportandovi modesti ritocchi, la tabella appena citata contenente i tassi di rendimento pensionistico della retribuzione eccedente il c.d. tetto, e il cui secondo comma ha delineato modalità di estensione alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della disciplina sul tetto pensionistico, così come integrata dall'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988, confermando anche a livello terminologico la nozione di limite massimo della retribuzione annua pensionabile.

Se si prende ora in considerazione la disciplina dettata, per la determinazione della misura dei contributi volontari, dall'art. 2 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 437, deve rilevarsi che il terzo comma recita: «Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto», mentre il quinto comma dispone: «a decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella essa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento».

L'utilizzazione di un sistema tabellare per l'individuazione della retribuzione media settimanale da utilizzare per il calcolo dei contributi e, a norma dell'art. 2, sesto comma, della retribuzione pensionabile, in concorrenza con la circostanza che la medesima tabella ha un numero limitato di classi di contribuzione, di cui l'ultima correla una determinata retribuzione «media» di riferimento a tutte le retribuzioni superiori a un determinato importo, confligge irrimediabilmente con la tesi interpretativa secondo cui i limiti posti alla contribuzione volontaria dall'art. 2 in esame devono ritenersi abrogati, per incompatibilità, da parte dell'art. 21, legge n. 67/1988, oppure

che gli stessi, a seguito della previsione di una forma di computabilità anche della retribuzione eccedente il tetto, possono assumere un valore diverso e limitato, non incompatibile con il versamento di contributi volontari sulla base di retribuzioni figurative eccedenti quella indicata dall'ultima classe della tabella F.

Alle conclusioni prospettate dal ricorrente non può pervenirsi nonostante sia fondato il suo rilievo, secondo cui vi è una corrispondenza, non casuale, tra i valori della quarantasettesima e ultima classe di detta tabella e quelli del c.d. tetto pensionistico (in coerenza con una direttiva seguita già in precedenza, pur in assenza di un'apposita tabella per la contribuzione volontaria, per effetto della disposizione di cui all'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 1432/1971, a norma del quale, per la contribuzione volontaria, l'aliquota dei contributi a percentuale è applicata alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di contribuzione obbligatoria vigenti, in correlazione con l'art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che, in relazione all'introduzione del criterio retributivo di liquidazione delle pensioni, aveva posto un limite alla retribuzione pensionabile, disponendo che «non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento»). In effetti all'epoca dell'emanazione del d.l. n. 402/1981 il limite massimo di retribuzione annua pensionabile era stato fissato in L. 18.500.000 dall'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ed un semplice calcolo dimostra che il valore medio di un'ulteriore classe retributiva avrebbe comportato, su base annua, il superamento di detto importo. Peraltro il limite massimo di retribuzione pensionabile è stato poi assoggettato, a norma dell'art. 3, comma 13, legge 29 maggio 1982, n. 297, ad adeguamento annuale, secondo i criteri della perequazione automatica delle pensioni, ed è stato, poi, elevato a L. 32.000.000 dall'art. 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Deve anche osservarsi che il limite posto dal già richiamato quinto comma dell'art. 2 del d.l. n. 402/1981 alla rivalutazione annuale delle retribuzioni di cui al terzo comma conferma l'intenzione del legislatore dell'epoca di assumere il c.d. tetto pensionistico in vigore come limite della contribuzione volontaria. Inoltre la vigenza di tale disciplina fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, il cui art. 7 ha abbandonato il sistema tabellare anche ai fini del versamento dei contributi volontari — prevedendo, genericamente, il riferimento «all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda» (salvo un determinato importo minimo), con applicazione della stessa aliquota prevista in caso di contribuzione obbligatoria per il finanziamento della gestione pensionistica —, è confermata dalla disposizione transitoria di cui al comma 8 del citato art. 7, che ha previsto la facoltà dei soggetti, ai quali, ai fini della prosecuzione volontaria, era stata assegnata l'ultima classe vigente *pro tempore*, di chiedere, entro un anno, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Deve pertanto esaminarsi se presenta possibili profili di illegittimità costituzionale la permanenza del limite alla contribuzione volontaria posto dal d.l. n. 402/1981, limite eliminato dal legislatore, come si è già visto, solo a distanza di vari anni dall'elevazione della retribuzione massima pensionabile e dall'entrata in vigore dell'art. 21 della legge n. 67/1988 (e successivamente allo stesso pensionamento dell'attuale ricorrente).

Appare indubbia, peraltro, la rilevanza della questione, tenuto presente l'oggetto della domanda proposta dal Pollice, le ragioni del suo rigetto da parte del giudice di merito — cui peraltro sono devoluti l'interpretazione della domanda giudiziale e i giudizi di fatto —, i motivi del ricorso per cassazione, e le precedenti considerazioni circa la portata normativa dell'art. 2 del d.l. n. 402/1981. D'altra parte l'impostazione delle domande proposte dall'attuale ricorrente si correla con il principio di diritto, che non appare contestabile, secondo cui il soggetto che ha proposto domanda di prosecuzione volontaria può, a seguito di un provvedimento autorizzativo erroneo circa l'entità della contribuzione per cui è ammessa la contribuzione volontaria, contestare in giudizio tale provvedimento al fine di vedere riconosciuto il suo diritto a una contribuzione volontaria nella corretta misura. È opportuno anche rilevare che le difese dell'I.N.P.S., attenendo al merito delle questioni di interpretazione e di costituzionalità, confermano la rilevanza di queste ultime.

Ritiene questa Corte che in effetti sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 437, nella parte in cui, in relazione alle successive elevazioni del limite annuo della retribuzione pensionabile e all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, impedisce che, in sede di determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria,

questa retribuzione possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla più elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso decreto n. 402/1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quinto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Come rilevato dal ricorrente, un tetto alla retribuzione di riferimento per la contribuzione volontaria, correlato ai limiti posti dalla legge alla retribuzione pensionabile, aveva una precipua giustificazione nell'intento del legislatore di esonerare il lavoratore optante per la prosecuzione volontaria dal pagamento di contributi che, in relazione alla disciplina vigente, non avrebbero potuto arrecare alcun beneficio alla sua posizione assicurativa. Non è ravvisabile, quindi, un collegamento di detta specifica disciplina con un intento del legislatore di contenere la spesa previdenziale sulla base di criteri di contribuzione e di calcolo delle pensioni meno favorevoli al lavoratore rispetto a quelle vigenti per i lavoratori dipendenti. A tale intento di contenimento sono correlate numerose altre disposizioni del provvedimento normativo, comprese quelle per la fissazione di minimi di contribuzione volontaria e per l'adeguamento nel tempo della contribuzione. In ogni caso, ove un simile intento fosse presente, lo stesso non è certo di per sé sufficiente a rendere esente la normativa da una verifica della sua compatibilità con le direttive costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

In particolare deve tenersi presente che, nell'ambito di una normativa pensionistica che correla la misura della pensione all'entità delle retribuzioni negli ultimi anni di contribuzione, in caso di contribuzione volontaria la misura della pensione dipende dalla retribuzione figurativa sulla cui base è effettuata la contribuzione volontaria.

Ne consegue che, mentre in un sistema pensionistico contributivo (dal punto di vista dei criteri di liquidazione delle pensioni) eventuali limiti quantitativi massimi specifici alla contribuzione volontaria (come quello *ex art. 11, legge 20 febbraio 1958, n. 55, non a caso abrogato dall'art. 41 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in coincidenza con l'introduzione della pensione retributiva: al riguardo cfr. anche l'art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 1432/1971*) diminuiscono la possibile incidenza positiva della contribuzione volontaria, ma non comportano alcun effetto negativo della medesima, dato che ogni versamento contributivo determina un incremento della pensione liquidabile, al contrario in un sistema retributivo di liquidazione delle pensioni, limiti di tale genere hanno un rilievo del tutto diverso, costituendo il presupposto di un'incidenza in gran parte negativa, invece che positiva, della contribuzione volontaria, rispetto ai soggetti la cui ultima retribuzione sia superiore al limite specifico della contribuzione volontaria.

Nel caso in esame il mancato coordinamento della normativa sulla contribuzione volontaria con le successive disposizioni relative all'elevazione del limite massimo della retribuzione pensionabile e con la riforma che, pur senza eliminare formalmente il tetto della retribuzione pensionabile, ne ha modificato la portata (prevedendo la computabilità anche della retribuzione eccedente, sia pure sulla base di tassi di rendimento inferiori), rende la normativa stessa ampiamente irrazionale e tale da penalizzare gravemente la prosecuzione volontaria, nei confronti dei soggetti che, negli ultimi anni della loro attività lavorativa, e in particolare nelle ultime 156 settimane, hanno fruito di una retribuzione superiore di quella media imponibile di cui all'ultima classe di contribuzione della tabella F allegata al d.l. n. 402/1981.

Tale penalizzazione, effetto diretto, naturale e prevedibile dalla discrasia normativa già evidenziata, contraddice *a priori*, in violazione dell'art. 38 della Costituzione, la funzione propria della contribuzione volontaria, che — come rilevato da Corte costituzionale n. 307/1989 (che richiama le sentenze n. 574/1987 e n. 822/1988) — «per ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa», «mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione» e a «mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa». È stato anche osservato, nella medesima pronuncia, che tale funzione trova riscontro nelle disposizioni generali sulla contribuzione volontaria e, in particolare, nell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, che parifica i contributi volontari ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile, e che «tale funzione di salvaguardia dei contenuti economici della retribuzione pensionabile percepita in costanza di rapporto di lavoro è (...) evidentemente frustrata ove la contribuzione volontaria consegua l'effetto di farla decrescere, così vanificando le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività».

È ravvisabile anche una correlata violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia per l'irrazionalità di una disciplina che contraddice la finalità della contribuzione volontaria, sia per l'ingiustificato operare di limiti alla retribuzione pensionabile non corrispondenti a quelli operanti in caso di prestazioni di attività lavorativa, sia, infine, per l'analogamente ingiustificata — nel quadro della disciplina all'epoca vigente — disparità di trattamento tra lavoratori con retribuzione inferiore a detti limiti, per i quali la prosecuzione volontaria è idonea a svolgere adeguatamente la sua funzione, e lavoratori con retribuzione superiore, per i quali, come si è visto, la prosecuzione volontaria, per ragioni strutturali, è prevalentemente inidonea a svolgere la sua funzione tipica.

In relazione all'eventuale rilievo che potrebbe rientrare nella discrezionalità del legislatore la previsione di una diversa disciplina, quanto alla contribuzione volontaria, in riferimento alla retribuzione eccedente il limite della retribuzione pensionabile, in considerazione del suo minore rendimento ai fini pensionistici, sembra potersi affermare che questa particolarità della contribuzione, per il complesso di ragioni già esposte e, in particolare, se si vuole evitare che sia tradita la ordinaria funzionalità della contribuzione volontaria, non possa giustificare — in un sistema normativo in cui l'ammontare della pensione è correlata alla retribuzione (reale o figurativa) dell'ultimo periodo anteriore al pensionamento — l'abbandono del principio che la misura della contribuzione volontaria deve tenere conto di tutta la retribuzione rilevante ai fini della misura della pensione, salvo l'esercizio, meramente eventuale, da parte del legislatore della facoltà di ampliare le possibilità di scelta del contribuente volontario, consentendogli di optare per versamenti correlati alla sola retribuzione non eccedente il massimale (facoltà della quale peraltro il legislatore non si è avvalso in occasione della emanazione del citato d.lgs. n. 184/1997).

Deve darsi atto che la richiamata sentenza n. 307/1989 della Corte costituzionale, nel prendere in considerazione un'ipotesi in cui la contribuzione volontaria, in base ai criteri di liquidazione della pensione di cui all'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, aveva comportato il diritto ad una pensione di misura inferiore a quella conseguibile all'età pensionabile con il computo della sola contribuzione obbligatoria, si è limitata a statuire che in tal caso la pensione non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della contribuzione obbligatoria, e che pronunce da questo punto di vista di tenore simile sono state adottate da Corte costituzionale n. 428/1992, n. 264/1994, n. 388/1995 e n. 432/1999 con riferimento ad ipotesi in cui il deterioramento della posizione contributiva sotto il profilo dell'entità della c.d. retribuzione pensionabile è causato da una contribuzione volontaria o figurativa, o dallo svolgimento di ulteriore attività lavorativa, non necessari al fine del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione. Deve osservarsi però che tale risultato più limitativo, rispetto a quello perseguito dall'attuale ricorrente (il quale ha già potuto giovare degli effetti di Corte cost. n. 428/1992), si correla alle diversità delle situazioni e delle questioni proposte con le ordinanze di rimessione, le quali (probabilmente in relazione anche all'operare di vari fattori, connessi alla evoluzione nel tempo della normativa previdenziale, e non già, come in questo caso, di una incongruità della normativa sulla contribuzione volontaria sussistente all'epoca dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria) hanno preso in considerazione solo le conseguenze delle vicende contributive e non le normative in base alle quali nei vari casi era stata effettuata la contribuzione.

Quanto alla affermazione, contenuta in Corte costituzionale n. 432/1999 e richiamata dal tribunale di Roma, secondo cui non si rinvengono principi costituzionali che impongano in tutti i casi e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria, sembra potersi rilevare che tale principio, nella sua genericità, non offre parametri di valutazione pertinenti al fine di smentire l'ipotesi, sopra formulata, di un contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione della specifica disciplina in esame. Del resto detta osservazione della Corte costituzionale è stata formulata al fine di contestare l'ipotesi della necessità di fare comunque riferimento alla sola contribuzione obbligatoria per determinare la retribuzione pensionabile, quando la considerazione (in applicazione delle pertinenti regole generali) anche della contribuzione volontaria, necessaria ai fini del conseguimento dell'anzianità contributiva minima, avrebbe determinato un risultato meno favorevole. Non era stata, peraltro, messa in questione la legittimità costituzionale delle norme sulla cui base, nella specie, era stato determinato l'importo della contribuzione volontaria (del resto può, tra l'altro, osservarsi che la maggiore brevità del periodo di riferimento considerato dalla legge per la determinazione dell'entità della contribuzione volontaria, rispetto a quello rilevante per la determinazione della retribuzione pensionabile, può determinare ipotesi fisiologiche e giustificate di diminuzione della virtuale retribuzione pensionabile per effetto della contri-

buzione volontaria — salvi i limiti individuati dalla Corte costituzionale per l'ipotesi di anteriore conseguimento dell'anzianità contributiva minima —, equiparabili a quelli determinati dallo svolgimento di attività lavorativa con retribuzione inferiore a quella percepita in un periodo precedente).

È, infine, opportuno rilevare che una eventuale dichiarazione di parziale sopravvenuta illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione dell'art. 2 del d.l. n. 402/1981 nei termini già prospettati non comporterebbe un vuoto normativo, né richiederebbe ulteriori specificazioni ricadenti nell'ambito della discrezionalità del legislatore, poiché il sistema tabellare, impostato su fasce di retribuzione e relative retribuzioni medie imponibili, utilizzato dall'articolo citato, in effetti non era essenziale, dato l'esauriente tenore dell'art. 8, comma primo, del d.P.R. n. 1432/1971, tanto più in riferimento alle nuove richieste di autorizzazione alla contribuzione volontaria (in effetti la disposizione transitoria e di coordinamento di cui al comma quarto dell'art. 2, d.l. n. 402/1981 evidenzia una funzione della tabella F di attuare una rivalutazione delle retribuzioni di riferimento per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° aprile 1981). Ciò è confermato anche dall'abbandono del sistema tabellare da parte dell'art. 7 del d.lgs. n. 184/1997, in un quadro normativo ai fini in esame non sostanzialmente modificato.

Deve peraltro osservarsi — ad integrazione dei precedenti rilievi circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in esame — che la normativa cui è correlata la fondatezza o meno delle pretese del ricorrente è proprio quella di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 402/1981, e non quella di una disciplina transitoria intervenuta pacificamente quando non era più in corso la contribuzione volontaria del Pollice e lo stesso era già pensionato. Né una pronuncia di illegittimità costituzionale di detto art. 2 appare pregiudicabile da un'eventuale non perfetta coerenza della disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 8, d.lgs. n. 184/1997 con l'assetto normativo conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Peraltro una simile incoerenza non è formalmente configurabile, la disposizione in questione essendo pur sempre riferibile ai periodi in cui legittimamente operavano limiti quantitativi alla contribuzione volontaria.

In conclusione, la prospettata questione di legittimità costituzionale appare rilevante e non manifestamente infondata e devono quindi essere adottati i consequenziali provvedimenti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione, dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 437, nella parte in cui, successivamente all'elevazione dei limiti della retribuzione pensionabile e all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, impedisce che, in sede di determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria, questa possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla più elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso decreto n. 402/1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quinto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2003.

Il Presidente: MATTONE

Il relatore: TOFFOLI

N. 46

*Ordinanza del 6 novembre 2003 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore
nel procedimento penale a carico di Izzo Michele*

Processo penale - Udienza preliminare - Atti introduttivi - Avviso di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della possibilità di presentare, prima delle conclusioni delle parti, le richieste di cui agli artt. 438 e 444 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto in giudizio con citazione diretta.

- Codice di procedura penale, art. 419, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Visti gli atti del processo indicato in epigrafe nei confronti di Izzo Michele nato a Nocera Inferiore il 22 marzo 1962, imputato come in atti;

Esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata all'odierna udienza preliminare dall'avv. Carmine Guadagno del Foro di Salerno, difensore di fiducia dell'imputato;

O S S E R V A

L'imputato Izzo Michele ha ricevuto rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p.

All'odierna udienza preliminare il difensore dell'imputato ha eccepito la nullità dell'avviso determinata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.p. nella parte in cui non prevede, analogamente all'art. 552, primo comma, lettera *f*), c.p.p., che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere in udienza preliminare la definizione del procedimento nelle forme previste dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. o 438 e seguenti c.p.p.

Osserva il difensore come tale difformità di previsioni, tra l'art. 419 c.p.p. e l'art. 552 c.p.p., determini una irragionevole disparità di trattamento tra imputati — in violazione dell'art. 3 della Costituzione — ed una ingiustificata lesione del diritto di difesa — in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Rileva il giudice che l'art. 552, primo comma, lett. *f*), c.p.p. prevede che il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero debba contenere, a pena di nullità (prevista dal secondo comma), l'avviso all'imputato del diritto di richiedere, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'art. 419 c.p.p., nel disciplinare i requisiti formali dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non prevede l'avviso in parola.

Va premesso che la ormai pietrificata giurisprudenza della Corte costituzionale (*cfr.*, *ex plurimis*, le ordinanze n. 224/2001 e n. 335/2002) riconosce all'udienza preliminare connotati sostanziali di udienza di pieno merito sotto il profilo istruttorio. Ne consegue che — pur permanendo del tutto distinta dall'udienza dibattimentale — l'udienza preliminare assume contenuto di merito analogamente, sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione del fatto, all'udienza dibattimentale.

Va inoltre osservato come il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero costituisca esercizio dell'azione penale, al pari della richiesta di rinvio a giudizio che determina la fissazione dell'udienza preliminare previo avviso ai sensi dell'art. 419 c.p.p.

Il decreto di citazione diretta a giudizio e la richiesta di rinvio a giudizio costituiscono pertanto due forme di esercizio dell'azione penale che determinano direttamente la citazione dell'imputato innanzi al giudice dell'accertamento di merito (sebbene il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare differisca ontologicamente dal provvedimento conclusivo del dibattimento, eccezion fatta per l'applicazione dell'art. 521 c.p.p.).

Inoltre, deve osservarsi che il decreto di citazione diretta a giudizio prevede l'avviso all'imputato del diritto di accedere ai riti alternativi proprio in ragione del termine decadenziale posto a tale accesso dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Analogamente, la presentazione delle conclusioni delle parti nell'udienza preliminare costituisce il termine decadenziale oltre il quale l'imputato tratto a giudizio mediante richiesta di rinvio a giudizio non può più accedere ai riti alternativi previsti dagli artt. 438 e 444 c.p.p.

Ne consegue che sussiste oggettivamente una disparità di trattamento tra posizioni analoghe.

L'imputato tratto a giudizio di merito (dibattimentale) in relazione a reati contemplati dall'art. 550 c.p.p. nelle forme di cui all'art. 552 c.p.p. è avvisato, nel decreto di citazione diretta a giudizio, della facoltà di accedere ai riti premiali entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

L'imputato tratto a giudizio di merito (preliminare) in relazione a reati non contemplati dall'art. 550 c.p.p. nelle forme della richiesta di rinvio a giudizio non è invece avvisato, nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della facoltà di accedere ai riti premiali entro la presentazione delle conclusioni delle parti nell'udienza preliminare.

La valutazione di ragionevolezza di tale disparità di trattamento può riposare esclusivamente sulla valutazione di due aspetti: la diversa tipologia dei reati e la diversità ontologica dei due giudizi.

Quanto alla diversa tipologia dei reati, appare evidentemente irragionevole negare all'imputato dei reati più gravi l'avviso del termine decadenziale entro il quale può accedere ai riti premiali, laddove tale avviso sia invece previsto in relazione all'imputato dei reati meno gravi.

Quanto alla diversità ontologica dei due giudizi, una volta premessa la natura di giudizio di merito anche dell'udienza preliminare non pare potersi ritenere ragionevole la disparità di trattamento in discorso esclusivamente sulla base di tale distinzione.

Ne consegue che deve ritenersi che la disparità di trattamento sin qui delineata afferisca a situazioni del tutto analoghe, *rectius* identiche, e non sia sorretta da una ragionevole giustificazione.

Non è manifestamente infondata dunque la questione di legittimità costituzionale in relazione alla violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento posto dall'art. 3 della Costituzione.

Non sfugge al giudice la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in virtù della quale il giudice è obbligato a rinvenire l'interpretazione della legge che renda la norma conforme al dettato ed ai principi della Costituzione.

Nel caso di specie, tuttavia, l'estensione analogica, per via interpretativa, dell'art. 552, primo comma, lett. f), c.p.p., all'art. 419 c.p.p., anche e soprattutto in virtù della sanzione di nullità che vi è necessariamente ricollegata ed al principio di tassatività delle nullità vigente nel codice di rito, non costituirebbe una forma di interpretazione, ma una vera e propria addizione (nel senso tradizionalmente riservato alle sentenze «additive» della Corte costituzionale) al dettato dell'art. 419 c.p.p. di un requisito — con relativa sanzione di nullità — dallo stesso espressamente escluso e consapevolmente non previsto. Non può pertanto superarsi per via ermeneutica la disparità di trattamento rilevata.

È invece manifestamente infondata la questione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato partecipa della presunzione generale di conoscenza della legge, di guisa che egli deve conoscere i riti premiali previsti dalla legge ed i termini decadenziali entro i quali può accedervi.

Tale questione non merita ulteriore sviluppo, restando assorbita dalla non manifesta infondatezza della questione in relazione alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.

È appena il caso di osservare come il giudizio in corso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, dal momento che la dedotta nullità dell'avviso non può essere sanata nella contumacia dell'imputato e nell'assenza di richiesta di accesso a riti alternativi premiali da parte del difensore.

È pertanto necessario disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio in corso.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avviso all'imputato che, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della presentazione delle conclusioni delle parti in udienza preliminare ai sensi degli artt. 421 comma 3 e 422 comma 3 del codice di procedura penale, può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 del codice di procedura penale, per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento posto dall'art. 3 della Costituzione, ed all'uopo dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Letto l'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata, a cura del cancelliere, anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Letto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale del 16 marzo 1956, ordina che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni predette, prescritte dall'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La presente ordinanza viene letta in udienza preliminare e allegata al verbale.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Nocera Inferiore, addì 6 novembre 2003

Il giudice dell'udienza preliminare: CIOFFI

04C0198

N. 47

Ordinanza del 10 settembre 2003 emessa dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Ufficio di Avezzano contro Pitari Lea ed altro n.q. di eredi di Ridolfi Idio

Imposta di registro - Trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli - Aliquota agevolata per la piccola proprietà contadina - Applicabilità all'acquirente che dichiara di voler assumere la qualità di imprenditore agricolo - Omessa presentazione della certificazione attestante tale qualità - Inapplicabilità dell'agevolazione - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione delle linee di politica agricola a livello europeo e a livello regionale - Incidenza sul principio della capacità contributiva - Violazione della tutela del diritto di proprietà.

- Legge 21 febbraio 1977, n. 36, art. 2.
- Costituzione artt. 3, comma primo, 11, 42, comma primo e secondo, 53 e 117 vecchio testo.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto l'8 luglio 1987 dall'Ufficio del registro (ora Ufficio delle entrate) di Avezzano nei confronti di Ridolfi Idio ed avverso la decisione 4 maggio 1987, n. 136 della Commissione tributaria di II grado de L'Aquila (sez. IV).

Con rogito 16 gennaio 1984 Ridolfi Idio ha acquistato da Rubeo Romolo (assegnatario dall'Ente Fucino), al dichiarato prezzo di lire 160 milioni, un terreno seminativo di circa quattro ettari sito in località Fucino e — deve ritenersi (*cfr.* l'ultima «premessa» del rogito) — non confinante con altre proprietà dello stesso Ridolfi. Alla registrazione del rogito le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono state percepite in misura fissa, avendo Ridolfi Idio dichiarato di effettuare l'acquisto «per l'arrotondamento della proprietà rustica da lui posseduta» e chiesto i benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954 n. 604, ove tra l'altro era richiesto che il terreno acquistato «in aggiunta ad eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso, con una tolleranza del 10%».

Al momento della registrazione l'acquirente ha esibito l'attestazione provvisoria del competente Ispettorato provinciale agrario, certificante soltanto l'avvio di una istruttoria. Non è stata acquisita agli atti del presente giudizio notizia circa l'esito di tale istruttoria, forse conclusasi in senso non favorevole all'acquirente (già proprietario di altri cinque terreni, posto che lo stesso il 22 dicembre 1984 si è rivolto all'Ispettorato dipartimentale delle foreste de L'Aquila, adducendo il carattere montano della piana del Fucino.

Con atto 2 gennaio 1985 il capo di questo diverso Ispettorato ha attestato la rispondenza dell'acquisto in questione «allo scopo dell'arrotondamento della proprietà coltivatrice» del Ridolfi. Dopo aver ottenuto questa attestazione, l'acquirente ha, mediante scrittura privata autenticata lo stesso giorno 2 gennaio 1985, espresso una sua dichiarazione unilaterale qualificata «integrativa» per correggere l'art. 5 del contratto rogato il 16 gennaio 1984 laddove era stato invocata la citata legge n. 604 del 1954 anziché l'art. 9 comma secondo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Con avviso di liquidazione notificato il 21 febbraio 1985 l'Ufficio del registro ha chiesto al Ridolfi il pagamento di lire 29.635.000 per decadenza dai benefici fiscali determinata dalla omessa esibizione entro un anno del certificato definitivo dell'Ispettorato provinciale agrario. Avverso l'avviso il contribuente ha proposto alla Comm. trib. di I grado di Avezzano un ricorso che è stato accolto con decisione 17 marzo 1986 n. 870/1985, confermata in secondo grado dalla decisione sopra menzionata. L'ufficio ha qui proposto ricorso e ne ha chiesto la trattazione. Il 31 maggio 1996 Ridolfi Idio è deceduto, e il presente processo prosegue nei confronti degli eredi.

La decisione qui impugnata ha reputato che «non sembra aver rilevanza» la circostanza della sostituzione, mediante dichiarazione unilaterale dell'acquirente successiva al rogito presentato per la registrazione, della disposizione agevolatrice (a favore delle piccola proprietà contadina) indicata in tale rogito con altra disposizione (a favore dei territori montani) parimenti agevolatrice. Nel suo ricorso l'ufficio ha invece nuovamente sostenuto che determinante è l'omessa presentazione entro l'anno della «unica documentazione idonea a mantenere i benefici» solo provvisoriamente concessi all'acquirente.

Reputa questa sezione che la doglianza dell'ufficio sia condivisibile, sia perché le imposte di che trattasi devono essere applicate sulla base del contenuto dell'atto «cartolare» presentato per la registrazione (arg. da art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sia per quanto disposto dall'art. 35 della legge 26 maggio 1965 n. 520, sia infine perché anche la agevolazione prevista dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (e successive modificazioni) e dall'art. 9 comma secondo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 deve essere esplicitamente e specificamente richiesta nel contesto dell'atto presentato per la registrazione.

Nel ricorso introduttivo della lite il contribuente ha sostenuto che «il secondo atto notar Di Giovanni 2 gennaio 1985 fa parte integrante dell'atto di acquisto» datato 16 gennaio 1984). Questa asserzione è palesemente erronea: la scrittura privata autenticata il 2 gennaio 1985 reca solo una dichiarazione unilaterale dell'acquirente; e comunque essa è atto diverso dal rogito 16 gennaio 1984 come tale separatamente presentato per la registrazione il 15 gennaio 1985.

Nel predetto ricorso introduttivo il contribuente non ha formulato una domanda in via subordinata volta ad ottenere la riduzione dell'imposta di registro, nell'avviso di liquidazione quantificata con applicazione dell'aliquota del 15% prevista dall'art. 1-bis aggiunto — con relativa «nota» — alla tariffa parte prima allegato A) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 dall'art. 2 comma primo della legge 21 febbraio 1977, n. 36.

E non risulta abbia prodotto al notaio rogante certificazione della qualità — eventualmente posseduta — di imprenditore agricolo a titolo principale. Pertanto, questo giudice «comune» non può, allo stato della legislazione e per limite processuale, disporre l'applicazione della aliquota «normale» dell'8% stabilita per i trasferimenti immobiliari dalla anzidetta «nota» mediante richiamo dell'art. 1 della stessa tariffa, e confermata, per gli imprenditori agricoli a titolo principale, dall'art. 2 della tariffa parte prima allegata al testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa nota prima. Giova precisare che queste disposizioni del testo unico non sono «più favorevoli ai contribuenti», e quindi non opera l'art. 79 comma primo del medesimo testo unico.

Poiché l'accoglimento del ricorso qui proposto dall'Ufficio comporterebbe dichiaratoria della piena legittimità dell'avviso di liquidazione notificato il 21 febbraio 1985, la sezione reputa di dover sollevare l'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato — e dall'ufficio applicato — art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36 (ossia dell'art. 1-bis citato e delle strettamente collegate disposizioni aggiunte agli artt. 4 e 8 della tariffa parte prima allegato A) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) nonché delle conseguenti disposizioni trasposte nella tariffa parte prima del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione agli artt. 3 comma primo, 11, 42 commi primo e secondo, e 53 comma primo Cost. ed al previgente art. 117 Cost.

La questione è rilevante ai fini della decisione sulla pretesa per imposta di registro vantata dall'Ufficio con applicazione della aliquota «punitiva» (così Cass. 26 maggio 1997, n. 4060) del 15%.

L'art. 53 Cost. come noto stabilisce una relazione tra doveri tributari di «tutti» i soggetti e «loro capacità contributiva». L'aliquota del 15% (in luogo della aliquota «normale» dell'8%) della quale si tratta non è correlata ed una maggiore e speciale capacità contributiva dei soggetti acquirenti «terreni agricoli e relative pertinenze» allorché tali soggetti siano «diversi» dagli imprenditori agricoli a titolo principale. La introduzione nel 1977 di detta elevata aliquota appare aver perseguito finalità non riconducibili al «concorrere alle spese pubbliche», e soprattutto «protezionistiche» degli imprenditori agricoli e di indiretto sostegno di alcune associazioni di categoria attraverso la dissuasione di iniziative di acquisto di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di «altri» soggetti e la conseguente riduzione della domanda di aspiranti acquirenti ed anche attraverso l'incentivo ad adesioni più o meno effettive alle anzidette associazioni. Non è compito del remittente esaminare se queste finalità extratributarie siano o meno tuttora valide dopo la forte riduzione del numero degli agricoltori e delle superfici coltivate, e se sia o meno ravvisabile un interesse generale a frenare l'impiego di capitali nell'acquisto di terreni agricoli ed a contenere i prezzi di tali beni. Il remittente deve limitarsi ad osservare che l'art. 53 Cost. non pare consentire utilizzazioni «protezionistiche» della fiscalità generale attraverso aliquote «punitive», che le finalità di salvaguardia della effettiva destinazione agricola dei terreni possono essere — ed in concreto sono — perseguite mediante più appropriati strumenti (ad esempio, previsioni urbanistiche o specifiche disposizioni legislative anche regionali), e che l'acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti concretamente impegnati nelle attività agricole può essere favorito mediante aiuti selettivi od altri similari interventi non tributari.

Giova puntualizzare che quanto testé osservato in ordine al disincentivo fiscale di che trattasi non comporta dubbi ulteriori circa la legittimità costituzionale delle agevolazioni tributarie incentivanti (non è il caso di soffermarsi qui su questioni di diritto europeo); queste ultime operano in modo nettamente diverso sul piano economico, e sono riconducibili ad una differente figura giuridica. Un esempio (ipotetico) può essere utile: qualora abolisse le vigenti agevolazioni per la «prima casa» ed introducesse un trattamento tributario fortemente dissuasivo a carico soltanto degli aspiranti acquirenti di immobili residenziali già proprietari, il legislatore innoverebbe radicalmente i connotati economico e giuridico della disciplina del settore.

D'altro canto, e ciò si osserva anche con riguardo al previgente art. 117 Cost. ed alle competenze europee in materia di P.A.C. (politica agricola comune), l'accesso di soggetti alle iniziative economiche in agricoltura potrebbe essere modulato in modo differenziato a seconda delle diverse produzioni e dei diversi ambiti territoriali (anche infraregionali). Per il che la dissuasione mediante norma statale di generale portata riferita a categoria residuale di soggetti aspiranti acquirenti (di terreni agricoli e loro pertinenze) potrebbe risultare non coerente con linee di politica agricola espresse sia a livello europeo sia in sede regionale.

La citata legge 21 febbraio 1977, n. 36 ha inoltre introdotto una disegualianza non compatibile con l'art. 3 Cost. rispetto al già non lieve trattamento «normale» previsto per i trasferimenti immobiliari dall'art. 1 della tariffa all'epoca vigente. I trasferimenti di beni immobili sono in via normale sottoposti a trattamenti fortemente differenziati (ad esempio, il trasferimento di immobili anche di cospicuo valore da impresa ad impresa avviene in regime IVA a costo fiscale irrisorio, ogni qualvolta l'acquirente ha diritto alla detrazione *ex* art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). La legge del 1971 menzionata ha introdotto una disegualianza ulteriore, in ragione del soggetto acquirente, la cui razionalità o meno si sottopone al giudizio del giudice delle leggi.

Si sono dinanzi evocati anche i parametri costituzionali indicati dall'art. 42 Cost. Il sostanzioso disincentivo posto dalla legge del 1977 citata all'accesso alla proprietà di terreni agricoli e loro pertinenze potrebbe essere reputato incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito all'accesso alla proprietà privata («accessibile a tutti»); e ciò con riguardo sia all'aspirante compratore che può rinunciare all'acquisto del diritto di proprietà in considerazione della pesante imposizione, sia al proprietario offerente in vendita il quale vede ridotto il prezzo conseguibile e per effetto della riduzione del numero dei concorrenti all'acquisto e per effetto — qualora, malgrado tutto, tale acquisto abbia luogo — della parziale «traslazione all'indietro» del carico fiscale. Né possono evocarsi i limiti, menzionati dall'art. 42 comma secondo Cost., posti alla proprietà «allo scopo di assicurarne la funzione sociale»; detti limiti parrebbero concernano l'esercizio delle facoltà dominicali e non l'accesso alla proprietà.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e delle disposizioni conseguentemente trasposte nella tariffa parte prima del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione agli artt. 3 comma primo, 11, 42 commi primo e secondo, e 53 Cost. ed al previgente art. 117 Cost.;

Sospende il processo, rimette gli atti alla Corte costituzionale, e manda alla segreteria della Commissione di far effettuare le notifiche e di effettuare le comunicazioni della presente ordinanza previste dalla legge e di trasmettere gli atti alla anzidetta Corte.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003

Il Presidente: CARNEVALE

Il relatore: FAVARA

04C0199

N. 48

*Ordinanza del 6 ottobre 2003 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Caltagirone Gaetano ed altri*

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Criteri per stabilire quando la condotta incriminata influisca sensibilmente sul prezzo dei titoli - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, in considerazione della troppo ampia discrezionalità attribuita al giudice nella valutazione della sussistenza del reato - Violazione del principio di tassatività delle fattispecie criminose.

- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180.
- Costituzione, artt. 3 e 25, secondo comma.

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena superiore a quella indicata nella legge di delega - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180.
- Costituzione, artt. 76.

In alternativa alla precedente questione:

Reati e pene - Intermediazione finanziaria - Reato di abuso di informazioni privilegiate - Legge di delega - Determinazione del *quantum* di pena per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate dalle leggi vigenti - Mancata previsione - Violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali - Eccesso di delega.

- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 3, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 25, secondo comma, e 76.

IL TRIBUNALE

Nel presente procedimento penale Caltagirone Gaetano risulta imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 180 comma 1 e 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 unitamente ad altri altri quattro soggetti per la medesima violazione dell'art. 180, limitatamente al comma 2.

All'udienza 18 giugno 2003, la difesa dei prevenuti ha sollevato questioni di incostituzionalità della citata disposizione normativa delegata sotto duplice motivo.

Il primo verte sulla definizione che l'art. 180 d.lgs. 58 del 1998 dà della nozione di informazione privilegiata ovvero: «l'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il

prezzo». Secondo la difesa, tale definizione risulta meramente apparente o, comunque, generica in quanto non consente di stabilire *ex ante* quando un'informazione sia idonea ad influenzare «sensibilmente» il prezzo dei titoli. In definitiva la difesa degli imputati ha fatto osservare come l'ipotesi incriminatrice non consente agli stessi destinatari di orientare i propri comportamenti ed, in particolare, di percepire l'esatta portata sanzionatoria ed i confini, sufficientemente e preventivamente controllabili, tra ciò che è illecito e ciò che non lo è. Di qui, in carenza di un criterio legale, la violazione del principio di tassatività di cui all'art. 25, comma 2 della Costituzione nonché di quello di uguaglianza previsto dall'art. 3 della stessa Carta costituzionale che, nel caso di specie, sarebbe vulnerato per i possibili, contrastanti giudizi di responsabilità penale, proprio determinati dalla vaghezza della norma incriminatrice.

Il secondo motivo di doglianza addotto dalla difesa riguarda la sanzione che il reato *de quo* prevede con una pena superiore a quella indicata nella legge delega, quella del 6 febbraio 1996 n. 52, laddove all'art. 3 comma 1, lettera c), ultima parte, aveva previsto sanzioni penali «identiche» a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. In tale situazione, il legislatore delegato avrebbe oltrepassato il limite della delega stessa. Secondo l'assunto difensivo, la disciplina normativa del cd. insider trading, vigente con la legge 17 maggio 1991 n. 157, all'art. 2, prevedeva la pena della reclusione fino ad un anno e la multa fino a L. 300 milioni mentre l'attuale art. 180 Testo Unico dei mercati finanziari ha previsto una pena superiore (fino a due anni e la multa da L. 20 a 600 milioni). Anche in tal caso si sarebbero violati gli artt. 25, comma 2 e 76 della Costituzione.

Tanto premesso, le eccezioni difensive non appaiono manifestamente infondate.

Quanto alla prima, l'art. 180, comma 3 T.U.M.F. si appalesa in contrasto con l'art. 25, comma 2 della Costituzione per violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

Il cit. art. 180 definisce l'informazione privilegiata come «informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.»

Orbene, se il legislatore ha sentito il bisogno di indicare quali sono gli «strumenti finanziari», definendoli analiticamente all'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. 58/1998, non altrettanto sembra essere stato puntuale ovvero preciso nel formulare il contenuto precettivo della norma ed in particolare, l'esatta tipologia della condotta.

Più segnatamente, non si ravvisano i precisi contorni dell'azione criminosa da parte di «chiunque» il quale, essendo in possesso di informazioni privilegiate o avendole ottenute e, rese pubbliche, abbia determinato, in maniera «idonea», un'influenza sensibile del prezzo.

La fattispecie descritta, ad avviso di questo giudice, non consente all'interprete di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile soprattutto laddove l'avverbio «sensibilmente» assume un'accezione non sempre comprensibile.

Nella suo significato «quantificativo» (e come, può ritenersi nel lessico di tale locuzione), è possibile pensare ad un'influenza del prezzo del mercato dei titoli in modo oggettivamente evidente oppure apprezzabile ovvero ancora in modo addirittura considerevole. In proposito, non si può non osservare come la parola «sensibile», sebbene riferita ad alterazioni del prezzo in tema di «aggiotaggio» su strumenti finanziari (*cf.* il successivo art. 181 T.U.M.S.), sia stata usata dal legislatore per connotare una circostanza aggravante (tanto da determinare un aumento di pena). Né sfugge la considerazione secondo la quale lo stesso legislatore, per il reato in discussione, abbia previsto, al comma 4 dell'art. 180, la circostanza della «rilevante offensività del fatto», come aggravante che, evidentemente, al di là dell'entità del profitto, si differenzia dal concetto dell'influenza «sensibile» del prezzo.

Se è pur vero che spesso le norme penali si limitano ad una descrizione «elastica» del precetto in modo da ricondurvi, nel miglior modo possibile, l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato, va sottolineato, come nel caso di specie, risulta in modo indeterminata la condotta penalmente rilevante. Ad avviso di questo giudice, il legislatore avrebbe potuto meglio tipicizzare comportamenti prodromici, distinguendo le azioni, idonee, atte ad influenzare il prezzo dei titoli, tipicizzando le speculazioni lecite e quelle illecite e, comunque, fornendo all'interprete (e al cittadino) parametri di comportamento tali da offrire una migliore comprensione sui casi in cui l'impatto dell'informazione sul mercato finanziario possa influenzare il prezzo dei titoli.

In definitiva, l'incertezza normativa non consente una precisa interpretazione se, in relazione alle variabili del mercato finanziario esistenti al momento in cui l'agente si è avvalso dell'informazione, costui abbia o meno com-

messo il reato *de quo* e la cui sussistenza si fonda su una valutazione del giudice del tutto discrezionale. Tale apprezzamento contrasta con il principio di determinatezza-tassatività dell'art. 25, comma 2 Costituzione che sarebbe vulnerato da, contrastanti apprezzamenti giurisprudenziali inficiati proprio dalla vaghezza della norma.

La rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo* appare evidente. Infatti, una pronuncia di accoglimento inciderebbe direttamente sulla valutazione della condotta tenuta dagli imputati che, parametrata a criteri precisi, potrebbe non integrare il delitto loro contestato.

Quanto alla seconda questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa si osserva che la legge delega sopra citata aveva previsto, all'art. 3, comma 1, lett. c) ultima parte, sanzioni penali «identiche» a quelle già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. L'art. 180 in esame, invece, risulta aver oltrepassato il limite della delega. La precedente normativa di cui all'art. 2 della legge 157/1991 — che pure disciplinava «l'insider trading» — prevedeva la pena della reclusione fino ad un anno e la pena della multa fino a L. 300 milioni mentre l'attuale art. 180 T.U.M.F. ha previsto una pena superiore (reclusione fino a due anni e la multa da L. 20 a 600 milioni).

Al riguardo, si osserva che non appare chiara l'intenzione del legislatore delegante laddove parla di sanzioni «identiche» a quelle già comminate dalle leggi vigenti. Se con tale aggettivo (il legislatore delegante ha voluto intendere una pena uguale per genere e per *quantum* a quella già prevista dall'art. 2, legge n. 157/1991, l'art. 180 in esame, nel prevedere una pena superiore, ha violato l'art. 76 della Costituzione per eccesso dei limiti della delega.

Se, invece, il legislatore delegante ha voluto intendere una pena uguale solo per genere a quella prevista dall'art. 2, legge n. 157/1991, la norma censurabile per violazione degli artt. 76 e 25, comma 2, Costituzione è quella dell'art. 3, comma 1, lett. c) della legge delega n. 52/1996 la quale non ha previsto il *quantum* pena con cui sanzionare le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate da leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di «insider trading».

La questione non appare, dunque, manifestamente infondata ed ha rilevanza nel giudizio *a quo* stante l'immediata e inevitabile incidenza che un'eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe nella valutazione della condotta degli imputati.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione nella parte in cui non contiene parametri sufficientemente determinati per stabilire quando l'influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi «sensibile».

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui sanziona il reato con una pena superiore a quella indicata nella legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 o, in alternativa dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. c), ultima parte, della legge n. 52/1996 per violazione degli artt. 25, comma secondo, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la determinazione del quantum di pena per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle già disciplinate dalle leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di «insider trading».

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto, sospende il presente giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 6 ottobre 2003

Il giudice: SCIVICCO

04C0207

N. 49

*Ordinanza del 29 ottobre 2003 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Scardina Emanuele e comune di Milano*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Mutamento della persona fisica del magistrato originariamente designato - Rinnovazione dell'assunzione delle prove - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale parimenti ispirato al principio dell'oralità - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 420.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza che definisce il giudizio - Emissione da parte dello stesso giudice (persona fisica) che ha provveduto all'istruzione probatoria - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 429, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Processo del lavoro - Sentenza pronunciata da giudice (persona fisica) diverso da quello che ha provveduto all'istruzione - Nullità - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto al processo penale - Violazione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Codice di procedura penale, art. 161, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 111, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza *ex art.* 23, legge n. 87/1953.

Oggetto: causa di lavoro R.G. n. 7933/2000; ricorrente: Scardina Emanuele contro: il comune di Milano.

Premesso in fatto che:

nel presente giudizio di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. il giudice, in persona fisica di magistrato della sezione diverso dall'attuale estensore, ammesse le prove, conduceva l'intera istruzione probatoria, snodatasi in più udienze e concretizzatasi, tra l'altro, nell'assunzione di numerose testimonianze;

al termine, con ordinanza in atti, quello stesso giudice dichiarava chiusa l'istruzione, rinviando contestualmente la causa ad altra udienza successiva per la discussione;

nelle more, il Presidente della sezione di lavoro designava, quale titolare del procedimento, lo scrivente, in sostituzione del magistrato inizialmente designato, cessato dalle funzioni;

all'udienza odierna le parti costituite sono comparse davanti al giudice sottoscritto per la discussione orale della causa;

Il giudice osserva quanto segue.

Sul piano processuale, la situazione che si è determinata a seguito della avvenuta sostituzione (ancorché per ragioni oggettive) del giudice ad istruttoria conclusa, è assai singolare e di dubbia legittimità costituzionale, essendo l'attuale magistrato chiamato alla valutazione delle prove, in base alle quali decidere la controversia, sulla base dei soli atti scritti della pregressa istruttoria da altri condotta, in un giudizio che dovrebbe essere ispirato al massimo della oralità.

Come è ben noto, con la riforma del processo del lavoro del 1973 il legislatore ha inteso reagire al pratico svuotamento attuato dalla prassi dei principi chiovendiani, propri dell'originaria formulazione del c.p.c. del 1942 e di attuare, in modo particolarmente incisivo, con disposizioni dettate specificamente per questa particolare cate-

goria di controversie, i principi dell'oralità, della concentrazione e immediatezza, attribuendo ad un unico giudice monocratico la direzione dell'attività istruttoria e la conseguente, immediata decisione della causa, tendenzialmente in unica udienza.

Essenziale nel sistema così creato, è che il giudice, inteso come persona fisica, che presiede l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., e che assume le prove, sia lo stesso che decide la controversia, non potendo altrimenti parlarsi di oralità del processo.

Del resto, la dimostrazione, assolutamente univoca, dell'interdizione del legislatore di prescrivere, nelle controversie di lavoro, la coincidenza della persona fisica che decide rispetto alla persona fisica che istruisce la causa, sta non solo nella prevista assunzione delle prove immediatamente, ma anche nella esplicita definizione, estremamente significativa, dell'udienza di cui all'art. 420, in tutte le sue possibili componenti, quale «udienza di discussione» tout court.

Nel giudizio penale, che è la forma di processo orale per eccellenza, le conseguenze del mutamento (per qualsivoglia causa) della persona fisica del giudice trovano una espressa sanzione nella nullità *ex art. 525* del vigente c.p.p. (corrispondente a omologa disposizione del c.p.p. abrogato) e nella conseguente necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

Anche nel processo civile, non mancano, in generale, norme di garanzia finalizzate ad evitare il cambiamento del giudice - persona fisica chiamato a decidere la controversia, ed è sicuramente ragguardevole che la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia esteso la sanzione della nullità rilevabile di ufficio, *ex art. 161*, comma 2, c.p.c. alla sentenza che venga pronunciata da giudice diverso da quello che ha partecipato all'udienza di discussione.

Tuttavia è stato escluso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (alla quale questo giudice deve fare necessariamente riferimento quale «diritto vivente»), che, nel rito del lavoro, possa rilevare la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e chi la decide (*c.f.r.* da ultimo Cass., sentenze nn. 9052/2000 e 5443/2001; in precedenza, negli stessi termini, sentenze nn. 5449/1992 e 1241/1995).

La giurisprudenza citata nell'enunciare tale principio solitamente fa salva l'applicabilità dell'art. 421 c.p.c., operando un riferimento, se pure apprezzabile, ad avviso del giudicante inconferente e inidoneo a modificare i termini della questione, che attiene alla validità formale delle prove assunte, pregiudiziale rispetto alla valutazione (necessariamente successiva e limitata alle prove ritualmente assunte e non colpite da nullità) del loro valore contentutistico e dell'eventuale necessità di integrare *ex officio* le già avvenute acquisizioni probatorie.

Occorre pertanto pervenire alla conclusione, del tutto inappagante che, nel rito del lavoro, la regola della insostituibilità del giudice che procede all'istruzione della causa rispetto a quello che la decide, pur presupposta dal legislatore nell'art. 420, e fondamentale per la «oralità» del giudizio, non ha alcuna garanzia sul piano del processo, con specifico riguardo alla validità ed efficacia delle prove, neppure nel caso limite in cui l'intera istruzione (come nella fattispecie) sia stata condotta da altro giudice e ai fini della decisione rilevino e siano determinanti le prove «costituende», già assunte nella fase pregressa, in sé sufficienti, ove non invalide, per giungere alla decisione.

Ritiene questo giudice che i profili di incostituzionalità prospettabili attengano, in primo luogo, alla ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento *ex art. 3 Cost.*, quanto alle conseguenze, sul piano processuale, della sostituzione del giudice nel processo del lavoro, rispetto a quanto avviene nel giudizio penale, parimenti retto dal principio dell'oralità; di violazione del diritto di difesa, *ex art. 24*, comma 2, Cost., non potendo tale diritto, in un processo retto dal principio dell'oralità, essere pienamente ed efficacemente esercitato dalla parte se non davanti al giudice che ha assunto le prove dalla cui valutazione dipende la decisione, e infine dell'art. 111, commi 1 e 2, Cost., perché quando il legislatore ordinario, nella sua discrezionalità, opta per un processo retto dal principio dell'oralità, appare imprescindibile, affinché il «giusto processo» sia veramente tale, che il giudice deputato alla decisione sia anche quello che ha personalmente proceduto all'istruzione, altrimenti non potendosi parlare di «processo» che si svolge «davanti» al giudice, cioè con la piena e consapevole partecipazione del giudice investito del giudizio.

È evidente la rilevanza della questione sollevata, in quanto — come già si è sopra sottolineato — la decisione della presente controversia dipende essenzialmente dalle prove orali, tutte assunte dal giudice precedentemente designato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione, dell'art. 420 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di rinnovare l'assunzione delle prove in caso di mutamento della persona fisica del magistrato originariamente designato; degli articoli 429, comma 1, e 161, comma 2, c.p.c. nella parte in cui rispettivamente non prevedono che il giudice che pronuncia la sentenza deve essere lo stesso che ha provveduto all'istruzione probatoria, e che in difetto la sentenza, così pronunciata, è inesistente;

Sospende il giudizio;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata, nei modi di legge, ai Presidenti delle Camere.

Così deciso in Milano, all'udienza del 28 ottobre 2003.

Il giudice: PUNZO

04C0208

N. 50

*Ordinanza del 20 novembre 2003 emessa dal Tribunale di La Spezia sez. distaccata di Sarzana
nel procedimento penale a carico di Vianello Davide*

Processo penale - Dibattimento - Ammissione di nuove prove - Prevista possibilità per il giudice di disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 cod. proc. pen. - Mancata previsione che l'ordinanza ammissiva indichi i nuovi termini di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo di un congruo termine a difesa - Violazione del principio di effettività del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 507.
- Costituzione, art. 111.

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di nuove prove - Ipotesi di esame di una persona disposto di ufficio - Previsto esame da parte del presidente che, all'esito, stabilisce la parte che deve condurre l'esame diretto - Contrasto con il principio di terzietà ed imparzialità del giudice.

- Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), art. 151, comma 2.
- Costituzione, art. 111.

IL TRIBUNALE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale questo giudice provvedeva ad ammettere su sollecitazione del p.m. ex art. 507 c.p.p. i testi indicati a verbale, all'odierna udienza la difesa del sig. Davide Vianello eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 507 c.p.p. e 151 disp. att. c.p.p. in riferimento all'art. 111 Cost. nel testo modificato dalla legge cost. n. 2 del 21 novembre 1999.

Esaminata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata,

OSSERVA

Con la sentenza Cass. SS.UU. 6 novembre 1992, si è consentito di superare il regime delle decadenze processuali, assumendo non soltanto prove «nuove» in quanto sopravvenute, ma anche prove che le parti avrebbero potuto dedurre nei termini prescritti dall'art 468 c.p.p. e non hanno dedotto, con ciò consentendo l'introduzione di ulteriori prove anche decisive nella fase finale del dibattimento, in conflitto col diritto ad un contraddittorio paritario, ora costituzionalizzato. Così come nel caso in cui una delle parti solleciti al giudice l'assunzione ex art. 507 c.p.p. di una prova che qualifica decisiva, al fine di «riequilibrare» l'istruttoria dibattimentale e ricercare

la verità: di fronte ad un eventuale diniego, la parte non potrebbe attivare alcun meccanismo di controllo, posto che l'art. 606 lett. d) c.p.p. riserva il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva al caso in cui «la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 comma 2 c.p.p.».

Quanto al principio di effettività del diritto di difesa, con particolare riguardo alla puntualizzazione contenuta nel terzo comma dell'art. 111 Cost., che afferma il diritto dell'imputato a «ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa»; non è previsto, infatti, il diritto delle parti di dedurre nuove prove, a prove contrarie, in relazione a quelle disposte dal giudice con la propria ordinanza, a ciò non supplendo il tentativo della pronuncia della Cassazione a SS.UU. con la quale si è cercato di colmare la lacuna normativa affermando che «all'ammissione di una nuova prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie». Infatti, ciò contrasta con le indicazioni testuali contenute nel c.p.p. in quanto, data l'assenza di qualunque previsione espressa, solo una interpretazione estensiva degli artt. 493 e 495 c.p.p. parrebbe astrattamente autorizzare le conclusioni della Cassazione.

Ma, inverso, l'art. 493 comma 2 c.p.p. limita l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'art. 468 c.p.p. al solo caso in cui la parte che le richiede «dimostra di non averle potuto indicarle tempestivamente» e tale impossibilità sembra difficilmente ravvisabile nel caso in cui l'esigenza emerga a seguito dell'intervento giudiziale *ex art.* 507 c.p.p. Senza dimenticare che contro l'applicabilità dell'art. 495 va, invece, un argomento di natura sistematica, considerato che la norma si colloca nel capo dedicato agli «atti introduttivi» e riguarda i provvedimenti in ordine alla prova assunti dal giudice nella fase che precede l'istruttoria dibattimentale e non nel ben diverso caso in cui le esigenze istruttorie si pongano al termine dell'istruttoria dibattimentale. Oltre a ciò, l'art. 495 c.p.p. autorizza la sola indicazione «di prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico»: ciò potrebbe risultare in concreto impossibile, considerato che, l'ordinanza emessa *ex art.* 507 c.p.p. non deve necessariamente e compiutamente indicare i temi di prova e, tanto meno, a favore o contro quale tesi siano dirette le nuove prove disposte dal giudice. Con ciò potendosi arrivare alla conclusione che la vigente normativa processuale, e sicuramente l'art. 507 c.p.p., non consentono alle parti di dedurre nuove prove sulla base dell'ordinanza di integrazione istruttoria emessa dal giudice. Da qui l'evidenziato contrasto coi principi costituzionali.

Peraltro, se anche si potesse ritenere che il codice di rito consenta nuove richieste istruttorie delle parti in base all'ordinanza assunta *ex art.* 507 c.p.p., il principio di effettività del diritto di difesa sarebbe comunque violato, in quanto pur prescrivendo l'art. 111 comma 3 Cost. che la persona accusata di un reato «disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa», nessuna norma prevede la concessione di un congruo termine a difesa nel caso in cui il quadro istruttorio venga modificato, anche in modo assai rilevante, dall'attività del giudice. Inoltre, ancorché necessariamente motivata secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 3 c.p.p., l'ordinanza del giudice non indica i temi o le circostanze di prova sulle quali vertono i nuovi mezzi istruttori, limitandosi generalmente a dare contezza dell'assoluta necessità di assumere le nuove prove. Mancando tale indispensabile indicazione, la possibilità di esercitare correttamente il diritto di difesa sub specie di diritto alla prova contraria, resta mera astrazione.

Il comma 2 dell'art. 151 disp.att.ne c.p.p., invece, confligge con il principio di terzietà ed imparzialità del giudice il quale prevede che, quando è stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.

In materia di esame testimoniale l'art. 499 c.p.p. riserva l'esame diretto alla parte che ha richiesto la citazione del teste ovvero a quella che ha un interesse comune, con questo sottolineando che il criterio seguito dal legislatore per disciplinare le regole dell'esame è quello del presumibile vantaggio che la persona da esaminare può arrecare alle tesi di chi ne chiedi l'esame. Correlativamente, il controesame del teste, con la possibilità di proporre domande suggestive volte a saggiare l'attendibilità dell'esaminato, viene riservato alla parte contro la quale il teste è stato introdotto.

Ora, mentre gli artt. 498 e 499 c.p.p. individuano un meccanismo predeterminato per legge basato sulle indicazioni delle parti, nel caso dell'art. 151 comma 2 disp. att. c.p.p., il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione, dopo che il teste ha deposto e proprio al fine di individuare chi dovrà interrogarlo per primo e con quali modalità. Questa valutazione significa valutare la prova e decidere a quale tesi essa arrechi giovamento o danno, ne discende l'evidente violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice che, anche in questo caso, non può essere superata in via interpretativa.

Si ritiene, pertanto che la non manifesta infondatezza della questione proposta.

Altresì pare rilevante la questione, ai fini della decisione del presente giudizio, dato che il giudice con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ha ammesso prove che sicuramente avrebbero potuto essere tempestivamente dedotte dall'accusa o dalla parte civile costituita ed in questa fase si dovrebbero, poi, collocare le richieste

di nuove prove da parte della difesa, per le quali, per le ragioni sopra esposte, dovrebbe essere concesso idoneo termine difesa e indicati nell'ordinanza *ex art. 507 c.p.p.* i temi e le circostanze sulle quali vengono assunte le nuove prove: ciò al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa.

Il giudice, infine, si troverebbe a dover applicare l'art. 151 disp. att. c.p.p., anticipando una valutazione sul materiale istruttorio raccolto e sacrificando, in questo modo, la propria imparzialità e terzietà.

Visti gli artt. 134, Cost. e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. e 151, secondo comma disp. att. c.p.p. con riferimento all'art. 111, Cost., il primo nella parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 c.p.p., nonché nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi i nuovi temi di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo di congruo termine a difesa; il secondo nella parte in cui prevede che «... quando è stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto ...».

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Sarzana, addì 20 novembre 2003

Il giudice: PERAZZO

04C0209

n. 51

*Ordinanza del 19 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Mugnaini Alessandro ed altri*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilità per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile anziché dalla vigenza della legge - Contrasto con le finalità deflative del rito speciale - Pregiudizio dei diritti della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, artt. 1 e 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE

Premesso che i difensori di Alessandro Mugnaini, Elio Brunetti, Marco Brunetti, Giuseppe Perri e Francesco Ferraro, imputati del reato di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47, hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 5, secondo comma legge 12 giugno 2003, n. 134.

OSSERVA

L'art. 5 legge 12 giugno 2003, n. 134, stabilisce che l'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, possano chiedere l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo. 444 c.p.p., come novellato dalla stessa legge, anche nei

processi penali dei quali sia in corso il dibattimento ed anche se sia decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. La facoltà è concessa anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. La richiesta di sospensione — ad avviso di questo giudice e della maggioranza delle pronunce sulla questione finora note, fra le quali numerose di questo tribunale — può essere avanzata dal difensore del contumace o dell'assente, in forza della regola secondo la quale tali categorie di imputati sono rappresentati dal difensore, oggi allocata negli artt. 420-*quater* e 420-*quinquies* c.p.p. e richiamata, quanto al dibattimento, dall'art. 484 c.p.p. Peraltro, nel caso di specie, il difensore ha, fin dalla sua nomina, procura speciale a chiedere l'applicazione della pena.

Il giudicante dubita della legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ed in specie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole *a)* perché consente di formulare la richiesta anche oltre il termine fissato dall'art. 446, primo comma c.p.p.; quanto all'art. 111, il contrasto sussiste *b)* perché la norma impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione di quarantacinque giorni, fissando il termine di decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge.

Sub a). Il cosiddetto patteggiamento è stato introdotto nel codice di rito vigente per determinare un effetto deflattivo del processo penale: si è concesso alle parti di concordare la pena per evitare i costi in termini di tempo, di risorse umane e finanziarie che il rito ordinario comporta; in cambio di tale risparmio, l'imputato gode di uno sconto di un terzo della pena. La finalità indicata è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1993, in cui si afferma, con riferimento ai riti speciali, che «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinuncia al dibattimento, e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo», deducendone la legittimità costituzionale della preclusione dei riti speciali in caso di contestazione suppletiva. Se questa è la finalità dell'applicazione della pena, lo sbarramento previsto dall'art. 446 primo comma è necessario per garantire che la finalità venga nel concreto perseguita. La novella opera, per i processi in corso al momento della sua entrata in vigore, una scelta del tutto contraria: consente infatti il ricorso al rito speciale in ogni momento, perfino quando sia stato dichiarato chiuso il dibattimento e ci si trovi già in fase di discussione. Consente, cioè, la riduzione della pena anche a chi non ha fatto risparmiare alcuna risorsa allo stato, e ciò appare irragionevole e contrasta con le finalità del rito speciale, cioè la rapida definizione del singolo processo e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario penale, oggi costituzionalmente valorizzate dall'art. 111 Cost.

Sub b). La sospensione per quarantacinque giorni del processo contrasta, ad avviso del giudicante, con l'art. 111 appena richiamato oltre che, sotto diverso profilo, con l'art. 3 Cost. Il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo appare chiaro se si dà della riformata norma costituzionale una lettura che abbia riguardo non solo all'interesse di ogni singolo imputato, ma anche a quello di tutte le altre parti processuali, dello stato e dei cittadini in generale. Infatti, se la speditezza processuale si intendesse come forma di tutela del singolo imputato, la richiesta di rito alternativo avanzata nel corso di un processo in cui l'istruttoria dibattimentale sia iniziata o addirittura terminata, non incontrerebbe ostacoli nell'art. 111 Cost., dal momento che il singolo imputato, a seconda dei casi, ha interesse ad un processo più lungo nella speranza della prescrizione del reato, oppure più breve, attraverso riti alternativi, quando la prescrizione sia ancora lontana. Si ritiene, invece, più fondata una lettura del principio della ragionevole durata del processo quale garanzia dell'intera collettività, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In primo luogo si osserva che la regola di cui si discute è contenuta nel secondo comma dell'art. 111, relativo a tutti i processi, non solo a quello penale. Ciò evidenzia in maniera chiara che il principio non può essere inteso solo come funzionale agli interessi di una sola delle parti di uno solo dei vari tipi di processo che il nostro ordinamento prevede. Sono i commi successivi della norma che si occupano specificamente del processo penale e che prevedono garanzie dell'imputato, nessuna delle quali, tuttavia, è delineata in maniera tale da derogare apertamente alla regola generale della ragionevole durata. Unica di tali garanzie che in qualche modo s'interseca con il principio generale è quella inerente il diritto dell'imputato a disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa, che tuttavia riguarda il merito dell'accusa, non la semplice strategia processuale, e sarebbe perciò richiamata a sproposito nella materia di cui si sta discutendo, soprattutto quando il punto di scontro fra le due esigenze si situa, come avviene applicando la norma transitoria, a dibattimento iniziato o perfino concluso, cioè in un momento in cui l'imputato ha ormai impostato od anche attuato la sua linea difensiva.

L'interpretazione dell'art. 111 Cost. che collega il principio della ragionevole durata non ai contingenti interessi dell'imputato, ma a quello della collettività, si avvalorava poi alla luce della produzione legislativa che ha fatto seguito alla modifica della norma costituzionale. Si consideri che la legge 24 marzo 2001 n. 89, che consente alle parti un'equa riparazione allorché il processo abbia avuto una durata eccessiva, indipendentemente dalle ragioni che l'abbiano determinata, attribuisce il diritto all'equa riparazione non solo all'imputato, ma anche alla parte civile. Da ciò si evince che la ragionevole durata del processo penale non è un diritto solo dell'imputato, ma anche delle altre parti processuali, ivi compresa la parte civile, il che costituisce chiaro indice della sua natura di principio generale, non di forma di tutela di una parte.

Se poi si ha riguardo agli effetti concreti della norma denunciata nello svolgimento dei processi, l'implausibilità della lettura del principio della ragionevole durata come tutela del solo imputato, da questi disponibile e rinunciabile discrezionalmente, risulta ancor più chiara. Si consideri che nell'attuale sistema i poteri istruttori, e, conseguentemente quelli decisorii, del giudice sono stati ampiamente ridotti in favore di quelli delle parti. Ogni volta che sia disposta la rinnovazione del dibattimento, l'istruttoria dibattimentale deve ricominciare, da capo, salvo nel caso in cui le parti prestino il consenso alla lettura degli atti in precedenza svolti. Perciò, se il processo ha più imputati, di cui solo uno chieda la sospensione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 134 citata, il giudice deve, innanzitutto, stabilire se proseguire il giudizio nei confronti dei coimputati, stralciando la posizione del richiedente — opzione che sembra la più corretta alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 18 lett. b) c.p.p., ma che può rivelarsi inutile, se il rito alternativo non viene concretamente richiesto, con dispendio di energie e di attività processuali —; oppure se, anziché sospendere il processo anche nei confronti dei coimputati, rinviare in attesa del decorso dei quarantacinque giorni prescritti. In quest'ultimo caso, se l'interessato poi chiede l'applicazione della pena, l'accoglimento dell'istanza rende il giudice incompatibile a giudicare gli altri coimputati, mentre il rigetto della richiesta lo rende ugualmente incompatibile a giudicare l'imputato: se non si procede allo stralcio già al momento della richiesta di sospensione, quindi, il processo, per la parte che prosegue con rito ordinario, deve in ogni caso iniziare *ex novo* innanzi ad altro giudice, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, non vi è speditezza processuale né per l'interessato né per i coimputati, ma, al contrario, una dilatazione dei tempi della decisione. La cosa è particolarmente evidente quando l'istruttoria è già esaurita: ad una decisione con rito ordinario ormai certa nel tempo, si sostituisce un'attività interlocutoria di sospensione che potrebbe concludersi con il rigetto della richiesta di applicazione della pena e con la necessità di iniziare nuovamente il processo con rito ordinario, in caso di unico imputato; oppure, se vi sono più imputati ed uno solo chiede il rito alternativo, con lo stralcio delle posizioni degli eventuali coimputati, per i quali il processo ricomincerebbe, anche se fosse ormai conclusa l'istruttoria.

Il giudicante non ignora che la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 1992, ha affermato che «l'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale è previsto un controllo giurisdizionale che non include però la valutazione delle posizioni dei coimputati». La questione, tuttavia, era stata esaminata solo con riferimento all'art. 3 cost. ed inoltre era relativa ad una disposizione ordinaria e non all'introduzione di una norma transitoria, come quella oggi denunciata, che mira ad applicare l'istituto a tutti i procedimenti in corso, anche se in fase dibattimentale, sicché quella oggi sollevata è questione nuova e diversa. Inoltre la sentenza citata era antecedente alla riforma dell'art. 111 Cost.

Sempre in punto di effetti concreti delle norme impugnate, si osserva, ancora, che, nel caso di applicazione della pena in corso di giudizio, l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita, garantito dall'art. 24 Cost., viene oltremodo sacrificato, giacché tutta l'attività processuale fino a quel momento svolta si vanifica nel merito e può portare solo alla condanna alle spese, in forza della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale. E se è vero che il giudice delle leggi ha risolto nel limitato senso indicato il problema relativo all'esclusione della parte civile nel rito *de quo* è anche vero che, di nuovo, la decisione si riferiva al sistema ordinario di applicazione della pena e non ad una norma transitoria, come quella in esame, che interviene a disciplinare un giudizio in corso in cui la parte civile sta già esercitando o addirittura ha già del tutto esercitato il proprio diritto di azione. Sicché anche sotto tale aspetto la frustrazione dei diritti della parte civile e della ragionevole durata — anche per essa — del processo finisce con il violare i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata stabiliti dagli artt. 3 e 111 Cost.

Sia in astratto che in concreto, perciò, una norma, quale quella di cui si discute, che consente all'imputato di dilazionare *ad libitum* per ben quarantacinque giorni il giudizio, senza alcuna conseguenza negativa in caso di mancato ricorso al patteggiamento, ad avviso del giudicante stride in maniera evidente con il principio della ragionevole durata del processo letto come interesse dell'intera collettività.

Il contrasto appare poi ancor più chiaro, e risulta assai poco ragionevole la disciplina della novella, con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., in relazione alla decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile, anziché dalla pubblicazione della legge. Sotto tale profilo si osserva che ogni cittadino è tenuto a conoscere le leggi pubblicate. Pertanto ogni imputato è stato posto in grado, nel momento in cui la legge in esame è stata pubblicata, di valutare l'opportunità di avvalersi della pena concordata, tanto più se si considera che ogni imputato è assistito da un difensore, sicché ha avuto modo di consultarsi con questi per valutare l'opportunità di avvalersi della novella. La concessione di un termine di durata notevole, decorrente dalla prima udienza anziché dalla vigenza della legge, appare irragionevole. Tale irragionevolezza risulta di tutta evidenza allorché la fase istruttoria sia esaurita o il processo sia addirittura in fase di discussione, e, quindi, l'imputato abbia potuto valutare tutto il materiale probatorio e rendersi conto della convenienza eventuale di concordare la pena. Una volta accertato che il rapporto esistente tra imputato e difensore consente ad entrambi di valutare momento per momento le opportunità di scelte processuali e che, dunque, non v'è lesione del diritto di difesa se si dispone che l'imputato, alla prima udienza utile, debba dichiarare se intende patteggiare o no, anziché chiedere un lungo termine di riflessione, deve ritenersi che la sospensione obbligatoria incida — si passi il bisticcio — irragionevolmente sulla ragionevole durata del processo. Nel bilanciamento tra l'interesse dell'imputato e l'interesse generale alla ragionevole durata del processo sembra debba prevalere quest'ultimo, non indiscriminatamente il primo.

Ancora, lo *spatium deliberandi* obbligatorio appare istituito nuovo, quantomeno nell'ambito del processo penale, e contrastante con le soluzioni adottate anche di recente dal legislatore: si consideri, ad esempio, che la legge 25 giugno 1999 n. 205, che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto, nella disciplina transitoria dell'esercizio del diritto di querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, di cui all'art. 19, non prevedeva, per i processi pendenti, alcuna sospensione automatica del processo per un tempo necessario a decidere se proporre querela, ma solo un obbligo di informazione della persona offesa circa la facoltà di esercitare tale diritto e la decorrenza del termine di cui all'art. 124 c.p. dal momento in cui veniva ricevuta l'informazione che, se l'interessato era presente all'udienza, si identificava con l'udienza stessa. Per i processi relativi a fatti anteriori all'entrata in vigore della legge, ma iniziati successivamente all'entrata in vigore stessa, la legge — in coerenza con l'obbligo di conoscenza delle norme — non prevedeva invece alcuna informazione ed il termine per proporre querela decorreva dall'entrata in vigore della legge. La norma che si denuncia ha invece operato scelte diverse senza alcuna ragione apparente o cogente, ma — sembra di capire — per mero ed ingiustificato *favor* nei confronti degli imputati anche di gravi reati.

In punto di rilevanza si osserva innanzitutto che la richiesta viene proposta a termine di entrata in vigore della legge ampiamente trascorso, e che dunque il suo accoglimento dipende dall'esistenza della norma di favore della cui dubbia costituzionalità si è appena detto. Va poi aggiunto che, pur avendo, in questo processo, tutti gli imputati fatto la richiesta, e non essendovi parti civili la cui posizione sarebbe pregiudicata, nondimeno il giudice dovrebbe oggi sospendere il processo per consentire di decidere se avvalersi della novella, e ciò comporterebbe l'applicazione diretta al caso portato al suo esame di una norma la cui costituzionalità è dubbia in generale, essendo quelle relative alle posizioni di altri soggetti processuali solo delle argomentazioni volte a dimostrare la portata generale del principio della ragionevole durata del processo; applicazione, quella della norma ritenuta incostituzionale, che inciderebbe sulla ragionevole durata di questo processo.

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina la trasmissione degli atti alla corte costituzionale che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 19 settembre 2003

Il giudice: LAMBERTI

04C0210

N. 52

*Ordinanza del 13 ottobre 2003 emessa dal tribunale di Cagliari
nel procedimento civile vertente tra T-Scrive Sardegna ed altra S.r.l. e Boi Maurizio*

Ordinamento giudiziario - Delega al governo per l'ordinamento giudiziario - Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Mancata previsione della istituzione di alcuna delle stesse sezioni specializzate nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari - Incidenza sul principio di uguaglianza e diritto di azione e di difesa in giudizio.

- Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Ordinamento giudiziario - Decreto attuativo della delega, di cui alla legge n. 273/2002, per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Mancata previsione della istituzione di alcune delle stesse sezioni specializzate nel territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa in giudizio.

- Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, lett. i).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Ordinamento giudiziario - Decreto attuativo della delega, di cui alla legge n. 273/2002, per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia - Previsione che le sezioni specializzate di Roma siano competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e delle sezioni distaccate di Sassari della medesima Corte - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di azione e di difesa in giudizio

- Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, lett. i).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 6.140 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2003, promossa da T-Scrive Sardegna S.r.l., con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Perniciano, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso introduttivo, ricorrente contro Boi Maurizio elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Salvatore Moi e dell'avv. Nicola Littarru, che lo rappresentano e lo difendono per procura speciale a margine della memoria difensiva, resistente e con la partecipazione della T-Scrive Sardegna S.r.l., con sede in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Carla Perniciano, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pinna per procura speciale a margine dell'atto di intervento, intervenuta volontariamente.

M O T I V I

1. — Con ricorso depositato il 31 luglio 2003, la T-Scrive Sardegna S.r.l. ha esposto, in fatto, le seguenti circostanze:

la società esercitava da diversi anni la propria attività commerciale nel settore della produzione e della commercializzazione di articoli di cartoleria e di abbigliamento, beni che venivano caratterizzati dalla apposizione di scritte e disegni che li rendevano del tutto originali;

sin dall'anno 2000, più specificamente, aveva iniziato a rappresentare sui propri prodotti animali tipici della fauna sarda, con una breve descrizione delle caratteristiche e delle abitudini di vita, accompagnati dall'uso dei marchi registrati «io vivo a ...» e «sono nato a ...» (Ministero dell'industria, Ufficio brevetti e marchi, registrazione del 14 aprile 1995, n. 50001884-81-82, per le classi 16 e 25, stampati e articoli di abbigliamento);

Maurizio Boi, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale concorrente, aveva tuttavia immesso sul mercato articoli sostanzialmente identici o, comunque, confondibili;

il Boi, infatti, produceva e commercializzava nel territorio regionale magliette che riportavano impressa, sulla parte anteriore, con uguale configurazione e con identiche dimensioni:

- a) la scritta «io nuoto in Sardegna», con la rappresentazione di una tartaruga o di un delfino;
- b) la scritta «io mi riposo in Sardegna», con la rappresentazione di una foca monaca;

Maurizio Boi, inoltre, dall'agosto del 2002, aveva pubblicizzato i prodotti sul quotidiano L'Unione sarda, e non aveva interrotto la propria condotta illecita neppure dopo la diffida inviatagli in data 1° luglio 2003.

La T-Scrive Sardegna S.r.l. ha sostenuto che la condotta di Maurizio Boi integrava gli estremi della concorrenza sleale, attuata con l'utilizzazione, dolosa o se non altro colposa, di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi ed i segni distintivi legittimamente utilizzati dalla società, e in ogni caso realizzata con imitazione servile dei propri prodotti.

La società ricorrente ha quindi preannunziato di voler agire, nel successivo giudizio di merito, ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c., per l'accertamento dell'illecito concorrenziale, per l'inibitoria della condotta sleale e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

La T-Scrive Sardegna S.r.l. ha peraltro affermato che sussisteva fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere i diritti allegati in via ordinaria, gli stessi fossero minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, e che fosse necessario adottare immediatamente provvedimenti d'urgenza idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

La società ricorrente ha quindi domandato, in via cautelare ed *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c., specificamente:

- a) il sequestro di tutti i capi d'abbigliamento prodotti e commercializzati da Maurizio Boi che fossero risultati identici, simili o, comunque, confondibili rispetto ai propri, ovunque rinvenuti nel territorio della regione Sardegna;
- b) l'inibizione al concorrente di ogni ulteriore commercializzazione dei prodotti, e, in caso di inottemperanza, la previsione di eventuali «sanzioni pecuniarie»;
- c) la pubblicazione del provvedimento cautelare, a cura della ricorrente ed a spese del Boi, sui quotidiani regionali L'Unione sarda e la Nuova Sardegna;
- d) ogni altro provvedimento utile alla cessazione della condotta sleale del concorrente.

Il giudice, ritenuto non necessario provvedere immediatamente e *inaudita altera parte*, in quanto non emergeva che la convocazione della controparte potesse concretamente pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento, ha disposto la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c.

Maurizio Boi si è costituito nel procedimento cautelare in seguito alla regolare notifica della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per l'invalidità della procura alle liti, non essendovi stata l'indicazione del legale rappresentante della società ricorrente e non essendo consentita altrimenti una sua identificazione.

Maurizio Boi, nel merito, ha in ogni caso contestato la fondatezza delle domande, chiedendo il rigetto delle istanze cautelari.

Il resistente ha sostenuto di produrre e commercializzare sin dal mese di luglio 2000 t-shirts contraddistinte dal format comprendente le illustrazioni degli animali ed un testo in prima persona sulle loro abitudini di vita, solo perfezionate nelle caratteristiche negli anni successivi.

Il Boi ha anzi indicato che le magliette facevano parte di una linea commerciale più ampia, distribuita sin dall'anno 1997, contraddistinta da illustrazioni, anche di animali, associate a scritte quali: «io nuoto in Sardegna», «faccio il bagno in Sardegna», «io sto a mollo in Sardegna», «vado in barca in Sardegna», «io mi abbronzò in Sardegna», «mi riposo in Sardegna», per alcune delle quali aveva depositato domanda di brevetto di marchio negli anni 2000 e 2002.

All'udienza del 3 ottobre 2003 è intervenuta volontariamente la T-Scrivo S.r.l., esponendo d'essere titolare dei marchi registrati «T-Scrivo», «io vivo a ...» e «sono nato a ...», acquistati dalla Charta S.r.l. in data 1° aprile 1996 e ceduti a fini di sfruttamento economico, inizialmente, alla Didattica libri di Salvatore Dattena & c. S.a.s. e, di seguito, alla T-Scrivo Sardegna S.r.l.

La società intervenuta ha sollecitato la pronunzia degli stessi provvedimenti cautelari richiesti dalla ricorrente, preannunciando di voler agire, nel successivo giudizio di merito, sia per l'accertamento dell'illecito concorrenziale, ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c., sia per l'accertamento delle intervenute violazioni dei propri diritti di marchio e d'autore, oltre che per la condanna di Maurizio Boi al risarcimento di tutti i danni derivati dalla sua condotta illecita.

Il procedimento è stato istruito esclusivamente con produzioni documentali.

2. — Deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), recante la delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, e degli artt. 1 e 4, lettera *i*), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), attuativi della stessa delega, nelle parti in cui si prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza fissare nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari, e nella parte in cui si stabilisce che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte, in quanto norme in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3. — La questione di legittimità costituzionale è direttamente rilevante nel procedimento cautelare in corso.

3.1. — L'eccezione pregiudiziale sollevata dal resistente, infatti, deve essere risolta nel senso della validità del ricorso introduttivo, e ciò sulla base di principi oramai costantemente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, qualora dall'atto sia possibile identificare il nome del soggetto che ha conferito il mandato alle liti per la persona giuridica, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso di tale nome e della qualità di legale rappresentante non comporta alcun vizio dell'atto, essendo l'indicazione medesima sufficiente a rendere possibile il riscontro sulla valida instaurazione del rapporto processuale.

Nel caso di specie, la procura alle liti a margine del ricorso risulta essere stata sottoscritta, con l'apposizione di una firma integralmente leggibile, da Giancarlo Mocellin, di cui non è stata poi contestata la qualità di amministratore della società ricorrente, dichiarata anche in sede di comparizione personale delle parti, all'udienza del 2 settembre 2003.

3.2. — La questione di legittimità, una volta ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di rito, è rilevante in quanto, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, «le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».

La domanda cautelare, rientrando in tale ambito di competenza per materia, avrebbe quindi dovuto essere proposta, sulla base delle norme denunciate, davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, lett. *i*), d.lgs. cit., atteso che il decreto legislativo istitutivo delle sezioni specializzate è entrato in vigore in data antecedente rispetto a quella del deposito del ricorso, e cioè il 12 luglio 2003, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (art. 7 d.lgs. cit.).

L'art. 669-ter c.p.c., difatti, nel determinare la competenza anteriore alla causa nell'ambito della disciplina del procedimento cautelare uniforme, stabilisce inequivocabilmente che «prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito».

L'accertata incompetenza del tribunale adito, che è sempre rilevabile d'ufficio, stante il carattere funzionale della competenza, imporrebbe una pronunzia esclusivamente negativa, con le consequenziali statuizioni anche in ordine alle spese di lite.

L'art. 669-*septies* c.p.c., invero, da un lato, con l'affermare che «l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda» al giudice competente, non ammette la possibilità di una tutela interinale ad opera del giudice incompetente, e, dall'altro, in ogni caso, rende doverosa, nel procedimento cautelare instaurato prima dell'inizio della causa di merito, una pronunzia definitiva sulle spese del procedimento stesso, con eventuale condanna alle spese, immediatamente esecutiva, della parte che vi ha inutilmente dato causa e, quindi, del ricorrente, sulla base del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

4.1. — La questione di legittimità costituzionale si pone, come detto, sotto il profilo del contrasto delle norme indicate con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale, chiamata in diverse occasioni a decidere sulla legittimità di disposizioni di Legge riguardanti la conformazione generale degli istituti processuali, e, in particolare, la ripartizione della giurisdizione e la determinazione delle competenze, tra le quali anche quella territoriale, ha sempre avuto modo di affermare che le inevitabili valutazioni discrezionali del legislatore non sono di regola suscettibili di sindacato, sempre che risultino effettuate nei limiti della ragionevolezza, avuto riguardo al doveroso equilibrato con temperamento della pluralità degli interessi, costituzionalmente rilevanti, che di volta in volta vengono in considerazione.

Con riferimento all'ipotesi di significativo allontanamento territoriale della sede del giudice, la stessa Corte costituzionale ha già valutato arbitrarie le scelte del legislatore quando effettuate con il sacrificio non necessitato di altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come appunto, da un lato, il diritto di agire e di difendersi in giudizio, e, dall'altro, la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale, sottolineando gli «evidenti riflessi» di una scelta incongrua ed altrimenti ovviabile «sulle modalità di esercizio delle facoltà delle parti», ed il conseguente immotivato «aumento del costo del processo» (Corte costituzionale 12 novembre 2002, n. 444).

4.2. — Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione emerge in modo netto se si considera la tangibile ed immotivata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti, in qualità di parte, in procedimenti aventi ad oggetto materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio della regione Sardegna (che è esattamente coincidente con quello del distretto della Corte d'appello di Cagliari), e quelli che, in situazioni del tutto corrispondenti, risultano residenti o con sede, invece, nel resto del territorio nazionale.

È indiscutibile, infatti, in considerazione degli ordinari criteri di collegamento, che la mancata istituzione di una sezione specializzata nell'isola, e la conseguente previsione delle sezioni specializzate di Roma per «i territori» d'oltremare (art. 4, lett. *i*, d.lgs. cit.), è destinata a imporre disagi relevantissimi ed oneri privi di giustificazione, sia di natura economica che di carattere personale, prima di tutto ai soggetti residenti o con sede nell'isola, come d'altra parte avverrebbe, in concreto, nel procedimento cautelare in corso.

Si consideri, in quest'ottica, l'abnorme quanto immotivato allontanamento della sede specializzata individuata *ex lege* dalle sedi giudiziarie che, invece, sarebbero ordinariamente competenti, in applicazione, in primo luogo, delle regole generali in materia di foro generale delle persone fisiche e giuridiche (artt. 18 e 19 c.p.c.), che indicano la competenza del giudice, rispettivamente, del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, la dimora, e del luogo della sede, dello stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, ovvero, quanto agli enti non aventi personalità giuridica, dove svolgono attività in modo continuativo.

Si valuti ulteriormente l'ipotesi ricorrente in cui tutte le parti — come d'altra parte si è verificato, almeno inizialmente, nel procedimento cautelare pendente abbiano la loro localizzazione e svolgano la loro attività imprenditoriale nel territorio della Regione Sardegna.

Lo spostamento della sede giurisdizionale competente appare tanto più singolare se si nota che, in tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito, che è rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c., è sempre quello nel quale si sarebbero materialmente verificati gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c. ed i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata.

4.3. — L'illegittimità delle disposizioni di legge per la violazione dell'art. 24 della Costituzione, a sua volta, si rivela per il notevole ostacolo che viene frapposto all'accesso fisiologico alla giustizia civile, se solo si considerano le più rilevanti spese richieste e gli ulteriori aggravii da sopportare, sia per l'assicurazione di un'effettiva difesa tecnica, sia per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio delle facoltà riconosciute nel processo civile alla parte personalmente.

I maggiori costi riferibili alla difesa tecnica sono di immediata percezione, vuoi che si consideri la nomina di un professionista che svolga la sua attività prevalentemente nell'isola, e che si trasferisca di volta in volta per l'esecuzione del mandato, vuoi che si ipotizzi la scelta di un difensore che già normalmente eserciti presso la sede della sezione specializzata prevista come competente, dovendo in tal caso l'assistito sostenere l'onere dei viaggi, se non altro per le indispensabili consultazioni e per l'adeguato approntamento delle difese.

I costi dei viaggi, da farsi necessariamente con vettori marittimi o compagnie aeree, oltre che le inevitabili spese di soggiorno, in ragione delle distanze da coprire e dei tempi dei trasferimenti, sono, come è notorio, di gran lunga più elevati di quelli che invece sarebbe chiamato a sostenere chi, da qualsiasi altra parte del territorio nazionale, si trovasse a dover partecipare ad un giudizio davanti a qualsiasi altra sezione specializzata.

Devono d'altronde essere valutati, nella prospettiva indicata, non soltanto le necessità di comparizione personale imposte dalla legge (come per il caso dell'interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione di cui all'art. 183 c.p.c.) o provocate dalla controparte (come nelle ipotesi di ammissione dell'interrogatorio formale e di deferimento del giuramento decisorio), ma anche il riconosciuto esercizio di importanti facoltà, quali in particolare quella dell'assistenza personale all'udienza e, specificamente, all'assunzione dei mezzi di prova (art. 206 c.p.c. e 84 disp. all. c.p.c.), e quella dell'esame degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti, oltre che di farsene rilasciare copia (art. 76 disp. all. c.p.c.).

È appena il caso di menzionare, da ultime, le ripercussioni negative connesse all'onere di anticipazione delle spese, previsto dall'art. 90 c.p.c., ad esempio nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cui si ricolleggi l'esigenza di assistenza da parte di consulenti tecnici di parte, come anche nel caso di assunzione di una prova per testimoni con l'indicazione di persone che, a conoscenza di fatti avvenuti in Sardegna, sarebbero costrette a sostenere grossi esborsi per il viaggio ed il soggiorno.

4.4. — È necessario sottolineare, ancora una volta, che nel caso in questione non è certo in considerazione l'apprezzamento discrezionale riconosciuto al legislatore ordinario nell'organizzazione della giustizia per quanto riguarda l'individuazione degli organi giurisdizionali chiamati a conoscere delle controversie in una determinata materia, come appunto quella della proprietà industriale ed intellettuale.

È in discussione, infatti, la coerenza delle scelte fatte dal legislatore, con le disposizioni denunciate, in tema di localizzazione degli stessi organi giurisdizionali competenti per materia e di regolazione della competenza, in particolare di quella territoriale, che si mostrano *prima facie* operate in totale spregio del limite della ragionevolezza, costantemente indicato come criterio di individuazione della linea di confine delle valutazioni di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti.

L'interesse all'eguaglianza nell'accesso alla giustizia ed alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, in linea di principio, può infatti essere bilanciato con altri interessi, quale ad esempio quello del corretto funzionamento degli organi giurisdizionali, cui potrebbero ricollegarsi le esigenze della specializzazione del giudice, dell'accentramento di taluni organi giurisdizionali in poche sedi giudiziarie, della articolazione territoriale in considerazione dell'adeguatezza degli organici etc.

Nel caso di specie, tuttavia, la scelta operata dal legislatore non pare giustificata da alcun apprezzabile interesse od esigenza, ed è conseguentemente da ritenersi irragionevole.

5.1. — L'illegittimità delle disposizioni denunciate appare evidente, in primo luogo, in quanto le stesse non tengono in conto la situazione del tutto peculiare della Regione Sardegna, condizionata dalla posizione periferica e dalla notevole distanza dal resto del territorio nazionale e, soprattutto, dall'insularità, e rischiano in questo modo di aggravare il divario già esistente tra il livello di sviluppo della regione, già meno favorita, e quello delle altre regioni.

La disciplina opera, anzi, in decisa quanto ingiustificata controtendenza non solo rispetto agli interventi operati dallo stesso legislatore nazionale volti all'eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale che già comprimono le potenzialità delle aree svantaggiate ed i diritti delle persone che vi risiedono, ma anche rispetto all'azione dell'Unione europea mirante a rafforzare la «coesione economica e sociale», in vista di uno sviluppo armonioso dell'insieme della comunità e della riduzione del divario tra i livelli di sviluppo (artt. 158, primo e secondo comma, del Trattato dell'Unione europea).

L'art. 159 del Trattato dell'Unione europea, nel testo risultante a seguito dell'approvazione del Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001, impone invece agli stati membri di condurre la loro politica economica e di

coordinarla anche al fine di raggiungere gli obiettivi delle politiche di coesione, intervenendo non per aggravare, ma per contenere gli svantaggi strutturali che derivano dall'insularità, dalla mancanza di vie di accesso e, in generale, dalla perifericità.

Non sembra revocabile in dubbio, d'altra parte, che l'adeguatezza nell'organizzazione della tutela giurisdizionale dei diritti, tanto più in materie che, come nel caso di specie, riguardano direttamente le attività economiche ed imprenditoriali, costituisce un punto d'incontro tra interessi nazionali e interessi comunitari, ed è destinata ad incidere significativamente sul corretto funzionamento del mercato interno (come potrebbe avvenire, ad esempio, riguardo alle stesse scelte di localizzazione delle attività di impresa).

La disparità di trattamento è destinata ad avere effetti tanto più pregiudizievoli quanto più le controversie siano di valore non particolarmente elevato, o le parti non dispongano di adeguati mezzi economici, ed emerge d'altra parte dalla differente scelta operata dal legislatore che invece, con valutazione in quel caso congrua e ragionevole, ha istituito due sezioni specializzate nel territorio dell'altra regione insulare, la Sicilia.

Una determinazione logica e priva di contraddizioni avrebbe imposto, proprio per le ragioni indicate, l'istituzione di almeno una sezione specializzata nel territorio della Sardegna, costituita anch'essa in regione a statuto speciale, considerati anche gli obblighi di intervento assunti dallo Stato per favorire, assecondare e proteggere la rinascita economica e sociale dell'isola (art. 13 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna).

5.2. — La scelta si presenta incongrua anche se si dovessero considerare le distanze esistenti tra le varie sedi, in via del tutto astratta e senza valutare l'ulteriore circostanza, peraltro non trascurabile, della necessità di tragitti per via aerea o marittima.

Tra Cagliari e Roma dovrebbe esservi, in linea d'aria, una distanza di circa 400 chilometri, in ogni caso di gran lunga superiore a quella rilevata tra diverse altre sedi presso cui, invece, risultano istituite le sezioni specializzate (Trieste - Venezia, 155,9 chilometri; Palermo - Catania, 209,5 chilometri, Bologna - Firenze, 101,1 chilometri; Genova - Tonino, 167,7 chilometri; Bologna - Milano, 211,8 chilometri; Bologna - Venezia, 155,9 chilometri; Milano - Torino, 143,3 chilometri, etc.).

Si consideri, infine, che all'interno del distretto della Corte d'appello di Cagliari, tra il capoluogo e la sede della sezione distaccata di Sassari, c'è già una distanza pari a 214,3 chilometri, mentre tra Cagliari e Santa Teresa di Gallura, comune posto all'estremità settentrionale dell'isola, c'è una distanza di ben 325,5 chilometri.

5.3. — Il legislatore non ha operato le sue scelte in modo uniforme, d'altra parte, se si considera che, nello stesso tempo, ha giustamente tenuto in considerazione le indubitabili esigenze di tutela riferibili a territori come quelli della regione Friuli-Venezia Giulia, anch'essi indubbiamente periferici e, per diversi aspetti, svantaggiati.

La volontà di non procedere all'istituzione di almeno una sezione specializzata nella Regione Sardegna non si giustifica, in primo luogo, se si ha riguardo all'elemento dimensionale del territorio.

La competenza territoriale della Corte d'appello di Cagliari, considerata anche quella della sezione distaccata di Sassari, si estende, infatti, per una superficie pari a mq 2.378.064, mentre quella della Corte d'appello di Trieste, presso cui sono state istituite le sezioni specializzate, è pari a mq. 774.565 (dati Istat, censimento 2001, riportati dal sito internet del Consiglio superiore della magistratura, www.cosmag.it).

Il legislatore non ha tenuto in considerazione neppure il dato della popolazione residente.

Se si procede ad una comparazione sulla base delle medesime fonti conoscitive, infatti, la popolazione residente in Sardegna risultava pari, nel 2001, a 1.593.905 unità, mentre quella residente nel distretto di Corte d'appello di Trieste era pari a 1.167.898.

La disciplina non trova spiegazione neppure se si considerano gli indicatori economici rappresentati dal numero delle industrie, delle imprese commerciali e delle aziende agricole, che possono ritenersi indicatori di primaria importanza proprio tenuto conto della specifica materia attribuita alla competenza delle sezioni specializzate.

Nel territorio della Regione Sardegna, infatti, risultavano localizzate, già nel 2001, 25.080 industrie, 38.404 imprese commerciali e 112.184 aziende agricole, mentre nel distretto di Corte d'appello di Trieste si potevano contare 22.380 industrie, 27.664 imprese commerciali e soltanto 34.406 aziende agricole.

Del tutto irrilevante risulta essere stato, da ultimo, l'elemento dimensionale degli uffici presso i quali le sezioni specializzate sono state o avrebbero potuto essere istituite.

Con riferimento ai numeri degli uffici di secondo grado, la Corte d'appello di Trieste risulta avere, attualmente, in organico di 21 magistrati, mentre la Corte d'appello di Cagliari ha in organico superiore di due unità.

Riguardo poi agli uffici di primo grado, ed ancora con gli stessi riferimenti esemplificativi, mentre il tribunale di Trieste ha in organico di appena 23 magistrati, il tribunale più grande fra quelli ubicati nel territorio della regione Sardegna, il tribunale di Cagliari, ha in organico di 59 magistrati.

6. — Il procedimento cautelare non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, e deve essere quindi sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,

1) Solleva d'ufficio, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 («Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»), recante la delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte cui prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza prevedere nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari;

b) degli artt. 1 e 4, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 16 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), attuativi della stessa delega, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. il primo nella parte in cui istituisce sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza prevedere nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari, ed il secondo nella parte in cui prevede che le sezioni specializzate di Roma siano competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e della sezione distaccata di Sassari della medesima Corte;

2) Ordina la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale;

3) Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

4) Ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa;

5) Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

6) Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Cagliari, addì 3 ottobre 2003

Il giudice: AMATO

NN. 53 e 54

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 21 novembre 2003
dal Tribunale di sorveglianza di Bari sui reclami proposti dal pubblico ministero: R.O. 53/2004; R.O. 54/2004*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo [*recte*: comma terzo].

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa all'udienza dell'11 novembre 2003 nel procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. avverso l'ordinanza in data 12 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 nei confronti di Capone Emanuele, nato a Bari il 2 marzo 1944, ivi res., via Lombardia n. 1;

Sentite le parti, su conforme parere del s.p.g., ha emesso la seguente ordinanza.

IN FATTO

Con ordinanza in data 12 settembre 2003, il magistrato di sorveglianza di Bari concedeva a Capone Emanuele, in epigrafe generalizzato, il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, ai sensi della legge n. 207/2003, in relazione alla condanna di cui alla sentenza 22 dicembre 1998 g.i.p. del tribunale di Bari.

Con atto pervenuto in data 20 settembre 2003, il p.m. presso il Tribunale di Bari proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge succitata, lamentando l'errata applicazione della legge in questione nella parte in cui il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto di applicare il beneficio anche a soggetto nei confronti del quale fosse intervenuto un provvedimento di revoca di misura alternativa; e ciò, in contrasto con l'art. 1, comma 3, lett. *d*), della legge n. 207/2003 che, escludendo dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, fossero state ammesse a misure alternative alla detenzione, poneva una preclusione anche nei confronti di colore che — come il Cirone — pur ammessi a misure alternative, ne avessero successivamente subito la revoca.

Per tali motivi il p.m. reclamante chiedeva al tribunale di sorveglianza la riforma del provvedimento impugnato o, in subordine, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*), nella parte in cui consente che la sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva operi anche nei confronti della persona condannata che abbia subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione.

IN DIRITTO

Ad avviso del collegio, la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Invero, l'art. 1, comma 3, lett. *d*), della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla detenzione; è il caso del Capone che, con ordinanza di questo tribunale di sorveglianza in data 31 ottobre 2002, fu ammesso al regime di semilibertà, subendo poi la revoca del beneficio.

Ora, l'art. 7 della legge n. 207/2003 (che testualmente prevede che «Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima»), ha solo il valore di norma di chiusura, destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per l'ammissione e/o l'esclusione del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. La lettera *d*) di tale articolo prevede, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condan-

nato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati nei cui confronti la misura alternativa alla detenzione sia stata revocata successivamente all'ammissione.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione del principio di ragionevolezza. Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa e che pertanto, avendo rispettato le prescrizioni di legge, verrebbe escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, a differenza di chi abbia subito la revoca di misura alternativa che, al contrario, potrebbe fruire di detto beneficio.

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio viene pur sempre rispettato quando le situazioni disciplinate diversamente non siano identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è diversa, ma senz'altro deteriore, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale in teoria meritevole di maggiore tutela (e che pertanto sarebbe addirittura legittimato al perverso gioco di farsi revocare la misura alternativa pur di fruire in seguito della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena!).

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui all'art. 58-*quater* legge n. 354/1975 appare per un verso irragionevole (l'art. 58-*quater* vieta infatti la concessione di misure le cui prescrizioni sono ben più rigorose di quelle del beneficio *de quo*, sicché non appare razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo dei benefici penitenziari, ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole), e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena (la legge *de qua*, difatti, pare concedere al condannato autore di trasgressioni agli obblighi o persino di reati in corso di misura alternativa — cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile — un beneficio che, contestualmente, nega invece al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole), sicché, in definitiva, non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale della disposizione *de qua* nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Infine, in punto di rilevanza va evidenziato che la decisione della presente questione appare determinante ai fini della pronuncia di questo collegio al proposto reclamo.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende in procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 12 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui è stato concesso a Capone Emanuele, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla sent. 22 dicembre 1998 g.i.p. Tribunale di Bari;

Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 11 novembre 2003

Il Presidente: ILLUZZI

N. 55

*Ordinanza del 2 dicembre 2003 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sul reclamo proposto da Montenegro Dario*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 27 novembre 2003 nel procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto da Montenegro Dario, nato a Leverano (Lecce) il 3 marzo 1966, detenuto presso la casa circondariali di Trani, avverso l'ordinanza in data 1° ottobre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari, declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003;

Sentite le parti, su conforme parere del s.p.g.;

Ha emesso la seguente ordinanza.

1. — Con ordinanza in data 1° ottobre 2003, notificata il 10 ottobre 2003, il magistrato di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Montenegro Dario, in epigrafe generalizzato, volta ad ottenere il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, ai sensi della legge n. 207/2003, in relazione alle condanne unificate con provvedimento di cumulo emesso in data 2 dicembre 2002 (aggiornato il 7 luglio 2003) dal p.m. di Lecce, non avendo il detenuto espiato la metà pena.

2. — Con atto pervenuto a mezzo posta in data 14 ottobre 2003, il Montenegro ha proposto reclamo avverso la predetta ordinanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, legge n. 207/2003, e 69-bis, comma terzo della legge n. 354/1975, lamentando l'errata determinazione della pena già espiata, ritenuta invece superiore alla metà.

3. — Prima di entrare nel merito della questione questo collegio tuttavia, rilevando che con precedente ordinanza in data 3 giugno 2003 è stata revocata al Montenegro la misura alternativa dell'affidamento in prova ai S.S. ex art. 94 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (concessagli solo qualche mese prima, e precisamente in data 15 aprile 2003), ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'applicazione del beneficio anche a soggetto nei confronti del quale sia intervenuto un provvedimento di revoca di misura alternativa; e ciò, in contrasto con l'art. 1, comma 3, lett. *d*), della legge n. 207/2003 che, escludendo dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla detenzione, pone una preclusione anche nei confronti di coloro, che pur ammessi a misure alternative, ne abbiano successivamente subito la revoca (come il Montenegro).

IN DIRITTO

4. — Ritiene il collegio che la questione di illegittimità costituzionale innanzi prospettata sia rilevante e non manifestalmente infondata.

5. — Invero l'art. 1, comma 3 lett. *d*), della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata ex legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del Montenegro che, ammesso con ordinanza in data 15 aprile 2003 di questo tribunale di sorveglianza all'af-

fidamento in prova al servizio sociale *ex art.* 94 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ed arrestato il 28 aprile 2003 ai sensi dell'art. 51-*ter* legge n. 354/1975, nonostante abbia subito la revoca *ex tunc* della misura con ordinanza in data 3 giugno 2003 di questo tribunale (in atti), ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

6. — Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima» (in effetti il Montenegro, per effetto della citata ordinanza in data 3 giugno 2003 di questo tribunale di sorveglianza, il 22 agosto 2003 — data di entrata in vigore della legge — era «in stato di detenzione»), poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

7. — Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

8. — Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, stando all'interpretazione della norma seguita dal magistrato di sorveglianza di Bari, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione!].

9. — Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 58-*quater* della l. n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma undicesimo, 47-*ter* comma sesto, e 51, comma primo, della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua* difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

10. — Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

11. — Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine al proposto reclamo (posto che, ad oggi, l'istanza appare *prima facie* ammissibile).

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto da Montenegro Dario, s.m.g., avverso l'ordinanza in data 1° ottobre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 27 novembre 2003

Il Presidente estensore: D'ADDETTA

04C0214

N. 56

*Ordinanza del 14 ottobre 2003 emessa dal giudice di pace di Verona
nel procedimento civile vertente tra Sartori Antonella e Comune di Verona*

Circolazione stradale - Spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide - Soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni abilitanti - Previsione limitata agli invalidi civili non deambulanti e ai non vedenti - Mancata estensione ai soggetti deambulanti affetti da patologie gravemente invalidanti - Contrasto con il diritto alla salute - Violazione del principio di eguaglianza (in senso formale e sostanziale).

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 158, comma 2, lett. g), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 32.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa rubricata al n. 7145/2003 R.G. promossa da Sartori Antonella, in proprio;

Contro il Comune di Verona, con il funzionario cap. Carpenè;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti e i documenti di causa, ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 158, comma 2, lett. g) c.d.s., in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/96 e con riferimento all'art. 381 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del c.d.s. — laddove si individuano quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali — gli invalidi civili non

deambulanti e non invece anche soggetti — parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma a differenza degli altri, ambulanti. La legittimazione si estende anche a coloro che sono non vedenti e a coloro che risultano affetti da invalidità a tempo determinato.

Ebbene, al sottoscritto giudice appare seriamente prospettabile con riferimento alle sopracitate norme, una grave incongruenza logica, nonché una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi civili «non deambulanti» e invalidi civili, che pur affetti da patologie gravemente invalidanti, sono tuttavia «deambulanti».

Pare allo scrivente che un allargamento della categoria degli invalidi civili, pur esattamente individuati per classi di patologie di un certo rilievo da specifiche disposizioni di legge — in ossequio al disposto della Carta costituzionale, laddove il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) va inteso in senso sostanzialistico attraverso il raccordo con l'art. 3 Costituzione, ove si afferma « ... È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...», sul presupposto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione ... di condizioni personali e sociali» (art. 3, primo comma, Costituzione) — possa meglio rispondere alle esigenze serie e pressanti di quei soggetti, cittadini, che quotidianamente si trovano in situazione di seria difficoltà, in quanto portatori di «handicap», immotivatamente esclusi dalle norme *de quibus*.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione, tramite la cancelleria, degli atti della presente causa alla Corte costituzionale in Roma affinché — salvo ritenga la questione manifestamente infondata — si pronunci in ordine alla legittimità costituzionale delle norme sopra citate in relazione alle anzidette censure.

Consequentemente dichiara la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale medesima.

Verona, addì 14 ottobre 2003

Il giudice di pace: GUIDONI

04C0215

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 3 0 3 *

€ 5,60